Conto Corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 250 del 27 ottobre 1932 - X

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1931.

Nuovo testo delle "Concessioni speciali" per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato.

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1931.

Nuovo testo delle « Concessioni speciali » per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, di cui la relazione in data 7 settembre 1931-IX, n. C. 311/10743;

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'unito testo delle « Concessioni speciali » per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato. Le « Concessioni speciali e relative tariffe » di cui la legge 27 aprile 1885, n. 5048, e successive varianti, sono abrogate.

Art. 2.

La tariffa locale per il trasporto di campagnoli viaggianti in massa, contenuta nelle « Tariffe e condizioni per il trasporto delle persone », è abrogata.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore dalla data che sarà fissata dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 29 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1932 - Anno X Registro n. 1, Uff. risc. Ferrovie, foglio n. 8. — BONANNI.

PARTE I.

Disposizioni generali.

CAPO I.

DISPOSIZIONI COMUNI AI TRASPORTI DI PERSONE E DI COSE.

Art. 1.

Limiti di applicazione.

§ 1 - *Applicabilità delle disposizioni generali.* — Le presenti disposizioni generali si applicano in quanto non sia stabilito diversamente dalle condizioni particolari di ogni singola concessione.

§ 2 - *Applicabilità delle condizioni dei trasporti ordinari.* — Tutte le norme e condizioni relative ai trasporti ordinari di persone e di cose sono estensibili ai trasporti fruenti delle concessioni speciali in quanto non siano modificate dalle presenti Disposizioni generali o dalle condizioni particolari di ogni singola concessione.

§ 3 - *Divieto di deroghe.* — I prezzi, le norme e le condizioni contenuti o richiamati nel presente volume devono essere strettamente applicati in ogni loro parte; qualunque deroga è nulla di pieno diritto.

Art. 2.

Documenti prescritti per l'applicazione delle riduzioni.

Affinchè un trasporto di persone o di cose sia ammesso a fruire d'una concessione speciale, occorre vengano presentati, in tempo utile, alle stazioni i documenti a stampa del preciso modello e colore stabilito per ogni singola concessione, debitamente riempiti a mano con inchiostro e completati in ogni loro parte. Per i trasporti delle cose vedasi anche l'art. 16.

I documenti incompleti, corretti, inintelligibili o mancanti del bollo prescritto, e quelli presentati ad una stazione diversa da quella di partenza, od indicata come mittente, non sono validi. Però nei casi di semplici irregolarità di forma, come tali riconosciute dai capi stazione, può essere ammessa la regolarizzazione mediante annotazione sul documento, firmata dall'interessato e vistata dal capo stazione.

Se taluna delle persone inscritte su un documento non può intraprendere il viaggio, o taluna delle cose non viene presentata alla spedizione, il documento può essere tenuto valido per le altre persone o cose, purchè sia annotato su di esso quali siano le persone o le cose delle quali non si effettua il trasporto.

I documenti di riduzione presentati alle stazioni dopo 60 giorni dalla data di emissione sono nulli, salvo che non sia diversamente disposto dalle condizioni particolari delle singole concessioni.

I documenti di riduzione sono di due specie: richieste e scontrini di libretto (1).

La presentazione dei detti documenti implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per il trasporto a tariffa ridotta.

Art. 3.

Prescrizioni e responsabilità per il rilascio dei documenti di riduzione.

I documenti per fruire delle concessioni speciali non possono essere rilasciati se non a chi si trova nelle condizioni stabilite per ottenerli.

Chi rilascia e chi firma i documenti stessi risponde delle indicazioni e dichiarazioni in essi contenute ed è tenuto, in solido con chi indebitamente faccia uso dei documenti predetti, a risarcire l'Amministrazione ferroviaria delle somme dovutele, comprese quelle a titolo di sopratassa o di penalità.

Art. 4.

Uso dei documenti di riduzione.

I documenti per fruire delle concessioni speciali, e così pure i relativi biglietti a prezzo ridotto non sono trasferi-

(1) Questi documenti debbono essere fatti stampare — di massima — dai Ministeri, dagli uffici, dai sodalizi, dai comitati, ecc., che dalle singole concessioni risultano autorizzati a rilasciarli. Le richieste per talune concessioni si trovano anche in vendita presso le principali stazioni al prezzo per ogni esemplare di L. 0,20.

bili, non possono essere usati in modo diverso da quello stabilito dalle concessioni stesse, nè adoperati da persone che non ne siano i veri titolari o che comunque non abbiano i requisiti per viaggiare a prezzo ridotto o per far eseguire, pure con riduzione, qualsiasi trasporto in base alle concessioni medesime.

Art. 5.

Smarrimento dei documenti di riduzione.

Nel caso di smarrimento di documenti valevoli per ottenere la riduzione, il titolare, a scanso di eventuali responsabilità per uso indebito che altri ne potrebbe fare, deve subito informarne l'Amministrazione ferroviaria per mezzo delle stazioni.

Fino a che non è dichiarato lo smarrimento, il titolare lel documento smarrito è responsabile dei danni derivanti lall'uso che altre persone ne possono fare.

Art. 6.

Importi o rilievi a debito.

Nel caso di rifiuto al pagamento di somme dovutele, l'Amministrazione ferroviaria può sospendere l'applicazione della concessione agli interessati (e se del caso anche all'ente od alla famiglia) fino a che non sia effettuato tale pagamento.

Art. 7.

Servizi cumulativi e di corrispondenza.

Il servizio cumulativo o di corrispondenza con le ferrovie concesse, con le tranvie e con le società di navigazione è ammesso entro i limiti e nei modi risultanti dalle disposizioni in vigore per i singoli servizi.

CAPO II.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI TRASPORTI DELLE PERSONE.

Art. 8.

Prezzi.

§ 1 - *Prezzi di corsa semplice.* — I prezzi di corsa semplice sono i seguenti:

a) - tariffa ridotta del 30 %:

ZONE DI PERCORRENZA	PREZZI PER VIAGGIATORE E PER CHILOMETRO		
	I Classe	II Classe	III Classe
Da 1 a 200 km. .... Lire	0.111	0.074	0.043
Pel successivo percorso da 201 a 400 km. »	0.088	0.059	0.035
» » 401 a 600 » »	0.071	0.047	0.028
» » 601 a 800 » »	0.057	0.038	0.022
» » 801 a 1000 » »	0.045	0.030	0.018
» » oltre 1000 » »	0.036	0.024	0.014

b) - metà del prezzo computato sulla « tariffa ordinaria a base differenziale per viaggi di corsa semplice con treni di qualsiasi categoria »;

c) - tariffa ridotta del 70 %:

ZONE DI PERCORRENZA	PREZZI PER VIAGGIATORE E PER CHILOMETRO		
	I Classe	II Classe	III Classe
Da 1 a 200 km. .... Lire	0.047	0.032	0.019
Pel successivo percorso da 201 a 400 km. »	0.038	0.025	0.015
» » 401 a 600 » »	0.030	0.020	0.012
» » 601 a 800 » »	0.024	0.016	0.010
» » 801 a 1000 » »	0.019	0.013	0.008
» » oltre 1000 » »	0.016	0.010	0.006

Le condizioni particolari di ogni singola concessione determinano quale delle tariffe suddette deve applicarsi.

Per i viaggi in base alle concessioni che prescrivono un numero minimo di viaggiatori e quando questo minimo non sia raggiunto, il biglietto si rilascia per la quantità effettiva dei viaggiatori in partenza, ferma la riscossione del prezzo per il numero stabilito. Per le persone mancanti a raggiungere il minimo, si computa, quando i partenti viaggino in classi diverse, il prezzo in base alla classe meno elevata fra quelle prescelte.

§ 2 - *Prezzi per trasporti speciali.* — Se non sono previste speciali riduzioni nelle singole concessioni, per ogni compartimento intero è dovuto, in aggiunta ai prezzi a tariffa ridotta pei posti che vengono occupati, l'importo di tanti biglietti a tariffa ordinaria quanti sono i rimanenti posti del compartimento; salvo che sia più conveniente pei viaggiatori il pagamento in base ai prezzi ed alle condizioni delle tariffe ordinarie. È dovuto inoltre il diritto fisso per compartimento, stabilito per i viaggiatori ordinari.

Per i trasporti in carrozze speciali, per i quali siano previste speciali riduzioni, valgono i prezzi all'uopo indicati nelle singole concessioni.

§ 3 - *Tasse accessorie.* — I diritti fissi e speciali e qualunque altra tassa accessoria o supplemento sono applicabili nella stessa misura fissata per i viaggiatori ordinari.

§ 4 - *Tasse erariali e di bollo - Aumenti percentuali.* — I prezzi di cui è detto ai precedenti paragrafi comprendono le tasse erariali e di bollo. Essi sono soggetti agli aumenti percentuali, alla tassa addizionale pro-mutilati ed agli arrotondamenti, prescritti per le tariffe ordinarie.

§ 5 - *Viaggi di andata e ritorno.* — Quando è prescritto il pagamento contemporaneo del viaggio di andata e di quello di ritorno, si stabilisce il prezzo per una corsa e poi si raddoppia.

§ 6 - *Quote per i tratti di confine.* — Per i viaggi interessanti tratti di confine sono dovute le quote stabilite, secondo i casi, pei tratti stessi e che l'Amministrazione rende note con le sue pubblicazioni ufficiali.

Queste quote si computano pel numero effettivo delle persone che viaggiano, senza tener conto del numero minimo di viaggiatori che è stabilito da talune concessioni speciali.

§ 7 - *Ragazzi.* — I limiti di età per i viaggi gratuiti ed a metà prezzo dei ragazzi sono quelli stabiliti dalle tariffe ordinarie. Quando i ragazzi sono tenuti al pagamento, è dovuta la metà del prezzo per adulti stabilito in base alla tariffa competente al trasporto; se il ragazzo fruisce di una concessione, che preveda l'applicazione della tariffa ridotta del 70 %, è dovuto lo stesso prezzo stabilito per gli adulti.

Per i viaggi in base alle concessioni che prescrivono un numero minimo di viaggiatori, i ragazzi paganti la metà del prezzo concessionale per adulti concorrono in ragione di due

ragazzi per un adulto, nella formazione del minimo di persone richiesto.

§ 8 - *Viaggi in gruppo.* — Per i viaggi in gruppo di 25 o più persone, debbonsi prendere anticipatamente accordi col capo stazione di partenza. Quando questi ritenga necessaria l'aggiunta al treno di apposito materiale, deve essere depositata la somma di lire quaranta per ogni carrozza, somma che rimarrà acquisita all'Amministrazione qualora il viaggio non abbia luogo nel giorno e col treno convenuti.

Art. 9.

Modalità particolari per l'uso dei documenti di riduzione e per il rilascio dei biglietti di viaggio.

Per i viaggi da effettuarsi in base alle concessioni speciali si rilasciano biglietti di corsa semplice. Se è obbligatorio il pagamento contemporaneo del viaggio di andata e di quello di ritorno, si rilasciano biglietti di andata-ritorno.

Sia per i viaggi di corsa semplice, sia per quelli di andata e ritorno, devesi far uso di un solo documento di riduzione (richiesta o scontrino).

Su presentazione di un solo documento (richiesta o scontrino) si rilascia un solo biglietto, anche quando le persone inscrittevi viaggino parte in una classe e parte in un'altra.

È ammesso il rilascio di un solo biglietto di viaggio su presentazione di più documenti, quando si tratti di persone di una stessa famiglia viaggianti insieme e con la medesima tariffa, ancorchè intendano di prendere posto in classi diverse.

Quando le condizioni particolari delle concessioni prescrivono un numero minimo di viaggiatori, questi debbono essere inscritti su un medesimo documento di riduzione.

Coloro che intendono partire da una località non ammessa al rilascio dei biglietti di viaggio a prezzo ridotto devono pagare il trasporto a tariffa ordinaria fino alla località in cui possono provvedersi del biglietto a tariffa ridotta, in quanto non sia diversamente stabilito dall'Amministrazione ferroviaria per determinati casi.

Art. 10.

Validità dei biglietti e fermate intermedie.

§ 1 - *Validità dei biglietti.* — I biglietti di corsa semplice rilasciati in base alle presenti disposizioni hanno la stessa validità di quelli di corsa semplice a tariffa ordinaria.

I biglietti di andata-ritorno di cui all'art. 9 sono da considerarsi agli effetti delle disposizioni di cui sopra come due distinti biglietti di corsa semplice e come emessi pel ritorno all'atto in cui vengono fatti bollare dalla biglietteria della località iniziale del ritorno stesso. E pertanto non sono validi per il ritorno, se non sono stati fatti bollare dalla biglietteria della stazione iniziale del ritorno.

Particolari limitazioni potranno essere stabilite, con gli orari ufficiali, per determinati treni, classi e linee.

§ 2 - *Fermate intermedie.* — L'uso delle fermate intermedie è regolato dalle disposizioni vigenti per i biglietti di corsa semplice a tariffa ordinaria.

Nei casi di viaggi che si effettuano con biglietto collettivo, le fermate sono ammesse soltanto se fatte da tutte le persone per le quali è rilasciato il biglietto.

Art. 11.

Itinerario.

I biglietti vengono rilasciati per la via chilometricamente più breve congiungente la stazione di partenza con quella di destinazione.

Sono ammesse le deviazioni con le norme stabilite per i viaggiatori ordinari e con l'applicazione della tariffa ridotta afferente al trasporto.

Art. 12.

Modificazioni al contratto di trasporto.

§ 1 - *Cambio di classe.* — Può essere richiesto il passaggio in classe superiore col pagamento della differenza a tariffa ridotta. Qualora la concessione di cui gode il viaggiatore non consenta l'uso della classe per la quale si domanda il cambio, la differenza sarà calcolata fra la tariffa ridotta e l'ordinaria. In entrambi i casi la differenza viene stabilita fra i prezzi calcolati per il tratto da percorrere in classe superiore considerato isolatamente.

Nel caso di biglietti di andata e ritorno, non sono consentiti, nel viaggio di andata, cambi di classe interessanti anche la corsa di ritorno.

§ 2 - *Cambio d'itinerario.* — Il viaggiatore munito di biglietto che consenta l'uso delle deviazioni di cui all'art. 11 può chiedere di seguire una via più lunga di quella per la quale il suo biglietto è valevole purchè la domandi al personale ferroviario prima di impegnarla e sia una deviazione ammessa. In questo caso l'Amministrazione ha diritto di esigere il prezzo corrispondente al maggior percorso, considerato isolatamente, in base alla tariffa applicata al trasporto.

Nel caso di biglietti di andata-ritorno non sono consentiti pel viaggio di andata cambiamenti d'itinerario interessanti anche la corsa di ritorno.

Art. 13.

Documenti di identificazione personale.

I viaggiatori debbono, a richiesta del personale ferroviario, esibire i documenti stabiliti dalle singole concessioni per provare la loro identità ed il loro titolo alla tariffa ridotta.

Il personale ferroviario può esigere dai viaggiatori, per la constatazione della loro identità personale, la ripetizione della firma da essi apposta nei documenti suddetti.

Ai detti documenti d'identificazione è applicabile il disposto dei precedenti articoli 3 e 4.

Art. 14.

Irregolarità ed abusi.

Chi è trovato, in partenza, lungo il viaggio, od in arrivo, munito di biglietto a tariffa ridotta ma senza i documenti che ne giustifichino il possesso, o con i documenti scaduti di validità, deve pagare per tutto il percorso indicato sul biglietto, la differenza fra il prezzo a tariffa ridotta già corrisposto e quello a tariffa ordinaria, più una soprattassa eguale alla differenza stessa.

Chi è trovato, lungo il viaggio, in classe superiore a quella del biglietto deve pagare la differenza di prezzo stabilita al § 1 dell'art. 12 più una soprattassa di eguale importo. Per l'eventuale proseguimento nella medesima classe valgono egualmente le norme del precitato art. 12.

Se peraltro è trovato in classe superiore a quella spettantegli, ma con biglietto a tariffa ridotta della classe occupata, deve pagare soltanto la differenza di prezzo della tariffa ridotta a quella ordinaria per la classe stessa e per tutto il percorso indicato sul biglietto, a meno che preferisca passare nella classe spettantegli, qualora abbia la pos-

sibilità di farlo, nel qual caso il pagamento sarà limitato al solo percorso compiuto.

Chi è trovato a viaggiare in un treno nel quale non fosse ammesso per effetto della tariffa ridotta di cui fruisce deve pagare la differenza di prezzo dalla tariffa ridotta a quella ordinaria per tutto il percorso compiuto e da compiere in detto treno, a meno che preferisca discenderne, qualora abbia la possibilità di proseguire con altri treni, nel qual caso il pagamento sarà limitato al solo percorso compiuto.

Chi è trovato, lungo il viaggio, su linea diversa da quella per la quale il biglietto è valevole deve pagare l'importo a tariffa ordinaria pel percorso fatto irregolarmente.

Chi oltrepassa la destinazione del biglietto, avendone dato preavviso al personale del treno, deve pagare l'importo a tariffa ordinaria pel percorso ulteriore; oltre questo importo, sarà dovuta una soprattassa eguale all'importo medesimo se il detto preavviso non sia stato dato.

Chi dichiara inesattamente l'età di un ragazzo e lo fa munire di biglietto a metà del prezzo ridotto stabilito per gli adulti, deve pagare la differenza fra il prezzo già corrisposto per ragazzo e quello per adulto a tariffa ridotta con una soprattassa eguale a tale differenza e non eccedente lire sei.

Chi è trovato, lungo il viaggio od in arrivo, con biglietto di andata-ritorno non bollato dalla biglietteria della località iniziale del ritorno deve pagare un supplemento di tassa pari ad un terzo dell'importo del biglietto a tariffa ordinaria pel percorso fatto irregolarmente. Il biglietto così regolarizzato è tenuto valido per l'eventuale ulteriore percorso.

Nei casi di abuso, o tentativo di abuso, ferme le norme e le penalità stabilite per i viaggiatori ordinari, l'Amministrazione può sospendere per un determinato periodo di tempo, l'applicazione della concessione al responsabile (e, se del caso, anche all'ente od alla famiglia).

I documenti o biglietti alterati oppure falsificati e quelli abusivamente in possesso dei viaggiatori sono considerati nulli e ritirati.

CAPO III.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI TRASPORTI DELLE COSE.

Art. 15.

Prezzi.

§ 1 - *Prezzi di trasporto.* — Sono indicati nelle condizioni particolari di ogni singola concessione.

Le tasse minime per spedizione sono dovute nella misura stabilita per i trasporti ordinari.

§ 2 - *Tasse accessorie.* — Le tasse ed i diritti accessori di qualsivoglia genere (quali il diritto speciale per le spedizioni in assegnato, le tasse di pesatura, uso della gru, sosta, disinfezione, ecc.) si applicano nella stessa misura stabilita per i trasporti ordinari.

Le tasse accessorie per l'acceleramento dei trasporti, per la fornitura di carri speciali, pel trasporto di colli indivisibili pesanti oltre 10.000 kg. ciascuno, ecc., stabilite sotto forma di un aumento percentuale del prezzo di trasporto, si applicano sui prezzi ridotti previsti dalle singole concessioni.

§ 3 - *Aumenti percentuali.* — I prezzi e le tasse di cui ai precedenti paragrafi sono soggetti agli aumenti percentuali in vigore all'atto della effettuazione del trasporto.

Art. 16.

Documenti.

Per i trasporti delle cose a grande ed a piccola velocità, oltre ai documenti di cui all'art. 2, lo speditore deve presentare anche le normali lettere di vettura.

Art. 17.

Irregolarità ed abusi.

Constatandosi irregolarità od abusi di qualsiasi genere, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 delle « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose ».

Oltre a ciò, l'Amministrazione può sospendere, per un determinato periodo di tempo, l'applicazione della concessione speciale al responsabile (e, se del caso, anche all'ente od alla famiglia).

PARTE II.

Condizioni particolari di ciascuna concessione.

CONCESSIONE SPECIALE **A**.

TRASPORTI PER CONTO DELLA CASA DI SUA MAESTÀ E DELLE CASE DEI REALI PRINCIPI.

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata per i viaggi delle Loro Maestà e dei Reali Principi, nonchè per i trasporti delle persone e delle cose, che si effettuano per conto ed a spese delle Loro Case.

VIAGGI DELLE LORO MAESTÀ E DEI REALI PRINCIPI.

2. *Modalità e prezzi*:

a) Treni ordinari (carrozze salone, saloncini e compartimenti interi).

Per i viaggi che alle LL. MM. ed ai Reali Principi muniti di biglietto permanente per l'uso delle carrozze salone e dei compartimenti interi piacesse effettuare con treni ordinari, non si fa luogo a riscossione di alcuna tassa.

Le persone che viaggiano al Loro seguito debbono essere munite di regolare biglietto o di concessione di viaggio. Ad esse, però, non sono estensibili le limitazioni ed esclusioni previste per determinati treni dagli orari ufficiali.

b) Treni speciali.

Pei viaggi, in treno speciale, delle Loro Maestà e dei Reali Principi, e persone del Loro seguito, il prezzo è di L. 4 per treno e chilometro, sempre quando la composizione del treno, quali che siano i veicoli adoperati, non ecceda dodici assi compreso il bagagliaio: eccedendo, il prezzo per ogni asse in più è di L. 0,40 per chilometro.

Il prezzo minimo di ogni treno è di L. 75.

Nel computo degli assi non entrano la locomotiva, il tender, nè quei veicoli che l'Amministrazione ferroviaria aggiungesse al treno per bisogni del servizio, pel trasporto del proprio personale ed eventualmente per l'illuminazione e per il riscaldamento delle vetture.

I treni speciali debbono di regola essere preavvisati almeno 24 ore prima di quella stabilita per la partenza.

Per l'effettuazione di tali treni, viene presentata la richiesta di cui al modello allegato. In casi d'urgenza, i treni possono aver luogo senza pagamento a partenza delle tasse relative e verso una domanda scritta completata coi dati necessari per essere convertita entro otto giorni nella prescritta richiesta, col contemporaneo pagamento delle tasse suddette.

TRASPORTO DI PERSONE PER CONTO DELLA CASA DI SUA MAESTÀ E DELLE CASE DEI REALI PRINCIPI.

3. *Limiti.* — La concessione si applica al trasporto delle persone viaggianti per conto ed a spese delle Case delle LL. MM. e dei Reali Principi. Essa si estende anche ai domestici dei Personaggi di Corte quando questi viaggiano per R. servizio, e purchè il viaggio dei domestici si effettui contemporaneamente a quello dei Personaggi stessi.

4. *Prezzi*:

a) Per i viaggi in carrozze ordinarie si applica la metà del prezzo computato sulla « tariffa ordinaria a base differenziale per viaggi di corsa semplice con treni di qualsiasi categoria ».

b) Per i viaggi in compartimento intero di 1ª o 2ª classe, deve essere pagato, oltre il biglietto fisso previsto per i viaggiatori ordinari, un minimo di cinque biglietti, a tariffa ridotta di cui al comma *a*), per un compartimento di sei posti; di sei biglietti per uno di sette od otto posti, e di otto biglietti per un compartimento di nove o dieci posti.

Le concessioni di viaggio di cui possono essere munite le persone indicate nel primo capoverso del presente comma *b*), concorrono nella formazione del quantitativo di biglietti da pagarsi per l'uso del compartimento.

c) Per i viaggi in carrozze salone e saloncini dell'Amministrazione deve essere pagato, oltre i diritti fissi, anche lo stesso numero di biglietti di 1ª classe stabiliti per i viaggiatori ordinari, con la sola differenza, però, che l'importo di questi biglietti viene conteggiato a tariffa ridotta di cui al comma *a*).

5. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti, viene presentata alle stazioni la richiesta di cui al modello allegato.

Tali richieste sono rilasciate:

a) per la Casa di S. M. il Re, da un direttore capo di divisione del Ministero della R. Casa, o da un direttore delle Amministrazioni provinciali della R. Casa;

b) per le Case dei Reali Principi, da un direttore di amministrazione, dall'intendente ovvero dal segretario.

6. *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario, i viaggiatori debbono esibire il tagliando *B* della richiesta di riduzione, debitamente vidimato dalla stazione di partenza.

7. *Reclami.* — Gli eventuali reclami debbono essere inviati per mezzo del Ministero della Real Casa.

TRASPORTO DI COSE PER CONTO DELLA CASA DI SUA MAESTÀ E DELLE CASE DEI REALI PRINCIPI.

8. *Trasporti a bagaglio - Prezzi e condizioni particolari.* — Sono ammessi normalmente al trasporto a bagaglio, oltre le cose specificate nell'articolo 6 delle « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose », gli uccelli in gabbia, la cacciagione, i vini, le acque minerali, le derrate alimentari in genere ed i recipienti vuoti.

I prezzi applicabili sono i seguenti:

— per le cose tassabili a peso, quelli della classe IX;

— per le cose tassabili a numero, quelli delle classi competenti ridotti del 25 %.

9. *Trasporti a grande ed a piccola velocità - Prezzi.* — Si applicano i prezzi delle tariffe ordinarie ridotti del 25 %.

N. B. I custodi del bestiame sono ammessi alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi stabiliti per i trasporti ordinari.

10. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti, vengono presentate alle stazioni le richieste di cui ai modelli allegati, che sono rilasciate dai funzionari di cui al precedente art. 5.

Per ogni modo di spedizione (bagaglio, grande e piccola velocità) occorre separata richiesta.

Sulle lettere di vettura deve sempre figurare come *mittente* o come *destinatario*, l'Amministrazione della Real Casa o di una Casa dei Reali Principi.

11. *Pagamento delle tasse di trasporto.* — Le spedizioni debbono essere eseguite in porto affrancato.

12. *Reclami.* — Gli eventuali reclami debbono essere inviati per mezzo del Ministero della Real Casa.

CASE DEI REALI PRINCIPI.

(v. art. 1 della Concessione).

Casa di S. A. R. il Principe di Piemonte;
Casa di S. A. R. il Duca d'Aosta;
Casa di S. A. R. il Conte di Torino;
Casa di S. A. R. il Duca degli Abruzzi;
Casa di S. A. R. il Duca di Genova.

TAGLIANDO A

Stemma della R. Casa (*)

CONCESSIONE SPECIALE A

Viaggi di S. M. il Re (*)

TRENI SPECIALI

(1) ....

RICHIESTA N. ....

Treno speciale da .... *a* ....
(*via* .... *Km.* ......) *richiesto per le ore* .... *del giorno* ....

Indicazione dei personaggi	Veicoli in composizione del treno			
	Quantità	Categoria	Numero di marca (**)	Assi (**)
			TOTALE	

(**) Indicazioni riservate al Capo stazione.

(2) .... *li* .... *19....* *Anno....*

Bollo della R. Casa (*)

Il (3) ....
....

ANNOTAZIONI (*a*)
....
....
....

Bollo composto della stazione

Rilasciato il biglietto N. .....
verso riscossione di L. ....

(*) Oppure: *Casa di S. A. R.....* — (1) Titolo e sede dell'ufficio che rilascia la richiesta. — (2) Luogo e data del rilascio. — (3) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta. — (*a*) N. B. *Indicare se il ritorno deve aver luogo lo stesso giorno dell'andata.*

Da trattenersi dalla stazione di partenza

TAGLIANDO B

Stemma della R. Casa (*)

CONCESSIONE SPECIALE A

Viaggi di S. M. il Re (*)

TRENI SPECIALI

(1) ....

RICHIESTA N. ....

Treno speciale da .... *a* ....
(*via* .... *Km.* ......) *richiesto per le ore* .... *del giorno* ....

Indicazione dei personaggi	Veicoli in composizione del treno			
	Quantità	Categoria	Numero di marca (**)	Assi (**)
			TOTALE	

(**) Indicazioni riservate al Capo stazione.

(2) .... *li* .... *19....* *Anno....*

Bollo della R. Casa (*)

Il (3) ....
....

ANNOTAZIONI (*a*)
....
....
....

Bollo composto della stazione

Rilasciato il biglietto N. .....
verso riscossione di L. ....

(*) Oppure: *Casa di S. A. R.....* — (1) Titolo e sede dell'ufficio che rilascia la richiesta. — (2) Luogo e data del rilascio. — (3) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta. — (*a*) N. B. *Indicare se il ritorno deve aver luogo lo stesso giorno dell'andata.*

Da restituirsi al porgitore

(*Recto*)

(Carta color giallino)

(*Verso*)

TAGLIANDO A

Stemma della R. Casa (*)

CONCESSIONE SPECIALE A

Trasporti di persone
per conto della Casa di S. M. il Re (*)

(1) ....

RICHIESTA N............

Viaggio { *dalla stazione di* .... } *via* ....
{ *alla stazione di* .... }

delle persone nominate nell'elenco a tergo e viaggianti :

		1ª classe	2ª classe	3ª classe
in carrozze salone...........	*N.*	......	—	—
in compartimenti interi	»	......	......	......
in posti ordinari { *adulti*	»	......	......	......
{ *ragazzi*	»	......	......	......

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni per fruire della concessione suddetta.

Bollo della R. Casa (*)

(2)...... *li*.............. *19*... *Anno*.....

Il (3)...................

....

ANNOTAZIONI

....

....

Rilasciato il biglietto N.....

Bollo composto della biglietteria

AVVERTENZA IMPORTANTE

1. I viaggiatori debbono sempre essere muniti durante il viaggio del tagliando *B* della presente richiesta.

(*) Oppure : Casa di S. A. R. — (1) Titolo e sede dell'ufficio che rilascia la richiesta. — (2) Luogo e data del rilascio. — (3) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenersi dal bigliettario della stazione di partenza

TAGLIANDO B

Stemma della R. Casa (*)

CONCESSIONE SPECIALE A

Trasporti di persone
per conto della Casa di S. M. il Re (*)

(1) ....

RICHIESTA N............

Viaggio { *dalla stazione di* .... } *via* ....
{ *alla stazione di* .... }

delle persone nominate nell'elenco a tergo e viaggianti :

		1ª classe	2ª classe	3ª classe
in carrozze salone...........	*N.*	......	—	—
in compartimenti interi	»	......	......	......
in posti ordinari { *adulti*	»	......	......	......
{ *ragazzi*	»	......	......	......

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni per fruire della concessione suddetta.

Bollo della R. Casa (*)

(2)...... *li*.............. *19*... *Anno*.....

Il (3)...................

....

ANNOTAZIONI

....

....

Rilasciato il biglietto N.....

Bollo composto della biglietteria

AVVERTENZA IMPORTANTE

1. I viaggiatori debbono esibire durante il viaggio il presente tagliando ad ogni richiesta del personale ferroviario.

(*) Oppure : Casa di S. A. R. — (1) Titolo e sede dell'ufficio che rilascia la richiesta. — (2) Luogo e data del rilascio. — (3) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da restituirsi, vidimato dalla biglietteria, ai viaggiatori

Tagliando C della richiesta N. .... **VIAGGIATORI)**

Viaggio da .... *a* .... *via* ....

con treno.............................. *delle persone nominate a tergo, e viaggianti :*

		1ª classe	2ª classe	3ª classe
in carrozze salone	*N.*	....	———	———
in compartimenti riservati	»	....	....	———
in posti ordinari { *adulti*	»	....	....	....
{ *ragazzi*	»	....	....	....

Bollo composto della stazione

Riscosse L. ....

Da restituirsi al porgitore

(*Recto*)

(Carta color giallino).

Stemma della R. Casa (*)

CONCESSIONE SPECIALE A

Trasporti per conto della Casa di S. M. il Re (*)

SPEDIZIONI A BAGAGLIO

(1) ....

RICHIESTA N. ....

Trasporto da .... *a* ....

BAGAGLI

Quantità dei colli — Numero dei capi	Contenuto dei colli	Peso in kg.	
		dichiarato	riconosciuto

Bollo della R. Casa (*)

(2) .... *li* .... *19* .... *Anno*.....

Il (3)............................

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione col N...........

(*) oppure: *Casa di S. A. R.*..... — (1) Titolo e sede dell'ufficio che rilascia la richiesta. — (2) Luogo e data del rilascio. — (3) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenere dalla stazione di partenza

TAGLIANDO DELLA RICHIESTA N. .... **(BAGAGLI)**

Trasporto da .... *a* ....

BAGAGLI

Quantità dei colli — Numero dei capi	Contenuto dei colli	Peso in kg.	
		dichiarato	riconosciuto

Bollo composto della stazione

Riscosse L..............

Da restituire al porgitore

(Carta color giallino).

Stemma della R. Casa (*)

CONCESSIONE SPECIALE A

Trasporti per conto della Casa di S. M. il Re (*)

SPEDIZIONI A GRANDE ED A PICCOLA VELOCITA'

(1) ....

RICHIESTA N. ....

Trasporto da .... *a* .... *a* (2) .... *velocità*

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli e numero dei capi di bestiame	QUALITÀ DEI COLLI e loro contenuto — Specie del bestiame	MARCHE e numeri dei colli	PESO in chilogrammi

Pei cavalli indicare se in carro scuderia od ordinario, ed il peso delle bardature, attrezzi e foraggi, e del bagaglio dei custodi.

Bollo della R. Casa (*)

(3) .... *li* .... *19....* *Anno* ....

Il (4) ....

....

ANNOTAZIONI.

....

....

....

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione col N. ....

(*) Oppure: *Casa di S. A. R.*....... — (1) Ufficio che rilascia la richiesta. — (2) *Grande o piccola.* — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da allegare al documento di trasporto

(Carta color giallino).

CONCESSIONE SPECIALE B

TRASPORTI PER CONTO DELLO STATO.

1. *Oggetto.* — La concessione è istituita pei trasporti appresso enumerati, che si effettuano per conto ed a spese delle Amministrazioni dello Stato.

TRASPORTO DELLE PERSONE.

2. *Limiti.* — La concessione è limitata alle seguenti categorie di persone:

a) Agenti in servizio di pubblica sicurezza (1) e cioè:
agenti del Corpo di P. S.;
agenti di custodia;
agenti (militari, carabinieri, ecc.), di scorta ai detenuti, anche se viaggianti in vetture cellulari;
ed altri simili agenti in servizio di P. S. (2).

b) Agenti della forza armata, di scorta al numerario spedito per conto dello Stato.

c) Detenuti e detenuti dementi.

d) Indigenti viaggianti a spese dello Stato.

3. *Treni e classi di viaggio.* — I viaggi debbono aver luogo coi treni accelerati, omnibus o misti, ed in terza classe. Non è ammesso il passaggio in classe superiore.

Nel caso in cui i trasporti di numerario (art. 16) si effettuino con treni non aventi carrozze di terza classe, la concessione si applica, in via eccezionale, anche ai viaggi in seconda classe degli agenti di scorta.

In ogni caso, per la migliore sorveglianza, gli agenti di scorta al numerario debbono prendere posto in carrozze prossime al vagone contenente i valori e resteranno a disposizione del personale ferroviario per ogni eventuale bisogno.

I detenuti si trasportano in carrozze cellulari o, in mancanza di queste, in vetture di terza classe preferibilmente a compartimenti chiusi fino al soffitto. L'Amministrazione ferroviaria, d'accordo con l'Autorità governativa interessata, stabilirà i treni ed i giorni nei quali è ammessa l'effettuazione di tali trasporti.

Quando si dovesse far uso di carrozze senza compartimenti chiusi fino al soffitto, i detenuti debbono essere collocati in uno dei compartimenti laterali, lasciando vuoto quello attiguo.

Ai carabinieri che scortano detenuti o che tornano dall'averli scortati compete il diritto di portare le armi cariche.

3. *Prezzi.* — I prezzi per viaggiatore e per chilometro sono quelli della tariffa ridotta del 70 %.

(1) Oltre che nei viaggi *per servizio*, la riduzione è ammessa nei seguenti casi di viaggi, a spese dello Stato, degli agenti di custodia:
— nei viaggi per trasloco;
— nei viaggi *per recarsi al domicilio eletto* in seguito a cessazione dal servizio per collocamento a riposo o per altri motivi, purchè i viaggi al nuovo domicilio abbiano luogo entro i periodi di tempo stabiliti dai regolamenti del Corpo ed a condizione che sia accordata la pensione o la indennità;
— nei viaggi *per ragioni di salute, o per recarsi al Consiglio di disciplina o per andare a subire la visita medica* di riforma, o *per raggiungere la residenza* assegnata in seguito a nuova nomina o riammissione in servizio.

(2) La concessione è applicabile anche alle religiose, vestite dell'abito dell'ordine a cui appartengono, per i viaggi di accompagno delle minorenni traviate o pericolanti da ricoverare a cura della P. S. in istituti di emenda.

4. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione delle riduzioni, i viaggiatori debbono presentare alle stazioni la richiesta di cui al modello allegato rilasciata dalle Amministrazioni centrali dello Stato o dai dipendenti uffici a ciò autorizzati.

Nei casi di viaggio in posti di 2ª classe, in vetture cellulari od in compartimenti interi, occorre un'apposita annotazione sulla richiesta.

5. *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario, i viaggiatori debbono esibire il tagliando *B* della richiesta di riduzione, debitamente vidimato dalla stazione di partenza.

Gli indigenti devono, inoltre, esibire il « foglio di via » loro rilasciato dalla Autorità di pubblica sicurezza.

6. *Reclami.* Gli eventuali reclami devono essere inviati per mezzo delle Amministrazioni centrali dello Stato.

TRASPORTO DELLE COSE.

A — Trasporti a bagaglio.

7. *Limiti.* — Sono ammessi al trasporto a bagaglio:

a) gli oggetti di pertinenza degli agenti del Corpo di P. S. e degli agenti di custodia, nei casi di trasloco o di raggiungimento del domicilio eletto in seguito a cessazione dal servizio, fino al limite massimo di kg. 80 per gli agenti celibi e di kg. 400 per agenti ammogliati o vedovi con prole;

b) i corpi di reato, quando non eccedano il peso di kg. 100 per spedizione e non siano costituiti da cose escluse dall'art. 6 § 3 delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose »;

c) gli oggetti di pertinenza dei detenuti, quando per peso o per volume superino i limiti ammessi pel trasporto nelle carrozze;

d) il materiale sanitario della Direzione Generale della Sanità pubblica di cui al successivo articolo 9, in quanto ne sia possibile il carico in bagagliaio e nei soli casi di particolare urgenza.

8. *Prezzi.* — I prezzi applicabili sono quelli delle classi competenti ridotti del 25 %. Le eventuali eccedenze rispetto ai limiti di peso indicati sub *a*) vengono tassate in base alle tariffe ordinarie senza alcuna riduzione.

B — Trasporti a grande velocità.

9. *Limiti.* — Sono ammesse al trasporto a grande velocità in base alla presente concessione le cose seguenti:

Corpi di reato (compreso il bestiame);
Recipienti vuoti usati (botti, barili, casse, sacchi);
Registri e stampati in genere;
Stampati o libri delle biblioteche governative;
Stampati di progetti voluminosi, modelli e campioni di materiali scambiati fra la biblioteca del Ministero dei lavori pubblici e gli uffici del Genio civile;
Carta bianca rigata ed intestata; carta e cartoni da imballaggio;
Buste ed oggetti di cancelleria;
Documenti contabili spediti da uno ad altro ufficio governativo;
Gommelina o destrina;
Materiali o pezzi di macchine, spediti per conto del Ministero delle finanze e destinati ai servizi delle tasse di fab-

bricazione e delle torpediniere adibite alla vigilanza finanziaria, nonchè ai servizi dei Monopoli di Stato dei sali e tabacchi;

Materiale metrico (misure di lunghezza, di capacità, di peso); bilancie di varia grandezza; accessori per la verificazione e per la bollatura degli strumenti di misura scambiati fra il laboratorio centrale metrico del Ministero delle corporazioni e gli uffici metrici provinciali dello Stato (1) (3);

Strumenti, oggetti topografici ed altro materiale catastale da campagna (2) (3);

Piombi e lamine, per uso delle Dogane e dei servizi dei Monopoli di Stato dei sali e tabacchi;

Carta bollata, marche da bollo, francobolli, cartoline postali;

Sali e tabacchi, tanto greggi che lavorati;

Numerario di qualunque specie;

Materiale sanitario della Direzione generale della Sanità pubblica, e cioè:

a) materiale da ricovero, oggetti di arredamento, effetti letterecci ed effetti di corredo personale;

b) presidi medici, farmaceutici e chirurgici, materiali da laboratorio;

c) sezioni volanti di laboratorio batteriologico e di laboratorio chimico;

d) materiale per disinfezioni e disinfettanti.

N.B. — Sono ammessi al trasporto a prezzo ridotto anche altre cose del genere di quelle sopra indicate, di spettanza delle pubbliche amministrazioni.

10. *Prezzi.* — I prezzi applicabili sono quelli delle tariffe ordinarie ridotti del 25 %.

C — Trasporti a piccola velocità.

11. *Limiti.* — Sono ammesse al trasporto a piccola velocità in base alle presente concessione le cose seguenti:

Tabacchi lavorati, comprese le spuntature di sigari, ecc., gli avanzi di lavorazione ed il tabacco semi-lavorato;

Polvere antisettica; estratto di tabacco; polvere di assenzio, spedita dalla R. Manifattura dei tabacchi di Roma ai depositi per la sofisticazione del sale; farine;

Tabacchi in foglie, costole e ritagli delle foglie;

Sale comune, macinato, raffinato o sofisticato (4);

Sacchi vuoti e tele usate da imballaggio;

Recipienti vuoti usati (botti, barili, casse);

Materiale sanitario della Direzione generale della Sanità pubblica, di cui al precedente articolo 9.

12. *Prezzi.* — I prezzi applicabili sono quelli delle tariffe ordinarie ridotti del 25 %.

13. *Materiale dello Stato per le linee telegrafiche.* — Per i trasporti tanto a grande quanto a piccola velocità del materiale dello Stato per le linee telegrafiche si applicano le tariffe, condizioni e norme risultanti dalla Convenzione 10 marzo 1886 fra l'Amministrazione telegrafica e quella ferroviaria.

14. *Documenti di riduzione.* — Le richieste sono rilasciate dalle Amministrazioni centrali dello Stato o dai dipendenti uffici a ciò autorizzati.

Sulle lettere di vettura deve, di regola, figurare come mittente o come destinatario un ufficio governativo. Può tuttavia essere mittente o destinatario un funzionario governativo nel qual caso tale sua qualità deve tassativamente risultare sul documento di trasporto.

Per le spedizioni di generi di monopolio destinati ad uffici o magazzini di vendita può figurare come mittente la persona che, in base alle comunicazioni degli uffici del monopolio agli organi ferroviari locali, risulti accreditata per il prelevamento dei generi. Per queste spedizioni deve essere consegnata, insieme con la richiesta di riduzione e coi documenti ordinari di trasporto, la bolletta di spedizione W N. 3 conforme al modello allegato, la quale deve scortare le spedizioni.

15. *Pagamento delle tasse di trasporto.* — Le spedizioni debbono essere eseguite in porto affrancato.

16. *Norme speciali per i trasporti di numerario* (1).

a) Per i trasporti di numerario anche se scortati dalla forza pubblica debbono osservarsi le stesse norme e cautele prescritte pei valori spediti dai privati.

b) I trasporti di numerario vengono effettuati coi treni stabiliti dalla Amministrazione ferroviaria pei consimili trasporti per conto dei privati.

c) Quando le spedizioni di numerario debbono essere scortate dalla forza armata, ne deve essere fatta annotazione sulla richiesta e gli agenti di scorta vengono muniti della richiesta apposita (art. 4).

Pei viaggi della scorta vegga si gli articoli 2 e 3.

d) La Regia zecca, l'Ufficio di controllo presso la Tesoreria centrale e le Sezioni del tesoro istituite presso le Intendenze di finanza sono autorizzate ad emettere le richieste per i trasporti di numerario, nonchè dei recipienti vuoti che servono al trasporto del medesimo, in partenza o in destinazione alla Regia zecca, alla Tesoreria centrale o alle Sezioni di Regia tesoreria provinciale esercite dalla Banca d'Italia, o agli stabilimenti della Banca medesima fuori dei capoluoghi di provincia, tanto se i trasporti si effettuano per diretto ordine del Tesoro, quanto se vengono eseguiti per il servizio di Regia tesoreria provinciale.

e) Tanto le spedizioni di numerario dirette alla Tesoreria centrale od alla Zecca, quanto quelle dirette alle Tesorerie provinciali esercite dalla Banca d'Italia, si accettano soltanto con la dichiarazione di consegna « in stazione ».

f) La consegna in arrivo (stazione) delle spedizioni dirette alla Tesoreria centrale od alla Zecca, siano esse eseguite dallo Stato in base alla presente concessione, o da altri a tariffa ordinaria, deve essere fatta, di regola, al tesoriere *in concorso del controllore,* verso ricevuta di entrambi.

---

(1) Escluso qualsiasi istrumento od oggetto di precisione, come i campioni speciali di misura e simili.

(2) Escluso qualsiasi istrumento od oggetto di precisione, quelli geodetici in genere, i teodoliti, i tacheometri, i cleps e simili.

(3) Le spedizioni degli strumenti ed oggetti topografici e degli strumenti ed oggetti costituenti il « materiale metrico » si eseguiscono a rischio e pericolo delle amministrazioni governative interessate, non assumendo la ferrovia alcuna responsabilità per gli eventuali guasti che tali strumenti ed oggetti subissero durante il trasporto.

(4) Sotto la denominazione di « sofisticato » s'intendono comprese tutte le qualità di sale non commestibile (sale pastorizio, salaccio, ecc.).

(1) Pel numerario in grosse partite richiedenti l'impiego di apposito carro debbono adoperarsi esclusivamente carri non aventi ribalte. La quantità, la data ed il numero dei piombi debbono essere indicati sui documenti di trasporto.

Durante la sosta dei carri nelle stazioni di partenza, di transito, di diramazione e di arrivo, il capo stazione deve farli sorvegliare dal dipendente personale, anche se scortati dalla forza armata. Lungo il viaggio i conduttori, ad ogni fermata, debbono assicurarsi della incolumità dei piombi, e provvedere, d'accordo col capo stazione, per la rigorosa sorveglianza del carro.

Può anche essere fatta ai loro incaricati, purchè muniti, di volta in volta, di apposita delegazione d'ufficio, firmata tanto dal tesoriere, quanto dal controllore; ma a condizione che le tesorerie abbiano fatto riconoscere in precedenza alla ferrovia le generalità e le firme dei suddetti incaricati.

g) La consegna in arrivo (stazione) delle spedizioni dirette alle Tesorerie provinciali presso la Banca d'Italia (comma *d*) deve essere fatta, di regola al capo della rispettiva Sezione di tesoreria, od anche ad uno o più impiegati della Banca d'Italia — purchè muniti, volta per volta, di una delegazione scritta dal direttore della rispettiva succursale della Banca d'Italia, e, per Roma, del capo della Sezione di tesoreria — ma alla tassativa condizione che i Direttori delle succursali della Banca d'Italia, e, per Roma, il capo della Sezione di tesoreria, abbiano fatto conoscere in precedenza alla ferrovia le generalità e le firme degli impiegati suddetti.

17. *Assegni e spese anticipate.* — Gli assegni e le spese anticipate sono ammessi soltanto sulle spedizioni eseguite direttamente dagli Uffici governativi, cioè senza l'intervento di appaltatori.

18. *Reclami.* — Gli eventuali reclami devono essere inviati per mezzo delle Amministrazioni centrali dello Stato.

TAGLIANDO A

CONCESSIONE SPECIALE B

Trasporti per conto dello Stato

VIAGGIATORI

(Tariffa ridotta del 70 %)

(1) *Ministero*...

RICHIESTA N.............

Viaggio { *dalla stazione di*.......... } *via*.................
{ *alla stazione di*........... }

di numero (2) ______ persone nominate a tergo e viaggianti in 3ª classe con treni accelerati, omnibus o misti.

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione, e che il viaggio si effettua per il seguente motivo: (3).....................

....

Bollo d'ufficio

(4)......... *li*......... *19*..... *Anno*.....

(5) ....

ANNOTAZIONI

....

....

....

....

Rilasciato il biglietto N.....

Bollo composto della biglietteria

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. — I viaggiatori debbono sempre essere muniti durante il viaggio del tagliando *B* della presente richiesta.

(1) Ufficio che rilascia la richiesta. — (2) In tutte lettere. — (3) Per servizio di P. S. per scorta; per traduzione; ecc. — (4) Luogo e data del rilascio. — (5) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenersi dal bigliettario della stazione di partenza

TAGLIANDO B

CONCESSIONE SPECIALE B

Trasporti per conto dello Stato

VIAGGIATROI

(Tariffa ridotta del 70 %)

(1) *Ministero*...

RICHIESTA N.............

Viaggio { *dalla stazione di*.......... } *via*.................
{ *alla stazione di*........... }

di numero (2) ______ persone nominate a tergo e viaggianti in 3ª classe con treni accelerati, omnibus o misti.

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione, e che il viaggio si effettua per il seguente motivo: (3).....................

....

Bollo d'ufficio

(4)......... *li*......... *19*..... *Anno*.....

(5) ....

ANNOTAZIONI

....

....

....

....

Rilasciato il biglietto N.....

Bollo composto della biglietteria

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. — I viaggiatori debbono esibire durante il viaggio il presente tagliando ad ogni richiesta del personale ferroviario.

(1) Ufficio che rilascia la richiesta. — (2) In tutte lettere. — (3) Per servizio di P. S.; per scorta; per traduzione; ecc. — (4) Luogo e data del rilascio. — (5) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da restituirsi vidimato dalla biglietteria ai viaggiatori

(*Recto*)

(Carta color arancione).

CONCESSIONE SPECIALE B

Trasporti per conto dello Stato

SPEDIZIONI A BAGAGLIO

Ministero ....

(1)..

RICHIESTA N............ REGISTRO N............

Trasporto da .... *a* ....

Quantità dei colli	Qualità dell'imballaggio	CONTENUTO DEI COLLI	Peso in kg.	*AVVERTENZE* (2)

Bollo d'Ufficio

(3) .... *li*................ *19*..... *Anno*.....

Il (4) ....

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione col N. ....

(1) Ufficio che rilascia la richiesta. — (2) Indicare se trattasi di bagaglio degli Agenti di P. S. e degli agenti di custodia, o dei detenuti o di corpi di reato; nel primo caso nominare il proprietario del bagaglio, indicando se è celibe, od ammogliato, o vedovo con prole. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenere dalla stazione di partenza

(*Ufficio*) ....

TAGLIANDO DELLA RICHIESTA N. .... (**BAGAGLI**)

Trasporto da .... *a* ....

Quantità dei colli	Qualità dell'imballaggio	CONTENUTO DEI COLLI	Peso in kg.	*ANNOTAZIONI*

Bollo composto della stazione

Riscosse L. ....

Da restituirsi al porgitore

(Carta color arancione).

CONCESSIONE SPECIALE B

Trasporti per conto dello Stato

SPEDIZIONI A GRANDE ED A PICCOLA VELOCITÀ

Ministero ....

(1) .... (2) ....

RICHIESTA N. .... REGISTRO N. ....

Trasporto da .... *a* .... *a* (3) .... *velocità*

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli — Numero dei capi di bestiame	QUALITÀ DEI COLLI e loro contenuto — Specie del bestiame	MARCHE e numeri dei colli	PESO in chilogrammi	VALORE dichiarato

N. B. - Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate sulla lettera di vettura.

Bollo d'Ufficio

(4) .... *li* .... *19* ... *Anno* ....

Il (5) ....

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione col N. ....

(1) Ufficio mittente (che rilascia la richiesta). — (2) Ufficio destinatario della spedizione. — (3) *Grande o piccola.* — (4) Luogo e data del rilascio. — (5) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da allegare al documento di trasporto

(Carta color arancione).

MOD. W N. 3.

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

BOLLETTA DI SPEDIZIONE

(1)..

in ....

N. .... *il* .... *19*........

L'ufficio Vendita / *o* / *Il Magazzino* *di* ....

e per esso l'incaricato per la spedizione Sig. ....

ha caricato la quantità di ....

come appresso in N. .... *colli marcati giusta* ....

.... *ben condizionati, per condurli e*

consegnarli direttamente al ....

....

nel termine di giorni ....

Marca quantità e specie dei colli	SPECIE E QUALITÀ del genere	PESO	
		lordo	netto

IL CAPO DELL'UFFICIO VENDITA O DEL MAGAZZINO MITTENTE

....

L'INCARICATO PER LA SPEDIZIONE

....

(1) Ufficio e località.

(*Recto*)

UFFICIO DI ....

In ....

Dichiarasi che l'incaricato per la spedizione Signor ....

....

ha oggi consegnati i colli di cui retro, stati riconosciuti nel peso lordo di ....

.... *ed a netto*

di .... *e che nulla osta al pagamento*

del trasporto di (1) ....

.... *19*..... *Anno* ......

Il ....

(1) In caso di mancanza, avarie o ritardi, si interlineeranno le parole « *nulla osta al pagamento del trasporto* » e si aggiungeranno le altre: « *venne redatto il processo verbale rimesso alla Direzione Generale della Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con Nota N....... del.......* ».

(*Verso*)

CONCESSIONE SPECIALE C.

Impiegati dello Stato.

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata al personale delle Amministrazioni dello Stato, della Real Casa e delle Case dei Reali Principi, ed alle famiglie, nei viaggi che vengono effettuati:

a) dal titolare della concessione, di prima o di nuova nomina, e dalla famiglia — per recarsi alla residenza assegnata;

b) dal titolare — per missione;

c) dal titolare, in attività di servizio, e dalla famiglia — per trasferimento;

d) dal titolare, che per qualsiasi motivo (eccetto che per destituzione o altro provvedimento equivalente) cessa temporaneamente o definitivamente dal servizio, e dalla famiglia — per recarsi al luogo eletto per domicilio, purchè il viaggio si compia entro due anni dalla data della cessazione dal servizio;

e) dal titolare, che dalla disponibilità o dall'aspettativa viene richiamato in servizio, e dalla famiglia — per recarsi alla destinazione assegnata;

f) dal titolare, in attività di servizio o in aspettativa per infermità provenienti dal servizio, e dalla famiglia — per conto particolare;

g) dalla famiglia in caso di morte del titolare — per recarsi al luogo eletto per domicilio, purchè il viaggio si compia entro due anni dalla data della morte.

La concessione è eccezionalmente accordata anche a taluni Dignitari di Stato e di Corte, rivestiti di speciali cariche designate all'Amministrazione ferroviaria, ed alle famiglie.

2. *Limiti.* — La concessione si applica:

a) per coloro che in base alle disposizioni in vigore rivestono la qualità di impiegati, agenti od operai statali, *ordinari* (in prova o stabili) e *straordinari* (avventizi, incaricati, supplenti e simili), prestano servizio esclusivamente per lo Stato e sono retribuiti con stipendio o salario dallo Stato stesso;

b) per le seguenti persone di famiglia, a condizione che siano abitualmente conviventi col titolare della concessione e prevalentemente (1) a carico del medesimo:

moglie (2), figli celibi di età non superiore ai 25 anni compiuti, figli celibi anche di età superiore ai 25 anni nei casi di comprovata, assoluta e permanente inabilità al lavoro (3), figlie nubili o vedove, padre, madre, fratelli (germani) celibi minorenni, sorelle (germane) nubili o vedove, figliastri celibi minorenni, figliastre nubili o vedove, nutrici in accompagnamento di bambini lattanti (figli e figlie, figliastri e figliastre del titolare della concessione), persone di servizio in numero di una per tutti od anche di due per i funzionari dei gradi 6°, 7°, 8° del gruppo *A* e di tre per i funzionari dei gradi 1°, 2°, 3°, 4°, 5° dello stesso gruppo (R. decreto n. 2395 dell'11 novembre 1923).

Sotto la denominazione di figli s'intendono compresi anche i legittimati, i naturali riconosciuti e gli adottivi.

Le persone di servizio sono soltanto quelle salariate che prestano opera manuale e fanno servizio continuativo (camerieri, domestici, fantesche, bambinaie, governanti, autisti e simili) esclusi i precettori, le istitutrici e simili. Si ammette che le persone di servizio possano eventualmente essere parenti del titolare della concessione; per conseguenza anche una sua parente (1) non contemplata fra i parenti indicati al comma *b)* quando sia con lui convivente e a di lui carico e attenda alle funzioni di domestica, può fruire della riduzione.

Le persone suindicate, quando si recano a convivere stabilmente col titolare della concessione rimanendovi a suo carico, sono considerate, pel viaggio che all'uopo compiono, come già facenti parte della famiglia.

Inoltre le dette persone si considerano conviventi col titolare della concessione anche quando questi, per ragioni di servizio, si trovi fuori residenza o, pure essendo nella stessa residenza della famiglia, debba alloggiare nei locali dell'ufficio, delle scuole, ecc.

All'obbligo della convivenza è fatta eccezione per i figli, le figlie, i figliastri, le figliastre, i fratelli e le sorelle che, per ragioni di studio, debbano risiedere in località diversa da quella del titolare della concessione, nonchè per le nutrici.

Nel caso di separazione legale dei coniugi, la moglie conserva il diritto al trasporto a tariffa ridotta, quando la separazione sia stata pronunciata per colpa del marito.

I figli, le figlie, i figliastri e le figliastre che rimangono a carico del titolare della concessione, ma che convivono con l'altro dei coniugi, i quali sieno per qualunque motivo legalmente separati, conservano pure il diritto al trasporto a tariffa ridotta.

Gli *straordinari* e le loro famiglie possono fruire della concessione nei viaggi per conto particolare soltanto dopo un anno di servizio prestato senza interruzione.

3. *Prezzi.* — Si applica la metà del prezzo computato sulla « Tariffa ordinaria a base differenziale per i viaggi di corsa semplice con treni di qualsiasi categoria » (2).

4. *Classi di viaggio.* — Talune categorie di basso personale, e rispettive persone di famiglia, possono, a giudizio delle singole Amministrazioni, essere escluse dalla prima classe. Per queste categorie gli uffici incaricati del rilascio dei documenti di viaggio apporranno sui cartoncini dei libretti e sulle richieste un timbro ad umido con la scritta « *esclusione dalla prima classe* ».

5. *Documenti di riduzione - Identificazione personale.* — I documenti di viaggio sono forniti dall'Amministrazione, cui appartengono i titolari della concessione, alle dipendenti autorità e da queste rilasciati a coloro che ne hanno titolo, secondo le norme stabilite dall'Amministrazione stessa.

I documenti da presentarsi (vedi modelli allegati), per ottenere il trasporto in base alla tariffa ridotta sono, secondo i casi, i seguenti:

a) lo scontrino di libretto di Mod. *A* — per il titolare della concessione;

b) lo scontrino di libretto Mod. *A-bis* — per una o più persone di famiglia;

c) la richiesta Mod. *D* — pel titolare della concessione o per una o più persone di famiglia.

I viaggiatori per provare, a domanda del personale ferroviario, la loro identità ed il loro titolo alla tariffa ridotta devono esibire, secondo i casi, il libretto di viaggio o la tessera personale di riconoscimento di cui ai modelli allegati.

---

(1) Le norme particolari per stabilire la *prevalenza* del carico saranno indicate dall'Amministrazione ferroviaria alle singole Amministrazioni statali.

(2) Per la moglie il carico si presume sempre.

(3) Questa particolare condizione deve essere fatta risultare dai documenti di viaggio di cui all'art. 5.

(1) Ovvero, eccezionalmente, un parente.

(2) L'Amministrazione ferroviaria ha facoltà in determinate contingenze di distribuire eccezionalmente biglietti di doppia corsa (andata-ritorno) il prezzo dei quali si computa raddoppiando quello ridotto stabilito per il viaggio di corsa semplice; tali biglietti possono avere validità minore di quella normale.

L'iscrizione del numero del libretto sul cartoncino, sul frontespizio degli scontrini e su questi ultimi, deve aver luogo, sotto la responsabilità di chi firma i cartoncini e i frontespizi stessi, prima del loro rilascio ai richiedenti. Avvenendo cambiamenti nella famiglia del titolare della concessione, o cessando, per taluno dei componenti, le condizioni di convivenza, di carico, di età o di stato civile, il titolare stesso deve darne immediato avviso ai rispettivi uffici, per le variazioni da farsi nello stato di famiglia esistente presso gli uffici stessi ed in quello inserito nei libretti.

Chi vidima lo stato di famiglia annesso al libretto modello *A-bis* deve preventivamente accertarsi, sotto la sua personale responsabilità ed, ove occorra, in base a documenti ufficiali, che sussista il diritto alla riduzione.

Salvo le eccezioni di cui appresso, i titolari della concessione e le loro famiglie possono essere muniti di libretto e di fascicoli di scontrini. Per conseguenza, queste persone possono fare uso degli scontrini ed esse, se momentaneamente ne fossero sprovviste o non potessero servirsene, possono fare uso invece delle richieste.

Gli *straordinari* e le loro famiglie possono essere muniti di libretto e di fascicoli di scontrini soltanto dopo un anno di servizio prestato senza interruzione; durante il primo anno di servizio, nei viaggi che dovessero compiere, esclusi quelli per conto particolare, devono fare uso delle richieste e della tessera di riconoscimento.

I titolari della concessione che abbiano soltanto persone di servizio, e non altre persone di famiglia, ammesse alla tariffa ridotta della concessione stessa, non possono essere muniti di libretto per le dette persone di servizio; queste debbono fare uso delle richieste e della tessera di riconoscimento.

Le parenti domestiche debbono fare uso del libretto di famiglia e dei relativi scontrini, ovvero della tessera di riconoscimento e della richiesta, alla stessa guisa delle vere e proprie persone di servizio, e come tali soltanto sono inscritte e dichiarate nei detti documenti.

Le persone di cui al terz'ultimo e penultimo capoverso dell'art. 2 debbono fare uso delle richieste e della tessera di riconoscimento; quest'ultima, se il titolare della concessione non voglia firmarla, viene firmata, in sua vece, dal capo dell'ufficio emittente.

Gli scontrini dei libretti debbonsi compilare anche nella matrice e presentare al bigliettario uniti al libretto; quelli inesattamente od irregolarmente compilati debbono dal viaggiatore essere annullati e sostituiti da altri completamente regolari.

Gli scontrini dei libretti pel titolare della concessione non possono essere adoperati dalle persone di famiglia; nè quelli per la famiglia dal titolare.

I documenti di viaggio debbono essere firmati e bollati dalle competenti autorità. Gli scontrini dei libretti debbono essere firmati dal titolare dei libretti stessi. In caso di assenza del titolare, gli scontrini dei libretti Mod. *A-bis* possono essere firmati dalla moglie e da altra persona di famiglia purchè maggiorenne.

Non può essere rilasciato più di un fascicolo di scontrini per volta; e, prima del rilascio di un nuovo fascicolo, vengono ritirate le matrici di quello esaurito ed il relativo frontespizio.

Nel caso di smarrimento del libretto di viaggio, il titolare, a scanso di eventuali responsabilità per uso indebito che altri potrebbe fare del documento, deve tosto informarne, oltrechè l'Amministrazione ferroviaria per mezzo delle stazioni, anche il competente Ministero, per mezzo dell'autorità dalla quale egli dipende.

Indipendentemente dall'avviso dato direttamente dagli interessati, il Ministero suddetto partecipa all'Amministrazione ferroviaria lo smarrimento del libretto stesso.

Ugualmente viene provveduto pei libretti ritrovati.

Fino a che non è dichiarato lo smarrimento, il titolare del documento smarrito è responsabile dei danni derivanti dall'uso che altre persone ne possano fare.

I libretti di viaggio e le tessere personali di riconoscimento valgono per cinque anni dalla data del loro rilascio. Scaduto tale termine, i detti documenti sono di cinque in cinque anni sostituiti o aggiornati con la dichiarazione che il titolare ne ha ancora diritto seguita dalla data e dalla firma dell'autorità da cui il titolare dipende ed autenticata con il bollo d'ufficio.

I fascicoli di scontrini, invece, non hanno scadenza e possono quindi essere utilizzati fino ad esaurimento del fascicolo.

6. *Restituzione dei libretti e dei fascicoli di scontrini.* — Coloro che cessano temporaneamente dal servizio, esclusi quelli collocati in aspettativa per infermità provenienti dal servizio, debbono restituire ai capi d'ufficio i libretti ed i fascicoli di scontrini, sì proprii che della famiglia, che potranno poi riavere quando riprenderanno servizio. Coloro che cessano definitivamente dal servizio debbono, per mezzo dei capi d'ufficio, restituire i libretti ed i fascicoli di scontrini, sì proprii che della famiglia, al Ministero che li fornì, il quale trattiene ed annulla i libretti ed i fascicoli di scontrini delle famiglie e restituisce ai titolari, quando ne facciano domanda, il loro libretto personale, previo ritiro del fascicolo di scontrini ed annullamento del cartoncino mediante apposizione, sul recto di esso, di un bollo ad umido con la parola « *annullato* ».

Analogamente viene praticato per i libretti ed i fascicoli di scontrini di famiglia, quando non vi sia più alcun componente di essa che ne abbia diritto.

I capi d'ufficio debbono provvedere al ritiro dei libretti e dei fascicoli di scontrini in caso di decesso dei titolari e trasmetterli al competente Ministero.

I capi d'ufficio debbono pure provvedere al ritiro dei libretti e dei fascicoli di scontrini in caso di sospensione temporanea dal beneficio della riduzione trattenendoli fino a che gli interessati non vengano riammessi al beneficio stesso.

7. *Reclami.* — Qualsiasi reclamo contro addebiti, per rimborsi, ecc. deve essere inviato per mezzo dell'ufficio da cui il reclamante dipende. L'ufficio stesso prende cognizione dei singoli reclami e manda ai competenti uffici ferroviari soltanto quelli che giudica fondati e che sono debitamente documentati.

LIBRETTO PERSONALE DEGLI IMPIEGATI

Modello della copertina di pelle del Libretto Mod. A

ESTERNO

STRADE FERRATE ITALIANE

Concessione speciale C

IMPIEGATI DELLO STATO

MINISTERO

0000

N. B. – Invece di *Ministero* figurerà, quando del caso, *Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Senato del Regno, Camera dei Deputati,* ecc.

INTERNO
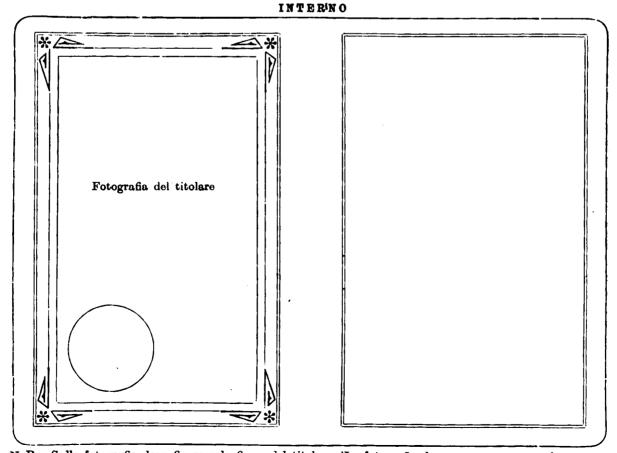
N. B. – Sulla fotografia deve figurare la firma del titolare. La fotografia deve essere a mezzo busto con l'immagine della testa dell'altezza di almeno un centimetro.

(Pelle color marrone).

LIBRETTO PERSONALE DEGLI IMPIEGATI

Modello del cartoncino

connesso alla copertina di pelle

recto

IMPIEGATI DELLO STATO

Ministero ....

Libretto N...............

Signor..............................

(qualifica) ....

....

.... *li*.............. *19*......... - *Anno* ......

VISTO **Firma dell' impiegato**

Il ....

....

NB. Invece di *Ministero* figurerà, quando del caso, *Consiglio di Stato*; *Corte dei Conti*; *Senato del Regno*; *Camera dei Deputati, ecc.*

verso

VARIAZIONI

relative a promozioni e cambi d'ufficio

Addì .... *19*......... - *Anno*......

....

Il..............................

Addì .... *19*......... - *Anno*......

....

Il..............................

Addì .... *19*......... - *Anno*......

....

Il..............................

Addì .... *19*......... - *Anno*......

....

Il..............................

Modello degli scontrini

Frontespizio

Ministero ....

Libretto N...............

Signor..............................

(qualifica) ....

....

.... *li* .... *19* ....

Visto: Il..............................

....

recto Scontrino

SCONTRINO N. 000

BIGLIETTI DI .... CLASSE

Li.............. *19*..........

da.............. *a*..............

(*Concessione speciale* C)

Ministero ....

LIBRETTO SCONTRINO

N........... *N.*..........

VIAGGIO

da ....

a..............................

via..............................

in classe ....

Li .... *19* ......

Firma dell' impiegato

....

verso

Emesso il biglietto

N. ....

....

Bollo composto della stazione

NB. Invece di *Ministero* figurerà, quando del caso, *Consiglio di Stato; Corte dei Conti; Senato del Regno; Camera dei Deputati, ecc.*

(Recto del cartoncino, frontespizio, e recto dello scontrino color camoscio).

LIBRETTO PER LE FAMIGLIE DEGLI IMPIEGATI

Modello della copertina di tela del Libretto A bis

ESTERNO
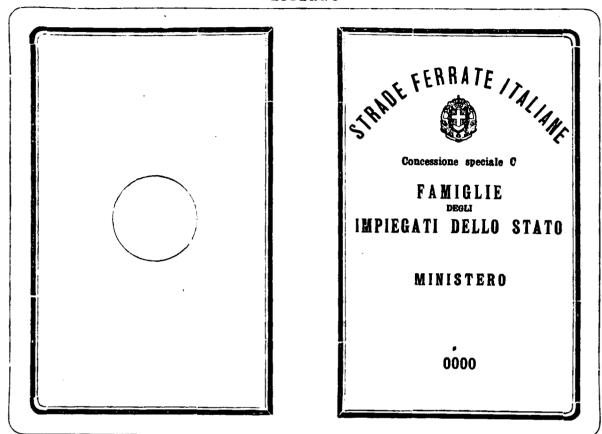
N. B. - Invece di *Ministero* figurerà, quando del caso, *Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Senato del Regno, Camera dei Deputati, ecc.*

INTERNO
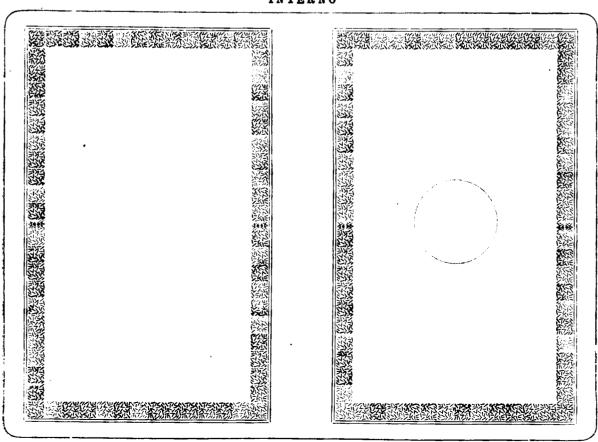
(Tela color rosso).

LIBRETTO PER LE FAMIGLIE DEGLI IMPIEGATI

Modello del cartoncino

Inserito nella copertina di tela

ESTERNO

Persone di servizio				
Cognome e Nome	Anno di nascita	Data delle variazioni	Visto (1)	

(1) Ogni variazione deve essere autenticata dal visto del competente capo d'ufficio

FAMIGLIE DEGLI IMPIEGATI

DELLO STATO

Ministero ....

Libretto N. ......

STATO DI FAMIGLIA

del Signor ....

(qualifica) ....

....

li........... *19*.... *Anno*..

Firma dell'impiegato ....

Visto, il...............

....

NB. Invece di *Ministero* figurerà, quando del caso, *Consiglio di Stato; Corte dei Conti; Senato del Regno; Camera dei Deputati ecc.*

INTERNO

Persone di famiglia conviventi ed a carico (Per le persone di servizio veggasi prospetto in quarta pagina)	Grado di parentela con l'impiegato	Data di nascita dei figli figliastri e fratelli

Firma delle persone contronominate	Data delle variazioni (1)

(1) Ogni variazione deve essere autenticata dal visto del competente capo d'ufficio.

N.B. L'iscrizione della *data di nascita* è obbligatoria pei figli, figliastri e fratelli, ma non per le *figlie, figliastre* e *sorelle*, le quali sono ammesse al ribasso senza condizioni di età.
Dall'obbligo della *firma* sono esonerati i ragazzi di età inferiore ai 7 anni.
Il primo elenco degli iscritti, ed ogni successiva aggiunta, debbono essere seguiti da una *riga di chiusura*.

(Frontespizio del cartoncino color camoscio).

LIBRETTO PER LE FAMIGLIE DEGLI IMPIEGATI

Modello degli scontrini.

FRONTESPIZIO

Ministero ....

Libretto N. ....

FAMIGLIA

del Signor ....

(qualifica) ....

....

.... *li* .... *19* ...... · *Anno* ......

Visto: il ....

....

NB. - Invece di *Ministero* figurerà, quando del caso, *Consiglio di Stato; Corte dei Conti; Senato del Regno; Camera dei Deputati, ecc.*

SCONTRINO

recto

SCONTRINO N. 000 *Li* .... *19* ......

BIGLIETTI DI ...... CLASSE *da* .... *a* ....

Ministero .... *(Concessione speciale C)*

Libretto N. .... *Scontrino N.* ....

Viaggio *da* .... *a* .... *via* ....

Nomi e cognomi dei viaggiatori	Relazione di parentela o di servizio	Classe	Età dei figli figliastri o fratelli

Li .... **Firma dell'impiegato** ....

verso

Emesso il biglietto

N. ......

....

Bollo composto della stazione

NB. Invece di *Ministero* figurerà, quando del caso, *Consiglio di Stato; Corte dei Conti; Senato del Regno; Camera dei Deputati, ecc.*

(Frontespizio del cartoncino color camoscio).

MODELLO D.

CONCESSIONE SPECIALE C.

(Metà prezzo della tariffa ordinaria differenziale)

Impiegati dello Stato

Ministero ....

(1) ....

RICHIESTA N. ....

rilasciata al Sig.(2) ....

Viaggio { *dalla stazione di* .... / *alla stazione di* .... } *via* ....

di numero (3) .... *person*....

(4) .... (5) .... (6) ....

....

....

....

....

....

Dichiaro che i..... titolar..... della presente si trova..... nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo d'Ufficio

(7) .... *lì*............... *19*.... *Anno*....

IL (8) ....

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Rilasciato il biglietto N......

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.

2. I viaggiatori debbono sempre essere muniti del documento di identità personale prescritto dalla concessione.

(1) Titolo e sede dell'ufficio che rilascia la richiesta. — (2) Cognome, nome e qualifica dell'impiegato. (3) In tutte lettere. — (4) Cognome e nome delle persone che viaggiano, compreso l'impiegato, se esso pure deve viaggiare con la presente richiesta. — (5) Relazione di parentela o di servizio coll'impiegato; età dei figli, dei figliastri e dei fratelli. — (6) Classi di viaggio. — (7) Luogo e data del rilascio. — (8) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenersi dal bigliettario della stazione di partenza.

(Recto color camoscio).

MODELLO DELLA TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

Recto

CONCESSIONE SPECIALE C

VIAGGI DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO E DELLE LORO FAMIGLIE

Ministero ....

(1) ....

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

del .... *Sig.* ....

(2) { ....
....

.... *li* .... *19* .... *- Anno* ....

Il Capo ....

Firma del viaggiatore **Firma del titolare**

....

(1) Ufficio cui è addetto l'impiegato. — (2) Qualifica dell'impiegato, o, se trattasi di persona di famiglia relazione di parentela o di servizio con l'impiegato, a nome e qualifica di questo.

Verso

AVVERTENZE

Questa tessera è strettamente personale, deve essere esibita ad ogni domanda degli agenti ferroviari per giustificare l'acquisto ed il possesso del biglietto di viaggio a prezzo ridotto, non è valida se non bollata e firmata come richiede lo stampato, e sarà ritirata dagli agenti suddetti, con l'applicazione delle penalità regolamentari, se comunque corretta, alterata, falsificata o adoperata da persona diversa da quella cui è intestata.

Il viaggiatore deve, se richiesto, ripetere la sua firma in presenza degli agenti ferroviari in servizio.

(Recto del cartoncino.

CONCESSIONE SPECIALE I

Congressi, Esposizioni e Concorsi.

1. *Oggetto.* — La concessione si accorda in occasione di congressi, esposizioni e concorsi di carattere scientifico, artistico, religioso, industriale, sportivo e simili, che hanno luogo in Italia per discussioni, studi, mostre e gare d'interesse generale.

2. *Norme da osservare dai Comitati organizzatori.* — La domanda per ottenere la concessione — indirizzata alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato e redatta in carta da bollo — deve essere presentata dal Comitato organizzatore alla Prefettura della provincia nel cui territorio ha luogo la manifestazione, almeno un mese prima di quello stabilito per l'inaugurazione del congresso, dell'esposizione o del concorso, e deve essere corredata di un programma dettagliato dal quale risulti ben definito il carattere della manifestazione.

Nel caso di fiere ed esposizioni il Comitato deve inoltre dimostrare che la manifestazione sia stata autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 630.

Il Comitato invierà all'Amministrazione ferroviaria, almeno due giorni prima della data di decorrenza della concessione, un elenco nominativo in duplice copia delle persone che dovranno fruire dei ribassi, contenente tutte le indicazioni risultanti da apposito modello.

3. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti devono essere presentate le richieste conformi ai modelli allegati.

Dette richieste devono essere numerate progressivamente, e sono rilasciate e distribuite direttamente ed esclusivamente dal Comitato promotore del congresso, della esposizione o del concorso, essendo al medesimo vietato in modo assoluto di deferire in tutto od in parte tale incarico a sottocomitati regionali, ad uffici, agenzie, privati, ecc.

I. — Trasporti delle persone.

4. *Limiti.* — La concessione è limitata ai viaggi:

a) dei partecipanti ai congressi, sia che intervengano nelle discussioni, sia che assistano alle sedute perchè invitati in considerazione dell'ufficio che essi rivestono o delle loro qualità personali aventi attinenza con gli studi dei quali il congresso debba occuparsi;

b) dei partecipanti alle esposizioni e ai concorsi, sia in qualità di espositori e di concorrenti, sia in qualità di giurati, nonchè del personale tecnico incaricato della montatura e del collocamento delle cose da esporre e della loro smontatura ad esposizione terminata.

5. *Itinerario di viaggio e termini di tempo.* — Le persone suaccennate hanno titolo alla concessione per i viaggi di andata alla località dove si svolge la manifestazione e di ritorno dalla località stessa. È in facoltà dell'Amministrazione ferroviaria di autorizzare ai provenienti dall'estero il ritorno da un transito di confine o da un porto diverso da quello toccato nel viaggio di andata; di autorizzare l'applicazione della riduzione per i viaggi che si effettuino in comitiva durante lo svolgimento delle manifestazioni ed abbiano relazione con queste, come visite a stabilimenti industriali, ad istituti scientifici, a località d'interesse religioso, artistico, storico, ecc. e di autorizzare che i gitanti effettuino, direttamente dalla località oggetto della gita, il ritorno al punto di inizio del viaggio di andata al luogo della manifestazione. I viaggi debbono aver luogo nei termini di tempo che di volta in volta vengono stabiliti.

6. *Prezzi.* — I prezzi per viaggiatore e per chilometro sono quelli della tariffa ridotta del 30 % e si debbono pagare in partenza all'andata, anche per il viaggio di ritorno.

7. *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario il viaggiatore deve esibire la tessera d'invito o di ammissione al congresso, all'esposizione od al concorso. Tali tessere sono rilasciate e ditribuite direttamente ed esclusivamente dal Comitato promotore del congresso, della esposizione o del concorso, essendo al medesimo vietato in modo assoluto di deferire in tutto od in parte tale incarico a sottocomitati regionali, ad uffici, agenzie, privati, ecc.

Esse devono essere numerate progressivamente e con lo stesso numero della richiesta rilasciata al viaggiatore, devono indicare i termini di tempo stabiliti pei viaggi, essere convalidate con la firma e il bollo della Presidenza del Comitato e firmate dal viaggiatore stesso.

Vengono ritirate, nelle stazioni di partenza od in viaggio, le richieste ed i biglietti in possesso dei viaggiatori, i cui nomi non figurassero nell'elenco di cui all'art. 2; i viaggiatori stessi sono assoggettati al pagamento del biglietto a tariffa ordinaria.

II. — Trasporto delle cose.

8. *Limiti.* — La concessione è accordata:

a) limitatamente ai trasporti di andata, ai colombi viaggiatori destinati alle gare di volo;

b) limitatamente ai trasporti di ritorno:

1. Alle cose che hanno figurato ad una esposizione o ad un concorso;

2. Alle cose non accettate ad una esposizione o ad un concorso, sempre che la rifiutata ammissione risulti da annotazione del presidente del Comitato sulla richiesta di riduzione di cui all'art. 12;

3. Alle vetrine, ai chioschi, ai recipienti, ecc. di proprietà degli espositori e facenti parte delle loro mostre.

Sono invece esclusi dalla concessione gli oggetti, gli attrezzi e di materiali destinati all'impianto dei locali e dei fabbricati delle esposizioni, alla loro illuminazione ecc., come pure le cose destinate unicamente al consumo nel recinto delle esposizioni e che eventualmente fossero rispedite alle località di partenza.

9. *Prezzi e condizioni dei trasporti a bagaglio.* — Al trasporto a bagaglio sono ammessi in via normale i cani, i gatti e gli uccelli e, eccezionalmente, quelle cose che l'Amministrazione ferroviaria credesse di volta in volta ammettervi a norma dell'art. 6 delle Condizioni e Tariffe per il trasporto delle cose; nel loro trasporto di ritorno è accordata la riduzione del 50 % sui prezzi della tariffa ordinaria alle condizioni:

a) che i trasporti di andata siano stati eseguiti in base alla tariffa ordinaria senza riduzione;

b) che, nell'andata, il viaggiatore faccia bollare dall'ufficio bagagli la lettera di ammissione alla esposizione e annotare sulla medesima la data e il numero di registrazione della spedizione;

c) che, nel ritorno, il viaggiatore presenti la detta lettera di ammissione e la richiesta di riduzione rilasciata e firmata dal Comitato dell'esposizione, richiesta e lettera di ammissione che devono essere unite al foglio di via del bagaglio a giustificazione della riduzione.

Se i trasporti di ritorno sono eseguiti a grande od a piccola velocità, la riduzione del 50 % si applica sui prezzi delle

relative tariffe, quando siano state osservate le condizioni di cui ai precedenti comma.

10. *Colombi viaggiatori destinati alle gare di volo.* — Ai trasporti a bagaglio od a grande velocità dei colombi viaggiatori destinati alle gare di volo si applicano i prezzi della tariffa ordinaria con la riduzione del 25 %.

Per ottenere la riduzione gli speditori debbono presentare la richiesta conforme l'unito modello, rilasciata dalla Federazione Colombofila Italiana.

Le matrici delle richieste debbono, a fine d'anno, essere trasmesse all'Amministrazione ferroviaria.

11. *Custode dei colombi viaggiatori.* — Per ogni spedizione a carro, o da considerare come tale, di colombi viaggiatori, è ammesso un custode mediante pagamento di un biglietto di terza classe a metà del prezzo computato sulla « Tariffa ordinaria a base differenziale », purchè prenda posto nel carro bestiame.

Se in corso di viaggio il custode volesse prendere posto nelle carrozze di cui il treno fosse fornito, deve pagare, pel tratto fino a destinazione, il supplemento del prezzo ordinario di trasporto.

12. *Prezzi e condizioni dei trasporti a grande ed a piccola velocità.* — Le cose (merci, veicoli, bestiame, ecc.) di ritorno da una esposizione o da un concorso fruiscono della riduzione del 50 % sui prezzi delle tariffe ordinarie quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) che per il trasporto di andata siano stati applicati i prezzi delle tariffe ordinarie senza alcuna riduzione, e figuri come destinatario, il Comitato della esposizione o del concorso;

b) che nel trasporto di ritorno, figuri, come mittente, il Comitato della esposizione o del concorso, e, come destinatario, la persona o la ditta mittente della spedizione di andata;

c) che alla lettera di vettura che scorta il trasporto di ritorno siano allegati il bollettino di consegna o la lettera di vettura internazionale, che servirono per il trasporto di andata, nonchè la richiesta di riduzione rilasciata dal Presidente della esposizione o del concorso;

d) che il trasporto di ritorno segua la stessa via percorsa nell'andata; esso può essere effettuato a piccola od a grande velocità, ma in questo ultimo modo nel solo caso che pure a grande velocità sia stato inoltrato nell'andata;

e) che le cose siano spedite alla stessa stazione dalla quale ebbe luogo la spedizione di andata.

È ammesso che le cose rispedite al luogo di partenza siano in quantità inferiore a quelle che formarono oggetto della spedizione di andata, purchè dalla richiesta del Presidente del Comitato risulti che la parte mancante fu venduta dall'espositore.

13. *Termini di tempo.* — I trasporti debbono aver luogo, tanto nell'andata quanto nel ritorno, nei termini di tempo che di volta in volta vengono stabiliti e che debbono sempre risultare nelle richieste.

Il trasporto di ritorno delle cose non ammesse all'esposizione od al concorso può aver luogo anche prima del periodo di tempo stabilito per il ritorno.

14. *Modo di spedizione e consegna al Comitato.* — Le spedizioni debbono essere consegnate al Comitato destinatario nel recinto dell'esposizione o del concorso, per mezzo delle imprese di trasporti a domicilio o dei binari di raccordo; conseguentemente non si accettano spedizioni dichiarate « ferme in stazione » per le località ove esistano detti servizi.

Nel caso in cui il Comitato si assume di provvedere con mezzi propri ad un regolare servizio di trasporto dalla stazione ai locali della esposizione o del concorso, ne deve dare opportuno preavviso perchè le spedizioni possano essere accettate anche con la dichiarazione « fermo in stazione ».

Le spedizioni di andata debbono essere eseguite in porto affrancato; quelle di ritorno (eccettuato il bestiame) possono aver luogo in assegnato.

CONGRESSI, ESPOSIZIONI E CONCORSI ALL'ESTERO.

15. È in facoltà dell'Amministrazione ferroviaria, intesi, ove lo ritenga necessario, i Ministeri degli affari esteri, delle corporazioni e dell'agricoltura e delle foreste, di estendere sulle proprie linee le riduzioni e facilitazioni della presente concessione anche nei riguardi di esposizioni, congressi e concorsi che si tengono all'estero.

In tal caso l'Amministrazione ferroviaria ha facoltà di modificare le formalità per l'applicazione della concessione in relazione alle particolari esigenze e circostanze dovute al fatto che le manifestazioni avvengono all'estero.

CONCESSIONE SPECIALE I

Congressi, Esposizioni e Concorsi

VIAGGIATORI

(Tariffa ridotta del 30 %)

(1)..

RICHIESTA N......

Viaggio di andata e ritorno

dalla stazione di .... } *via* ....

alla stazione di (2)...................... }

in classe (3)..

del Signor ....

(4) ....

Dichiaro che il titolare della presente trovasi nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo del Comitato

(5)......... *li* .... *19* .... *Anno*....

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Rilasciato il biglietto N..............

Bollo composto della stazione

(1) Titolo e sede (da stamparsi) del congresso, dell'esposizione o del concorso. — (2) Stazione (da stamparsi) che serve la località del congresso, ecc. — (3) Indicazione da iscriversi dal titolare della richiesta. — (4) Partecipante od invitato al congresso, espositore, giurato od operaio delegato dall'espositore Sig............
(5) Luogo e data del rilascio.

Da trattenersi dal bigliettario della stazione di partenza

Veggansi avvertenze a tergo

(Carta color azzurrino).

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. – La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.

2. – I viaggiatori debbono sempre essere muniti del documento di identità personale prescritto dalla concessione.

3. – Il biglietto, che viene rilasciato su presentazione di questa richiesta, vale *per l'andata e per il ritorno*, ma all'inizio del viaggio di ritorno deve esser fatto bollare dalla stazione, senza di che non ha validità.

4. – Vengono ritirate, nelle stazioni di partenza od in viaggio, le richieste od i biglietti in possesso dei congressisti, espositori, giurati, ecc., i cui nomi non figurassero negli elenchi preventivamente comunicati dai comitati promotori all'Amministrazione ferroviaria, ed i viaggiatori sono sottoposti al pagamento del biglietto a tariffa ordinaria.

CONCESSIONE SPECIALE I

Congressi, Esposizioni e Concorsi

Trasporto delle cose

(Riduzione del 50 % sul trasporto di ritorno)

(1)..

RICHIESTA N............

Il sottoscritto chiede il trasporto in base alla concessione speciale I da (2)..............

.... *a* (3) ....

eseguito dal comitato del (4) .... *per conto del*

Sig. (5)..

munito del certificato d'iscrizione N................................ *e dichiara che le cose*

qui in seguito descritte furono esposte nel (4) ....

Termini di tempo per le spedizioni (6)

a) *di andata - dal*.................................. *al* ....

b) *di ritorno - dal*.................................. *al* ....

Descrizione della spedizione

Quantità dei colli — Numero dei capi di bestiame	QUALITÀ DEI COLLI E LORO CONTENUTO — SPECIE DEL BESTIAME	Marche e numeri dei colli	Peso in kg.

N. B. — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate nella lettera di vettura o nello scontrino del bagaglio.

Bollo del Comitato

(7)..............*li*...............*19*..... *Anno*....

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione a (8)........................

col N..................

(1) Titolo e sede (da stampare) dell'esposizione o del concorso. — (2) Stazione (da stampare) che serve la località dell'esposizione o del concorso. — (3) Stazione cui é diretto il trasporto. — (4) Titolo dell'esposizione o concorso. — (5) Nome e cognome dell'espositore o concorrente — (6) Questi termini debbono essere indicati a stampa. — (7) Luogo e data del rilascio. — (8) A bagaglio, grande o piccola velocità.

(Carta color azzurrino).

CONCESSIONE SPECIALE I

Congressi, Esposizioni e Concorsi

Federazione Colombofila Italiana

RICHIESTA N..........

Il sottoscritto chiede il trasporto in base alla concessione speciale I da................
.... *a* (1) ....
per conto del Sig. (2)..... ....
dei **colombi viaggiatori** *qui in seguito descritti e dichiara che essi sono destinati alla gara di volo che avrà luogo a* (3) ....

Termini di tempo per le spedizioni

dal...................................... *al*...

Descrizione della spedizione

Quantità dei colli	QUALITA' DEI COLLI e loro contenuto	Marche e numeri dei colli	Peso in chilogrammi

N. B. Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate nella lettera di vettura o nello scontrino del bagaglio.

Bollo della Federazione

(3)............ *lì*..................... *19*.... *Anno*.....

IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE
COLOMBOFILA ITALIANA

....

ANNOTAZIONI

....
....
....

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione a (4) ....

col N.........................

(1) Stazione dove ha luogo la gara di volo. — (2) Nome e cognome del partecipante alla gara. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) A bagaglio o a grande velocità.

(Carta color azzurrino).

CONCESSIONE SPECIALE II

Elettori politici.

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata per viaggi di andata e ritorno degli elettori politici aventi residenza abituale in un comune diverso da quello in cui sono inscritti, quando si recano alla propria sede elettorale per l'elezione dei deputati al Parlamento.

2. *Limiti.* — La riduzione è limitata ad un solo viaggio di andata e ritorno per ciascuna votazione.

Gli elettori mutilati od invalidi di guerra per infermità ascritte alla I categoria, che abbiano bisogno di essere accompagnati, fruiscono anche per la persona di accompagnamento (una sola) della riduzione stabilita pei viaggi degli elettori politici qualora, per la persona di accompagnamento, non abbiano titolo alla gratuità.

3. *Prezzi.* — I prezzi per viaggiatore e per chilometro sono quelli della tariffa ridotta del 70 %. È prescritto il pagamento contemporaneo dell'importo per il viaggio di andata e per quello di ritorno.

4. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti, i viaggiatori debbono presentare alle stazioni la richiesta conforme all'unito modello.

Per i viaggi degli elettori, mutilati od invalidi di cui all'art. 2 secondo capoverso, la richiesta viene rilasciata a favore di due persone facendo risultare di seguito ai nomi rispettivamente l'indicazione di « *mutilato od invalido per infermità ascritte alla I categoria* » e di « *persona di accompagnamento* ».

Per gli elettori dimoranti all'estero può tener luogo della richiesta un certificato di residenza all'estero, rilasciato dai competenti uffici diplomatici o consolari.

5. *Termini di tempo e modalità di viaggio.* — I viaggi debbono aver luogo:

l'andata, nei sei giorni che precedono la votazione, oltre che nel giorno stesso della votazione;

il ritorno, nei sei giorni che seguono la votazione, oltre che nel giorno stesso della votazione.

Gli elettori debbono regolare la partenza e le fermate, nel viaggio di andata, in modo da giungere a destinazione in tempo per la votazione. Chi nell'andata viene trovato in viaggio, o giunge a destino, oltre i termini suddetti, perde il diritto alla concessione, e deve pagare l'eventuale differenza fra il biglietto a tariffa ridotta e quello a tariffa ordinaria di corsa semplice per il percorso effettuato. Se l'irregolarità ha luogo nel ritorno, la regolarizzazione si effettua pel solo viaggio di ritorno.

Il biglietto non è valido pel ritorno se non è munito, oltre che del bollo della stazione iniziale del viaggio di ritorno, anche di quello del Comune in cui ha luogo l'elezione apposto dalla Sezione elettorale, come prova dell'avvenuto intervento alla votazione. Il biglietto mancante del bollo della Sezione elettorale viene ritirato, ed il viaggiatore è tenuto a pagare l'importo a tariffa intera delle due corse di andata e ritorno, sotto deduzione del prezzo ridotto già pagato in partenza nell'andata.

6. *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario, devesi esibire il certificato d'inscrizione elettorale.

Gli elettori mutilati od invalidi di guerra per infermità ascritte alla I categoria, quando viaggiano con una persona di accompagnamento, debbono inoltre esibire il libretto di pensione. La persona di accompagnamento deve essere provvista, per esibirlo durante il viaggio, di un documento di identificazione personale rilasciato dal Podestà del Comune nel quale risiede.

7. *Viaggi gratuiti degli elettori dimoranti all'estero.* — Gli elettori emigrati in via permanente all'estero con la qualifica di *lavoratore* debitamente annotata nel passaporto dall'autorità competente, e coloro che risultino, anche per semplice notorietà, dimoranti all'estero a scopo di lavoro da almeno due anni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa.

Le condizioni suddette debbono risultare dal certificato di residenza all'estero.

CONCESSIONE SPECIALE II

(Tariffa ridotta del 70 %)

Elettori politici

Provincia di............................ *Comune di*.............................

RICHIESTA N..........

Viaggio di andata e ritorno

dalla stazione di.............................. } *via* ....
alla stazione di...............................

in classe (1)..

del Sig...

elettorale politico.

Dichiaro che il titolare della presente ha residenza abituale in questo Comune ed è munito del certificato elettorale N............. *del Comune di* ....
per la votazione che avrà luogo il...........................

(2) .... *li* .... *19*.... *Anno*....

IL PODESTÀ

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Rilasciato il biglietto N.......

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.

2. I viaggiatori debbono sempre essere muniti del documento d'identità personale prescritto dalla concessione.

3. Il biglietto, che viene rilasciato su presentazione di questa richiesta, vale *per l'andata e per il ritorno*, ma all'inizio del viaggio di ritorno dev'essere fatto bollare dalla stazione senza di che non ha validità.

(1) Indicazione da inscriversi dall'elettore.
(2) Luogo e data del rilascio.

Da trattenersi dal bigliettario della stazione di partenza

(Carta color verde).

CONCESSIONE SPECIALE III

VETERANI, REDUCI E SUPERSTITI DELLE PATRIE BATTAGLIE.

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata per i viaggi dei veterani e reduci delle campagne di guerra nazionali e coloniali, recantisi a Roma pel servizio d'onore alle tombe dei Re d'Italia, nonchè per i viaggi dei rappresentanti di società di reduci e superstiti delle patrie battaglie, recantisi a Caprera nell'anniversario della morte del generale Garibaldi.

2. *Limiti.* — Ciascun veterano o reduce può effettuare al massimo quattro viaggi all'anno di andata e ritorno per Roma. È consentito che tutti o parte dei quattro viaggi siano di corsa semplice purchè *in destinazione* di Roma.

I rappresentanti delle società di reduci e supertiti diretti a Caprera possono fare un solo viaggio all'anno di andata e ritorno per Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Messina o Palermo.

3. *Prezzi.* — I prezzi per viaggiatore e per chilometro sono quelli della tariffa ridotta del 70 %. Nei viaggi di andata e ritorno è prescritto il pagamento contemporaneo del prezzo per il viaggio di andata e per quello di ritorno.

4. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti, i viaggiatori devono presentare alle stazioni la richiesta conforme gli uniti modelli.

5. *Termini di tempo.*

a) Il viaggio di *ritorno* dei veterani deve essere iniziato entro il quindicesimo giorno da quello dell'andata.

In caso di malattia del veterano, certificata dal comitato centrale, l'inizio del viaggio di ritorno può essere protratto oltre il termine suddetto per il periodo massimo di ulteriori giorni sessanta.

b) Il viaggio dei reduci e superstiti diretti a Caprera deve avere inizio:

l'andata dal 28 maggio al 2 giugno; *il ritorno* dal 2 al 7 giugno.

6. *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario, devesi esibire:

a) dai veterani, la tessera di riconoscimento o il libretto del servizio di guardia, contenenti firma e bollo della Presidenza del comitato centrale e la firma del titolare;

b) dai rappresentanti delle società di reduci e superstiti, una tessera di socio, od un certificato della Presidenza del sodalizio che essi rappresentano.

CONCESSIONE SPECIALE III

(Tariffa ridotta del 70 %)

VETERANI E REDUCI

(Servizio d'onore alle tombe dei Re d'Italia)

(1)..

RICHIESTA N...........

Viaggio di { **corsa semplice** / **andata e ritorno** } (4)

dalla stazione di.. } *via* ....
alla stazione di **Roma.**

in classe (2)..

del Sig...

(3)..

Dichiaro che il titolare della presente deve prestare il servizio d'onore alla tomba dei Re d'Italia e che si trova nelle condizioni volute per fruire della Concessione suddetta.

Bollo del Comitato Centrale Romano

Roma, lì............ *19*.... *Anno*....

IL PRESIDENTE

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Rilasciato il biglietto N........

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.

2. I viaggiatori debbono sempre essere muniti del documento di identità personale prescritto dalla concessione.

3. Il viaggio di ritorno deve essere iniziato entro il quindicesimo giorno da quello d'andata.

(1) **Comitato centrale dei Veterani - Roma,** oppure *titolo e sede della società di reduci.*
(2) Indicazione da inscriversi dal titolare della richiesta.
(3) *Veterano* oppure *reduce.*
(4) Cancellare l'indicazione non occorrente.

Da trattenersi dal bigliettario della stazione di partenza.

(Carta color verde).

CONCESSIONE SPECIALE III

(Tariffa ridotta del 70 %)

REDUCI E SUPERSTITI

(Pellegrinaggio alla tomba del Generale Giuseppe Garibaldi)

(1) ....

RICHIESTA N.............

Viaggio di andata e ritorno

dalla stazione di .... } *via* ....
alla stazione di (2)..

di N. (3) ______________ (4) ....

delle patrie battaglie, nominati nell'elenco a tergo e viaggianti:

N°............. *in* **1ª classe,** *N°*.............. *in* **2ª classe** *N°*............... *in* **3ª classe**

Dichiaro che i titolari della presente sono tutti soci della società, recantisi a Caprera nell'anniversario della morte del Generale Garibaldi e che si trovano nelle condizioni volute per fruire della Concessione suddetta.

Bollo del sodalizio

(5)............... *li*.................... *19*.... *Anno*....

IL PRESIDENTE

....

Bollo della Prefettura

Visto per l'autenticazione della richiesta

IL PREFETTO

....

ANNOTAZIONI

....
....
....

Rilasciato il biglietto N..........

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.

2. I viaggiatori debbono sempre essere muniti del documento di identità personale prescritto dalla concessione.

3. Il biglietto, che viene rilasciato su presentazione di questa richiesta vale per l'andata e per il ritorno, ma all'inizio del viaggio di ritorno deve esser fatto bollare dalla stazione, senza di che non ha validità.

(1) Titolo e sede della società. — (2) *Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Messina o Palermo.* — (3) In tutte lettere. — (4) *Reduci* oppure *superstiti.* — (5) Luogo e data del rilascio.

Da trattenersi dal bigliettario della stazione di partenza

(*Recto*)

(Carta color verde).
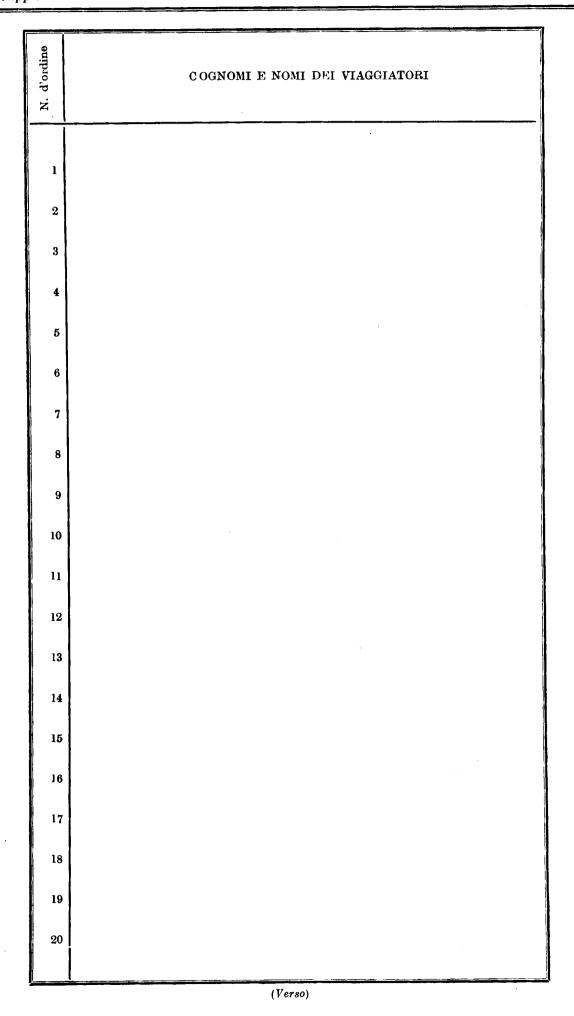
CONCESSIONE SPECIALE IV

INDIGENTI INVIATI IN LUOGHI DI CURA.

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata agli indigenti ed alle persone di accompagnamento, nel viaggio di andata al luogo di cura ed in quello di ritorno.

2. *Limiti.* — La concessione si applica:

a) ai viaggi in 3ª classe degli indigenti bisognosi di cure, inviati in località climatiche, termali o balneari, a spese di appositi Enti, Comitati od Associazioni costituiti a scopo di beneficenza.

Gli Enti, i Comitati e le Associazioni debbono richiedere annualmente all'Amministrazione ferroviaria l'autorizzazione per poter fruire della concessione, comprovando che l'invio e il mantenimento degli indigenti avviene esclusivamente coi fondi raccolti dalla *beneficenza.*

La concessione può essere accordata, quando l'Amministrazione ferroviaria lo ritenga del caso, ai Comitati ed alle Associazioni di beneficenza esteri che si trovino nelle condizioni indicate sopra, per i viaggi degli ammalati indigenti per e da luoghi di cura italiani;

b) ai viaggi in 3ª classe degli indigenti tubercolotici inviati dai Consorzi Provinciali Antitubercolari in luoghi di cura, nonchè dei tubercolotici assicurati presso la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali ed inviati in luoghi di cura a spese della Cassa stessa;

c) ai viaggi in 3ª classe degli indigenti inviati, a spese della R. Prefettura di Alessandria, alla cura sanitaria gratuita nel R. Stabilimento balneario nazionale di Acqui;

d) ai viaggi in 2ª classe degli indigenti supposti idrofobi e degli indigenti alienati, inviati a spese dello Stato, delle provincie o dei comuni italiani, rispettivamente alla cura antirabbica nelle varie città d'Italia, od ai manicomi del Regno.

La concessione è applicabile anche nei casi di indigenti italiani alienati provenienti dall'estero e diretti ad un manicomio italiano, semprechè il trasporto abbia luogo a spese dei suddetti enti italiani.

I dementi detenuti si trasportano in base alla concessione speciale *B;*

e) ai viaggi in 3ª classe degli accompagnatori delle persone menzionate ai precedenti comma. È ammesso che gli accompagnatori, dopo il viaggio di accompagnamento al luogo di cura, ritornino soli alla località da cui sono partiti, oppure che si rechino soli al luogo di cura per accompagnare gli indigenti nel viaggio di ritorno.

La concessione si applica in 2ª classe per gli accompagnatori delle persone di cui al comma *d*) e per il solo viaggio insieme ad esse.

Il numero delle persone di accompagnamento non deve eccedere il terzo di quello degli indigenti; se questi sono meno di tre è ammesso un accompagnatore. Nel caso in cui il viaggio degli indigenti si effettui in compartimento intero (1), il numero degli accompagnatori può superare di uno quello degli ammalati; particolarmente pei viaggi dei dementi si consentono due accompagnatori per ogni demente.

3. *Prezzi.* — I prezzi per viaggiatore e per chilometro sono quelli della tariffa ridotta del 70 %.

Allorchè il viaggio si effettua in compartimento intero, è dovuto, oltre il diritto fisso previsto per i viaggiatori ordinari, ed in aggiunta ai prezzi pagati per i posti che vengono occupati, l'importo di tanti biglietti a tariffa ridotta del 70 % quanti sono i rimanenti posti del compartimento.

4. *Documenti di riduzione.* — Per l'applicazione dei ribassi deve essere presentata alle stazioni la richiesta conforme l'unito modello. Le richieste emesse per i viaggi delle persone di cui all'art. 2 comma *a*) e relativi accompagnatori devono portare il visto del Prefetto o del Podestà del luogo.

Per ottenere l'uso del compartimento intero deve essere attestato il bisogno mediante certificato medico. Tale documento deve essere autenticato dalle autorità provinciali o comunali nel caso che trattasi di viaggi delle persone di cui all'art. 2 comma *a*).

Per i viaggi isolati delle persone di cui all'art. 2, comma *e*), si rilasciano soltanto biglietti di andata-ritorno. Eppertanto occorre che l'accompagnatore presenti richiesta separata. Nella detta richiesta la dizione « *Viaggio di corsa semplice* » deve essere corretta in « *Viaggio di andata-ritorno* », e nello spazio riservato alle annotazioni deve essere indicato:

« *Viaggia isolatamente nell'andata ed in accompagnamento nel ritorno* », oppure:

« *Viaggia in accompagnamento nell'andata ed isolatamente nel ritorno* ». Il viaggio di *ritorno* dev'essere iniziato entro il trentesimo giorno da quello dell'andata.

5. *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario, i viaggiatori debbono esibire il tagliando *B* della richiesta di riduzione debitamente vidimato dalla stazione di partenza del viaggio.

---

(1) I viaggi di cui al comma *d*) debbono effettuarsi *sempre* in compartimento intero.

TAGLIANDO A.

CONCESSIONE SPECIALE IV

(Tariffa ridotta del 70 %)

Indigenti inviati in luoghi di cura

(1) ....

RICHIESTA N..........

Viaggio di corsa semplice

dalla stazione di .... *via* ....
alla stazione di ....

di N. (2) ....

e di N. (2) .... *persone d'accompagnamento*

retronominate, in .... *classe* (3)

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo dell'ufficio che rilascia la richiesta

(4) .... *li* .... *19 .. Anno..*

Il (5) ....

....

Bollo dell'Autorità

Visto per l'autenticità della suddetta dichiarazione (6)

Il (7) ....

....

ANNOTAZIONI

....
....
....

Rilasciato il biglietto N.....

Bollo composto della biglietteria

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.

2. I viaggiatori debbono sempre essere muniti durante il viaggio del tagliando *B* della presente richiesta.

(1) Titolo e sede dell'Ufficio o Ente che rilascia la richiesta. — (2) In tutte lettere. — (3) Seconda *oppure* terza. — (4) Luogo e data del rilascio. — (5) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta. — (6) Da apporsi quando la richiesta viene rilasciata da Enti, Comitati od Associazioni di beneficenza. — (7) Prefetto oppure Podestà. — N. B. In caso di richiesta di compartimento intero, allegare il prescritto certificato medico.

Da trattenersi dal bigliettario della stazione di partenza

TAGLIANDO B.

CONCESSIONE SPECIALE IV

(Tariffa ridotta del 70 %)

Indigenti inviati in luoghi di cura

(1) ....

RICHIESTA N..........

Viaggio di corsa semplice

dalla stazione di .... *via* ....
alla stazione di ....

di N. (2) ....

e di N. (2) .... *persone d'accompagnamento*

retronominate, in .... *classe* (3)

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo dell'ufficio che rilascia la richiesta

(4) .... *li* .... *19 .. Anno..*

Il (5) ....

....

Bollo dell'Autorità

Visto per l'autenticità della suddetta dichiarazione (6)

Il (7) ....

....

ANNOTAZIONI

....
....
....

Rilasciato il biglietto N.....

Bollo composto della biglietteria

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.

2. I viaggiatori debbono esibire durante il viaggio il presente tagliando ad ogni richiesta del personale ferroviario.

(1) Titolo e sede dell'Ufficio o Ente che rilascia la richiesta. — (2) In tutte lettere. — (3) Seconda, *oppure* terza. — (4) Luogo e data del rilascio. — (5) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta. — (6) Da apporsi quando la richiesta viene rilasciata da Enti, Comitati od Associazioni di beneficenza. — (7) Prefetto oppure Podestà. — N. B. In caso di richiesta di compartimento intero, allegare il prescritto certificato medico.

Da restituirsi, vidimato dalla biglietteria, ai viaggiatori

(Recto)

(Carta color verde).

CONCESSIONE SPECIALE V

Croce Rossa Italiana.

1. *Oggetto.* — La concessione è istituita pei trasporti appresso enumerati, che si effettuano per conto ed a spese della Croce Rossa Italiana.

Trasporto delle persone.

2. *Limiti.* — La concessione è accordata per i viaggi che le infermiere ed assistenti sanitarie della Croce Rossa Italiana effettuano per spostarsi da una ad altro istituto sanitario, nonchè per quelli che effettua il personale maschile non militarizzato delle squadre di soccorso quando viene inviato nei luoghi colpiti da pubbliche calamità.

3. *Prezzi.* — I prezzi per viaggiatore e per chilometro sono quelli della tariffa ridotta del 30 %.

4. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti, i viaggiatori devono presentare alle stazioni la richiesta, conforme al modello allegato, fornita dal Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana ai singoli Comitati, i quali, dopo di averla completata con tutte le indicazioni volute dello stampato, la rilasciano a coloro che debbono viaggiare.

5. *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario, devesi esibire il tagliando *B* della richiesta di riduzione, debitamente vidimato dalla stazione di partenza.

Trasporto delle cose.

A - *Trasporti a bagaglio.*

6. *Limiti.* — Sono ammesse al trasporto a bagaglio le cose indicate nel successivo articolo 8, in quanto ne sia possibile il carico in bagagliaio e nei soli casi di particolare urgenza.

7. *Prezzi.* — I prezzi applicabili sono quelli della competente tariffa ridotti del 25 %.

B - *Trasporti a grande velocità.*

8. *Limiti.* — Sono ammesse al trasporto a grande velocità le cose seguenti:

a) materiale da ricovero, oggetti di arredamento, effetti letterecci ed effetti di corredo personale;

b) presidi medici, farmaceutici e chirurgici, materiali da laboratorio;

c) sezioni volanti di laboratorio batteriologico e di laboratorio chimico;

d) materiale per disinfezione e disinfettanti.

9. *Prezzi.* — I prezzi applicabili sono quelli delle tariffe ordinarie ridotti del 25 %.

C - *Trasporti a piccola velocità.*

10. *Limiti.* — Sono ammesse al trasporto a piccola velocità le cose indicate nel precedente art. 8.

11. *Prezzi.* — I prezzi applicabili sono quelli delle tariffe ordinarie ridotti del 25 %.

12. *Documenti di riduzione.* — Le richieste, conformi ai modelli allegati, sono rilasciate dai Comitati e Sottocomitati della Croce Rossa Italiana ai quali vengono fornite dal Comitato centrale.

Sui documenti di trasporto deve, di regola, figurare come mittente e come destinatario una delle seguenti unità della Croce Rossa Italiana: Comitati, Sotto Comitati, Delegazioni, Sanatori, Preventori, Dispensari, Stazioni o Ambulatori antimalarici, Posti di soccorso. Può tuttavia essere mittente o destinatario il presidente o direttore di una delle unità medesime, nel qual caso tale sua qualità deve tassativamente risultare sul documento di trasporto.

13. *Pagamento delle tasse di trasporto.* — Le spedizioni debbono essere eseguite in porto affrancato.

14. *Reclami.* — Gli eventuali reclami debbono essere inviati per mezzo del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana.

TAGLIANDO A

CONCESSIONE SPECIALE V

(Tariffa ridotta del 30 %)

Croce Rossa Italiana

(1) ....

RICHIESTA N.........

Viaggio { *dalla stazione di* .... / *alla stazione di* .... } *via* ....

di numero (2) ==================== *adulti nominati a tergo e viaggianti in* ...... *classe.*

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo del Comitato (3)............ *li*........ *19*... *Anno* ...

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

....

Rilasciato il biglietto N....

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. - La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.

2. - I viaggiatori debbono sempre essere muniti durante il viaggio del tagliando B della presente richiesta.

(1) Titolo e sede del Comitato. — (2) In tutte lettere. — (3) Luogo e data del rilascio.

Da trattenersi dal bigliettario della stazione di partenza

TAGLIANDO B

CONCESSIONE SPECIALE V

(Tariffa ridotta del 30 %)

Croce Rossa Italiana

(1)..

RICHIESTA N.........

Viaggio { *dalla stazione di* .... / *alla stazione di* .... } *via* ....

di numero (2) ==================== *adulti nominati a tergo e viaggianti in* ...... *classe.*

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo del Comitato (3)............ *li*........ *19*... *Anno* ...

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

....

Rilasciato il biglietto N....

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. - La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.

2. - I viaggiatori debbono esibire durante il viaggio il presente tagliando ad ogni richiesta del personale ferroviario.

(1) Titolo e sede del Comitato. — (2) In tutte lettere. — (3) Luogo e data del rilascio.

Da restituirsi vidimato dalla biglietteria ai viaggiatori

(*Recto*)

(Carta color camoscio).

CONCESSIONE SPECIALE V

CROCE ROSSA ITALIANA

SPEDIZIONI A BAGAGLIO

(1) ....

(2) ....

RICHIESTA N............ REGISTRO N............

Trasporto da.................................... *a*....................................

Quantità dei colli	Qualità dell'imballaggio	CONTENUTO DEI COLLI	Peso in kg.

Bollo d'Ufficio

(3).................. *li* .... *19*.... *Anno*....

Il (4)...............................

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione col N............

(1) Comitato o Sotto Comitato che rilascia la richiesta. — (2) Unità che effettua la spedizione. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenere dalla stazione di partenza

---

(2)...

TAGLIANDO DELLA RICHIESTA N. .... **(BAGAGLI)**

Trasportato da .... *a*...............................

Quantità dei colli	Qualità dell'imballaggio	CONTENUTO DEI COLLI	Peso in kg.

Bollo composto della stazione

Riscosse L..................

Da restituirsi al porgitore

(Carta color camoscio).

CONCESSIONE SPECIALE V

CROCE ROSSA ITALIANA

Spedizioni a grande od a piccola velocità

(1) ....

(2) .... (3) ....

RICHIESTA N. .... REGISTRO N. ....

Trasporto da .... *a* .... *a* (4) .... *velocità*

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli	QUALITÀ DEI COLLI e loro contenuto	MARCHE e numeri dei colli	PESO in chilogrammi

N. B. — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate sulla lettera di vettura.

Bollo d'Ufficio

(5) .... *lì* .... *19*.... *Anno*....

Il (6) ....

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione col N. ....

(1) Comitato o Sotto Comitato che rilascia la richiesta. — (2) Unità che effettua la spedizione. — (3) Unità destinataria. — (4) *Grande o piccola.* — (5) Luogo e data del rilascio. — (6) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da allegare al documento di trasporto

(Carta color camoscio)

CONCESSIONE SPECIALE XI

ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI DI CARITÀ.

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata alle associazioni e agli istituti di carità costituiti non a scopo di lucro, ma per spirito filantropico al fine di:

a) educare od istruire i poveri nel Regno, nelle colonie italiane o nelle missioni italiane;

b) curare od assistere gli infermi poveri o gli infelici (sordomuti, ciechi, orfani, traviati, ecc.) poveri, negli ospizi proprii o pubblici, esistenti nel Regno, nelle colonie italiane o nelle missioni italiane.

2. *Domande di concessione.* — Per ottenere la concessione le associazioni e gli istituti di carità debbono farne domanda all'Amministrazione ferroviaria, in carta bollata, con annessi i documenti comprovanti la loro costituzione per i fini sopradetti, facendola pervenire per il tramite e col nulla osta del Ministero dell'Interno, delle Colonie o degli Esteri, secondo che l'opera loro si svolga nel Regno, nelle Colonie o all'estero.

Le associazioni e gli istituti di carità ammessi a fruire della concessione risultano da un elenco comunicato alle stazioni.

3. — *Limiti.* — La concessione è limitata:

a) ai membri dei detti sodalizi che disinteressatamente, e quindi senza una vera e propria retribuzione, prestano l'opera loro pei fini suindicati, nei viaggi che debbano effettuare per conto e nell'interesse del sodalizio;

b) agli infermi poveri od agli infelici poveri, ricoverandi o ricoverati negli ospizi delle associazioni e degli istituti di carità, nei viaggi per recarsi negli ospizi e ritornarne, o per altri motivi di cura;

c) al personale di servizio dei detti sodalizi, che, con o senza retribuzione, presta l'opera propria in qualsiasi modo nei sodalizi stessi, nei viaggi che debba effettuare con gli infermi o gli infelici poveri, i quali abbiano bisogno di essere accompagnati; per ognuno di questi è ammessa una sola persona di accompagnamento.

4. *Prezzi.* — I prezzi per viaggiatore e per chilometro sono quelli della tariffa ridotta del 30 %.

5. *Documenti di riduzione.* — Per l'applicazione del ribasso deve essere presentata la richiesta conforme l'unito modello.

Le richieste devono essere intestate con la denominazione e la sede del sodalizio, intendendosi per sede quella centrale (o designata come tale dall'associazione o dall'istituto), anche quando il sodalizio avesse altrove delle filiali, le quali devono fare uso delle stesse richieste così intestate e firmate dal rappresentante generale dell'associazione o dell'istituto.

6. *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario, i viaggiatori debbono esibire il tagliando *B* della richiesta di riduzione debitamente vidimato dalla stazione di partenza.

TAGLIANDO A

CONCESSIONE SPECIALE VI

(Tariffa ridotta del 30 %)

Associazioni ed istituti di carità

(1) ....

RICHIESTA N. ....

Viaggio *dalla stazione di* .... *alla stazione di* .... *via* ....

di numero (2) .... adulti .... ragazzi — *nominati a tergo e viaggianti in ...... classe.*

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo dell'Associazione o dell'Istituto

(3) .... *li*.......... *19*... *Anno*...

Il Rappresentante dell' (4) ....

ANNOTAZIONI

....

....

....

....

Rilasciato il biglietto N...

Bollo composto della biglietteria

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.

2. I viaggiatori debbono sempre essere muniti durante il viaggio del tagliando *B* della presente richiesta.

(1) Titolo e sede dell'Associazione o dell'Istituto. — (2) In tutte lettere. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Associazione o Istituto.

Da trattenersi dal bigliettario della stazione di partenza

TAGLIANDO B

CONCESSIONE SPECIALE VI

(Tariffa ridotta del 30 %)

Associazioni ed istituti di carità

(1) ....

RICHIESTA N. ....

Viaggio *dalla stazione di* .... *alla stazione di* .... *via* ....

di numero (2) .... adulti .... ragazzi — *nominati a tergo e viaggianti in ...... classe.*

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo dell'Associazione o dell'Istituto

(3) .... *li*.......... *19*... *Anno*...

Il Rappresentante dell' (4) ....

ANNOTAZIONI

....

....

....

....

Rilasciato il biglietto N...

Bollo composto della biglietteria

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.

2. I viaggiatori debbono esibire durante il viaggio il presente tagliando ad ogni richiesta del personale ferroviario.

(1) Titolo e sede dell'Associazione o dell'Istituto. — (2) In tutte lettere. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Associazione o Istituto.

Da restituirsi vidimato dalla biglietteria ai viaggiatori

(*Recto*)

(Carta color camoscio).

CONCESSIONE SPECIALE VII

CANDIDATI AGLI ESAMI DI STATO.

1. — *Oggetto.* — La concessione è accordata a coloro che si recano a sostenere esami di Stato, per i viaggi che effettuano da una stazione qualsiasi del Regno a quella sede di esame e viceversa.

2. *Limiti.* — La concessione è limitata ad un solo viaggio di andata alla sede di esame ed a uno di ritorno. Qualora l'esame consti di più prove a distanza di tempo l'una dall'altra, può essere consentita l'effettuazione di un altro viaggio di andata e di uno di ritorno.

La stazione di partenza del viaggio di andata deve essere la medesima di quella di destinazione del viaggio di ritorno.

3. *Prezzi.* — Si applica la metà del prezzo computato sulla « Tariffa ordinaria differenziale per viaggi di corsa semplice con treni di qualsiasi categoria ».

4. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti, i viaggiatori debbono presentare alle stazioni, per ciascun viaggio, la richiesta conforme il modello allegato.

Dette richieste vengono rilasciate:

a) per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di avvocato, procuratore legale e notaro, dal Ministero della giustizia e degli affari di culto o dai presidenti delle Commissioni esaminatrici istituite presso le Corti di appello del Regno;

b) per gli esami di Stato, dal Ministero della educazione nazionale o dall'Autorità scolastica che presiede all'esame.

5. *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario i viaggiatori debbono esibire il tagliando *B* della richiesta di riduzione debitamente vidimato dalla stazione di partenza.

TAGLIANDO A

CONCESSIONE SPECIALE VII

(Metà prezzo della tariffa ordinaria differenziale)

Candidati agli Esami di Stato

(1) ....

RICHIESTA N........

Viaggio { *dalla stazione di* .... / *alla stazione di* .... } *via*............

*candidato all'***Esame di Stato** *per* (2) ....

....

Dichiaro che il titolare della presente si trova nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo d'Ufficio

(3) .... *li* .... *19*... *Anno*..

(4) ....

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

....

....

Emesso il biglietto N. .....

Bollo composto dalla biglietteria

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. - La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione. da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.
2. - I viaggiatori debbono esibire, durante, il viaggio il presente tagliando ad ogni richiesta del personale ferroviario.

(1) Ministero; Provveditorato agli studi; Istituto d'istruzione Regio o pareggiato, ecc.
(2) Indicazione esatta del genere dell'esame.
(3) Luogo e data del rilascio.
(4) Nome, cognome e qualifica del funzionario o del Capo dell'Istituto che rilascia la richiesta.

Da trattenersi dal bigliettario della Stazione di partenza

TAGLIANDO B

CONCESSIONE SPECIALE VII

(Metà prezzo della tariffa ordinaria differenziale)

Candidati agli Esami di Stato

(1) ....

RICHIESTA N........

Viaggio { *dalla stazione di* .... / *alla stazione di* .... } *via*............

*candidato all'***Esame di Stato** *per* (2) ....

....

Dichiaro che il titolare della presente si trova nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo d'Ufficio

(3) .... *li* .... *19*... *Anno*..

(4) ....

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

....

....

Emesso il biglietto N. .....

Bollo composto dalla biglietteria

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. - La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.
2. - I viaggiatori debbono esibire, durante il viaggio, il presente tagliando ad ogni richiesta del personale ferroviario.

(1) Ministero; Provveditorato agli studi; Istituto d'istruzione Regio o pareggiato ecc.
(2) Indicazione esatta del genere dell'esame.
(3) Luogo e data del rilascio.
(4) Nome, cognome e qualifica del funzionario o del Capo dell'Istituto che rilascia la richiesta.

Da restituire, vidimato dalla biglietteria ai viaggiatori

(Carta color rosa).

CONCESSIONE SPECIALE VIII

MAESTRI ELEMENTARI.

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata ai maestri delle scuole elementari comunali e degli asili infantili mantenuti dai Comuni, ed alle persone di famiglia, pei viaggi che effettuano a *spese proprie.*

La concessione è estesa agli insegnanti elementari comunali comandati temporaneamente ad insegnare materie speciali nelle scuole facoltative e professionali mantenute a spese dei Comuni.

2. *Limiti.* — La concessione si applica:

a) ai maestri (compresi i direttori didattici) in attività di servizio nell'insegnamento, con stipendio a totale carico dei Comuni, per un numero illimitato di viaggi, compresi i maestri provvisori in servizio da almeno un anno senza interruzioni, esclusi i supplenti;

b) alle persone di famiglia appresso specificate purchè conviventi abitualmente con l'insegnante ed a totale suo carico, per un solo viaggio all'anno, o di corsa semplice o di andata e ritorno, e con la facoltà di frazionarlo in più tratti:

moglie e figli dei maestri;
figli delle maestre;

intendendosi per figli i maschi di età non superiore ai 25 anni compiuti e le figlie nubili.

La concessione di cui al presente comma *b*) s'intende riferita all'anno solare ed è *unica* per ogni famiglia, sia che venga fruita da tutti i suoi membri, sia da una parte soltanto di essi.

3. *Prezzi.* — Si applica la metà del prezzo computato sulla « Tariffa ordinaria differenziale per viaggi di corsa semplice con treni di qualsiasi categoria ».

4. *Documenti di riduzione - Identificazione personale.* — I documenti da presentarsi per ottenere il trasporto in base alla tariffa ridotta (vedi modelli allegati) sono i seguenti:

a) lo scontrino di libretto per il titolare della concessione;

b) la richiesta per le persone di famiglia.

Ogni documento vale per ottenere un biglietto di corsa semplice.

È eccezionalmente ammesso l'uso della richiesta per l'insegnante, quando questi non possa servirsi del libretto per giustificati motivi, come ad esempio nell'intervallo per la rinnovazione dei fascicoli esauriti di scontrini. In tali casi il rilascio delle richieste deve essere giustificato da apposita annotazione.

Se il viaggio viene frazionato in tratti a tenore dell'art. 2 comma *b*), occorre presentare separate richieste per ogni singolo tratto.

Per provare la loro identità ed il loro titolo alla tariffa ridotta, i viaggiatori, a domanda del personale ferroviario, devono esibire, secondo i casi, il libretto di viaggio o la tessera di riconoscimento, di cui ai modelli allegati.

I libretti di viaggio ed i fascicoli di scontrini sono rilasciati dal Ministero dell'educazione nazionale; le richieste e le tessere di riconoscimento dai Provveditori agli studi o dagli Ispettori scolastici: sotto la loro rispettiva responsabilità.

L'iscrizione del numero del libretto sul cartoncino, sul frontespizio degli scontrini e su questi ultimi deve aver luogo, sotto la responsabilità di chi firma i cartoncini e i frontespizi stessi, prima del rilascio loro ai richiedenti. Avvenendo cambiamenti nella famiglia del titolare della concessione o cessando, per taluno dei componenti, le condizioni di convivenza, di carico, di età o di stato civile, il titolare stesso deve darne immediato avviso ai rispettivi uffici, per le variazioni da farsi nello stato di famiglia esistente presso gli uffici stessi ed in quello inserito nei libretti.

Chi vidima lo stato di famiglia indicato nella tessera di riconoscimento per famiglia deve preventivamente accertarsi, sotto la sua personale responsabilità ed, ove occorra, in base a documenti ufficiali, che sussista il diritto alla riduzione.

Gli scontrini dei libretti debbonsi compilare anche nella matrice e presentare al bigliettario uniti al libretto; quelli inesattamente od irregolarmente compilati debbono dal viaggiatore essere annullati e sostituiti da altri completamente regolari.

I documenti di viaggio debbono essere firmati e bollati dalle competenti autorità.

Non può essere rilasciato più di un fascicolo di scontrini per volta; prima del rilascio di un nuovo fascicolo debbono ritirarsi le matrici di quello esaurito ed il relativo frontespizio.

Nel caso di smarrimento del libretto di viaggio, il titolare, a scanso di eventuali responsabilità per uso indebito che altri facesse del documento, deve tosto informarne, oltrechè l'Amministrazione ferroviaria per mezzo delle stazioni, anche il Ministero dell'educazione nazionale per mezzo dell'autorità dalla quale egli dipende.

Indipendentemente dall'avviso dato direttamente dagli interessati, il Ministero suddetto partecipa all'Amministrazione ferroviaria lo smarrimento del libretto stesso.

Ugualmente vien provveduto pei libretti ritrovati.

Fino a che non è dichiarato lo smarrimento, il titolare del documento smarrito è responsabile dei danni derivanti dall'uso che altre persone ne possano fare.

I libretti di viaggio e le tessere personali di riconoscimento valgono per cinque anni dalla data del loro rilascio. Scaduto tale termine, i detti documenti sono di cinque in cinque anni sostituiti o aggiornati con la dichiarazione che il titolare ne ha ancora diritto seguita dalla data e dalla firma dell'autorità da cui il titolare dipende ed autenticata con il bollo d'ufficio.

I fascicoli di scontrini invece non hanno scadenza e possono quindi essere utilizzati fino ad esaurimento del fascicolo.

6. *Restituzione dei libretti e dei fascicoli di scontrini.* — Gl'insegnanti che per qualsiasi motivo cessano, anche temporaneamente, dal prestar servizio ad un Comune, debbono restituire il libretto ed il fascicolo di scontrini, e la tessera della famiglia, al Ministero dell'educazione nazionale per mezzo degli ispettori scolastici.

Gli stessi ispettori scolastici debbono provvedere al ritiro dei libretti, degli scontrini e delle tessere, in caso di decesso dei titolari.

7. *Reclami.* — Qualsiasi reclamo contro addebiti, per rimborsi, ecc., deve essere inviato per mezzo dell'ufficio da cui il reclamante dipende. L'ufficio stesso prende cognizione dei singoli reclami e manda ai competenti uffici ferroviari soltanto quelli che giudica fondati e che sono debitamente documentati.

LIBRETTO PERSONALE DEI MAESTRI ELEMENTARI COMUNALI

Modello della copertina di tela

ESTERNO

INTERNO
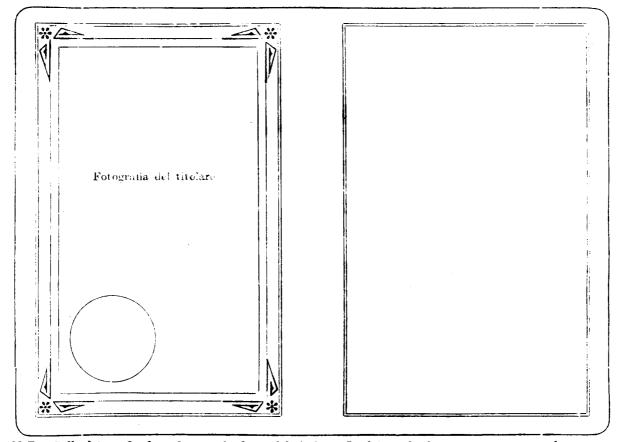
N. B. - Sulla fotografia deve figurare la firma del titolare. La fotografia deve essere a mezzo busto con l'immagine della testa dell'altezza di almeno un centimetro.

(Tela color marrone).

LIBRETTO PERSONALE
DEI
MAESTRI ELEMENTARI COMUNALI

Modello del cartoncino

connesso alla copertina di tela

recto

(*Concessione speciale VIII*)

MAESTRI ELEMENTARI COMUNALI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Libretto N.........

Signor ....

(qualifica) ....

....

.... *li* .... *19* ....

Firma dell'insegnante

....

D'ordine del Ministro

....

verso

VARIAZIONI

relative a promozioni e cambi d'ufficio

Addì .... *19*.... *-Anno*....

....

Il (1) ....

Addì .... *19*.... *-Anno*....

....

Il (1) ....

Addì .... *19*.... *-Anno*....

....

Il (1) ....

Addì .... *19*.... *-Anno*....

....

Il (1) ....

(1) Autorità ministeriale o scolastica.

Modello degli scontrini

Frontespizio

(*Concessione speciale VIII*)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Libretto N.........

Signor ....

(qualifica) ....

....

.... *li* .... *19*.... *-Anno*....

D'ordine del Ministro

....

Scontrino — *recto*

SCONTRINO N. 000 — *Lì* .... *19* .... *a* .... *da* .... BIGLIETTI DI .... CLASSE

(*Concessione speciale VIII*)

Comune di ....

LIBRETTO *N.*........ SCONTRINO *N.*........

VIAGGIO

da ....

a ....

via ....

in classe ....

Lì .... *19*....

Firma dell'insegnante

....

Scontrino — *verso*

Emesso il biglietto

N. ....

....

Bollo composto della stazione

(Recto del cartoncino, frontespizio e recto dello scontrino color camoscio).

MODELLO DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO

per le famiglie dei maestri elementari comunali

Esterno

AVVERTENZE

Questa tessera deve essere esibita ad ogni domanda degli agenti ferroviari per giustificare l'acquisto ed il possesso del biglietto di viaggio a prezzo ridotto, non è valida se non bollata e firmata come richiede lo stampato, e sarà ritirata dagli agenti suddetti, con l'applicazione delle penalità regolamentari, se comunque corretta, alterata, falsificata o adoperata da persona diversa da una di quelle inscrittevi.

I titolari debbono, se richiesti, ripetere le loro firme in presenza degli agenti ferroviari in servizio.

CONCESSIONE SPECIALE VIII

VIAGGI DELLE FAMIGLIE DEI MAESTRI ELEMENTARI COMUNALI

(1) ....

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

delle persone di famiglia del Signor

....

qui a tergo nominate.

....

li .... *19* ..... *-Anno* ...

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI

....

Firma dell'insegnante ....

(1) Titolo e sede dell'Autorità scolastica che rilascia la tessera.

Interno

Stato di famiglia del Sig. ....

Maestr..... **nell** ....

Persone di famiglia conviventi ed a carico (1)	Grado di parentela con l'insegnante	Data di nascita dei figli	Data delle variazioni (2)	Firma delle persone contronominate

(1) Moglie e figli dei maestri, e figli delle maestre.

(2) Ogni variazione deve essere autenticata dal visto del Provveditore agli studi.

N. B. — Dall'obbligo della firma sono esonerati i ragazzi di età inferiore ai 7 anni.

(Recto color camoscio).

CONCESSIONE SPECIALE VIII

(Metà prezzo della tariffa ordinaria differenziale)

Maestri elementari comunali

(1) ....

RICHIESTA N.......

rilasciata alla famiglia del Sig. (2)...

Viaggio { *dalla stazione di* .... / *alla stazione di*......................... } *via* ....

di numero (3) .... *person*....

(4) .... (5) .... (6) ....

Dichiaro che i.... titolar.... della presente si trova.... nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo d'Ufficio

(7) .... *li*....................... *19*.... *Anno*....

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Rilasciato il biglietto N...........

Bollo composto della biglietteria

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.

2. I viaggiatori debbono essere sempre muniti del documento d'identità personale prescritto dalla concessione.

---

(1) Titoli e sede dell'Autorità scolastica che rilascia la richiesta. — (2) Cognome, nome e qualifica dell'insegnante. — (3) In tutte lettere. — (4) Cognome e nome delle persone che viaggiano. — (5) Grado di parentela coll'insegnante ed età dei figli. — (6) Classe di viaggio. — (7) Luogo e data del rilascio.

Da trattenersi dal bigliettario della stazione di partenza

(Carta color camoscio).

CONCESSIONE SPECIALE IX

COMPAGNIE TEATRALI ED ASSIMILATE.

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata alle persone indicate nel seguente art. 2, se esercitano per professione abituale le attività in esso specificate.

La concessione si applica ai viaggi in 2ª e 3ª classe che dette persone effettuano per i loro motivi professionali, nonchè al trasporto dei loro effetti, attrezzi e bestiame.

2. *Limiti.* — Sono ammessi a fruire della concessione:

a) le compagnie di prosa, di canto, di ballo, di operette, di varietà, di pantomine ed equestri, se regolarmente costituite a scopo di lucro, e viaggianti in numero di almeno *dieci* persone adulte.

Per compagnie regolarmente costituite si intendono quelle composte di persone che, scritturate alla dipendenza di un capo o direttore, agiscono in comune per dare spettacoli pubblici, inclusi quelli per trasmissioni radiofoniche al pubblico.

Oltre agli artisti propriamente detti, sono ammesse al ribasso quelle persone che, appartenendo alla compagnia, concorrono direttamente alla esecuzione degli spettacoli ed alla direzione artistica, tecnica od amministrativa della compagnia, nonchè i figli degli artisti e delle altre persone anzidette, fino all'età di 14 anni.

Sono pertanto esclusi dalla concessione: gli impresari, gli agenti teatrali, i direttori delle sale di trasmissione radiofonica, e, in generale, tutti coloro che comunque si trovano al servizio delle direzioni dei teatri, delle sale di trasmissione radiofonica o dei singoli artisti, anzichè a quello della compagnia;

b) le orchestre e le bande musicali trasportanti i propri istrumenti nonchè le società corali, tutte se regolarmente costituite e se viaggianti in numero di almeno *dieci* persone adulte.

Per orchestre, bande e società corali si intendono quelle formate da suonatori o coristi riuniti in società riconosciute, scritturate da un impresario, alla dipendenza di comuni o pubblici istituti o stabilimenti. Sono escluse dalla concessione tutte le persone (come i segretari, censori, amministratori, inservienti e simili) che non concorrono direttamente alle esecuzioni musicali;

c) gli attori cinematografici, escluse le comparse, quando viaggiano in gruppi di almeno *dieci* persone adulte per recarsi a posare per una pellicola cinematografica, ovvero ne ritornano.

Oltre gli attori propriamente detti, sono ammesse al ribasso quelle persone che direttamente concorrono all'esecuzione della posa, come il direttore di scena, i vestiaristi, gli operatori e simili;

d) gli aeronauti e gli aviatori quando diano pubblici spettacoli; gli acrobati e simili; i burattinai; i saltimbanchi; i prestigiatori; i giocatori di pallone; i suonatori ed i cantanti girovaghi; le compagnie ambulanti esercenti serragli di bestie feroci, caroselli, giostre, altalene, bersagli, cinematografi (proiezioni cinematografiche), gabinetti ottici, fotografici, meccanici, di fisica e di storia naturale; se in numero non inferiore a *due* persone adulte;

e) l'amministratore delle compagnie di cui al precedente comma *a)* nei viaggi che deve compiere in precedenza alla compagnia e per la sola località dove questa dovrà trasferirsi; in tali casi è ammesso il viaggio *isolato;*

f) gli artisti e le altre persone delle compagnie indicate al comma *a)*, nel viaggio che essi compiono quando essi si sciolgono dalla compagnia o quando questa sospende temporaneamente le proprie rappresentazioni e nel viaggio per ritornare alla compagnia o per raggiungerne una nuova; in tali casi è ammesso il viaggio *isolato;*

g) i pugilisti (escluso il personale accessorio quali i secondi, gli arbitri, i giudici, gli accompagnatori, gli organizzatori, ecc.), i concertisti (quartetti, terzetti, ecc.), gli artisti di caffè-concerto e quelli di varietà, tutti se professionisti, nel viaggio per recarsi a dare spettacoli pubblici (inclusi quelli per trasmissioni radiofoniche al pubblico) o per ritornarne, e purchè sia documentato lo scopo del viaggio; in tali casi è ammesso il viaggio *isolato.*

La presente concessione si applica anche alle compagnie ed a tutte le altre persone previste dal presente art. 2 che provengono dall'estero, anche se di nazionalità non italiana.

TRASPORTO DELLE PERSONE.

3. *Prezzi.* — Si applica la metà del prezzo computato sulla « Tariffa ordinaria a base differenziale per i viaggi di corsa semplice con treni di qualsiasi categoria ».

4. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere la riduzione occorre presentare alle stazioni la richiesta di cui all'unito modello, rilasciata:

A) dal capo o direttore della compagnia per le persone di cui al comma *a)* dell'art. 2;

B) dal capo o direttore dell'orchestra, della banda musicale o della società corale per le persone di cui al comma *b)* dell'art. 2;

C) dal capo o direttore della ditta di produzioni cinematografiche per le persone di cui al comma *c)* dell'art. 2;

D) dal capo gruppo per le persone di cui al comma *d)* dell'art. 2;

E) dal capo o direttore della compagnia per le persone di cui al comma *e)* dell'art. 2. Sulla richiesta dovrà espressamente dichiararsi la data dalla quale s'inizieranno le rappresentazioni della compagnia nel luogo dove l'amministratore si reca, nonchè il teatro dove avverranno;

F) dal capo o direttore della compagnia per le persone di cui al comma *f)* dell'art. 2;

G) dal titolare per le persone di cui al comma *g)* dell'art. 2, nonchè dal direttore del teatro o del locale di intrattenimento che dovrà controfirmare la richiesta.

Tutte le richieste debbono essere infine munite dell'attestazione della Autorità di pubblica sicurezza.

5. *Compagnie viaggianti suddivise.* — È ammesso che le compagnie menzionate all'art. 2 comma *a)* viaggino suddivise, in giorni e con treni diversi, purchè sia stato depositato l'importo di tutti i biglietti. In tali casi si deve far uso di distinte richieste, ognuna delle quali deve essere firmata dal capo o direttore della compagnia.

6. *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario, ogni viaggiatore deve esibire il tagliando *B* della richiesta di riduzione, debitamente vidimato dalla stazione di partenza.

Deve inoltre esibire la propria tessera di riconoscimento con fotografia, conforme il modello allegato. Tale modello viene rilasciato dall'Amministrazione ferroviaria al prezzo di L. 0,50.

Per ottenere detto modello, l'interessato deve farne domanda alle stazioni su di un apposito stampato, che viene fornito gratuitamente, e deve presentare i documenti in questo richiesti.

Sulla tessera dev'essere specificata la qualità di ogni singolo artista (per esempio: « artista di canto », « prestigiatore », « amministratore di compagnia teatrale », « concertista professionista », ecc.).

La tessera non è valida se non è fatta vidimare e bollare, a cura degli interessati, dall'Autorità di pubblica sicurezza o dal podestà quando ne faccia le veci.

Le tessere valgono un anno dalla data del rilascio quando non cessi prima la qualità d'artista del titolare. Possono valere per un altro anno, previa nuova certificazione e bollatura da parte delle Autorità di pubblica sicurezza.

Non sono obbligati alla presentazione della tessera di riconoscimento:

a) i figli degli artisti (art. 2, comma *a*);

b) le bande musicali in uniforme anche col solo berretto;

c) i saltimbanchi, suonatori e cantanti girovaghi e simili altre persone soggette alle prescrizioni dell'art. 122, capo V, titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, se presentano, in luogo della tessera, il « *certificato di iscrizione* » prescritto dall'articolo stesso.

Per i provenienti dall'estero che non fossero ancora provvisti di tessera di riconoscimento od ai quali essa fosse scaduta di validità durante la loro permanenza all'estero, è ammesso, in via eccezionale, che per il primo viaggio che effettuano all'entrata in Italia, tenga luogo della tessera qualsiasi altro documento d'identità personale con fotografia. In tal caso, le richieste di cui al precedente art. 4 dovranno essere vistate dalla Autorità di pubblica sicurezza di confine ovvero del porto di sbarco.

TRASPORTO DELLE COSE

7. *Condizioni per l'applicazione della concessione.* — La concessione è accordata per il trasporto degli effetti (1), degli attrezzi (2) e del bestiame, soltanto quando ha luogo anche il trasporto delle persone (3), ed alle seguenti condizioni:

a) le spedizioni debbono aver luogo previa esibizione dei biglietti a prezzo ridotto (o della ricevuta di deposito del relativo ammontare) acquistati per il viaggio delle persone di cui all'art. 2;

b) sulle lettere di vettura, per le spedizioni a grande ed a piccola velocità, deve figurare come mittente e come destinatario il capo o direttore della compagnia, dell'orchestra, della banda musicale, della società corale, ovvero il capogruppo; o — quando sia consentito il viaggio isolato delle persone — il titolare della concessione.

Si fa eccezione per le spedizioni gravate di assegno (art. 12) delle quali è ammesso che figuri come mittente, ma non come destinatario, una persona diversa da quelle suindicate;

c) le stazioni mittenti e destinatarie debbono, di regola, essere rispettivamente quelle di partenza e di arrivo dei viaggiatori. Tuttavia, su domanda motivata delle compagnie, le stazioni potranno ammettere qualche deroga a questa disposizione;

d) è ammesso che una partita di effetti, di attrezzi e di bestiame (anche suddivisa parte a grande e parte a piccola velocità) sia spedita qualche giorno prima della partenza delle persone, a condizione che siano esibiti i biglietti a prezzo ridotto o la ricevuta di deposito del relativo ammontare, ed è altresì ammesso che, quando la spedizione degli effetti, degli attrezzi e del bestiame non possa essere completata nel giorno in cui la compagnia parte, la rimanenza sia spedita dopo, ma non oltre il terzo giorno (sia pure parte a grande e parte a piccola velocità), purchè la richiesta per detta spedizione complementare sia presentata con questa annotazione: « *Spedizione complementare. La compagnia è partita col treno..... del giorno.....* ».

8. *Trasporti a bagaglio - Prezzi e condizioni particolari.* — Sono ammessi al trasporto a bagaglio, alle condizioni della presente concessione:

a) gli effetti personali, fino al limite di kg. 100 per ogni persona (adulto o ragazzo);

b) gli strumenti musicali portatili delle orchestre, delle bande musicali e dei concertisti;

c) gli attrezzi delle compagnie di cui all'art. 2, *a*) e degli artisti di caffè concerto e di varietà. Le spedizioni di cui al presente comma sono ammesse in tutti i treni, esclusi i direttissimi, subordinatamente alle esigenze del servizio.

Gli effetti personali si tassano coi prezzi della classe IX, gli strumenti musicali e gli attrezzi coi prezzi della classe I.

9. *Trasporti a grande velocità - Prezzi e condizioni particolari.* — Agli effetti ed attrezzi spediti in quantità di almeno 50 kg. si applicano i prezzi della classe n. 7.

I furgoni ed i carri a 4 ruote contenenti effetti ed attrezzi si tassano sul peso cumulato, col minimo di tre tonnellate, in base ai prezzi della classe n. 8 ove si tratti di furgoni o carri senza motore, o in base ai prezzi della classe n. 7 ove si tratti di furgoni o carri con motore.

I piccoli animali (uccelli, cani, gatti, capre, scimmie, ecc.) in furgoni si tassano per otto capi, qualunque sia il numero degli animali caricati, in base ai prezzi di tariffa ordinaria n. 4 G. V. Serie B, ove si tratti di furgoni senza motore, o in base ai prezzi di tariffa ordinaria n. 4 G. V. Serie A, ove si tratti di furgoni con motore. Nei furgoni non è ammesso di caricare effetti, attrezzi od oggetti di qualsiasi specie.

Le bestie feroci, il bestiame equino e bovino e, se non spediti in furgoni, i piccoli animali delle specie suddette, si tassano come è stabilito dalla tariffa ordinaria n. 4 G. V. con la riduzione del 25 %.

10. *Trasporti a piccola velocità - Prezzi e condizioni particolari.*

Si applicano i prezzi seguenti:

a) effetti ed attrezzi: prezzi della classe 64;

b) legname lavorato con l'ascia, segato, piallato, tinto, tornito, sagomato per parapetti, impalcature e simili; prezzi della classe n. 78;

c) furgoni e carri a 4 ruote contenenti effetti ed attrezzi: prezzi della classe n. 58 sul peso cumulato, col minimo di tonnellate tre, ove si tratti di furgoni o carri senza motore; prezzi della classe n. 54 sul peso cumulato, col minimo di tonnellate tre, ove si tratti di furgoni o carri con motore.

11. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione della presente concessione, gli speditori debbono presentare la richiesta conforme ai modelli allegati.

Le richieste sono rilasciate dalle medesime persone di cui l'art. 4, ma non è necessario abbiano il visto di pubblica sicurezza.

12. *Assegni e spese anticipate.* — Le spedizioni possono essere gravate di assegno, ma non di spese anticipate.

---

(1) Si intendono effetti il vestiario borghese e teatrale ed ogni altro oggetto di uso personale del viaggiatore.

(2) Si intendono attrezzi gli arredi di palcoscenico come quinte, porte, caminetti, colonne, macigni, scale praticabili e simili, telerie, panche di legno, attrezzi da lavoro, sellerie, cordami, catene, tiranti di ferro, ferramenta, mobili, tappeti, tappezzerie, soprammobili, macchine e meccanismi e loro parti, locomobili, trattrici, materiale elettrico e da illuminazione, strumenti musicali e di precisione, figure anatomiche di qualunque materia, giostre, altalene e loro parti, attrezzi di ginnastica, marionette ed ogni altro oggetto di dotazione delle compagnie teatrali e delle persone di cui alla presente concessione.

Sono esclusi dalla presente concessione, se spediti vuoti, i furgoni ed i carri da merci in genere, nonchè, in ogni caso, i veicoli automobili per trasporto di persone.

(3) All'amministratore di compagnie, di cui all'art. 2-*e*), si applica la presente concessione solo per il trasporto a bagaglio dei suoi effetti personali.

TAGLIANDO A

CONCESSIONE SPECIALE IX

(metà prezzo della tariffa ordinaria differenziale)

Compagnie teatrali ed assimilate

VIAGGIATORI

(1) ....

RICHIESTA N..........

Viaggio *dalla stazione di* .... / *alla stazione di* .... *via*.............

di N. (2) .... *persone nominate nell'elenco a tergo e viaggianti :*

	2ª classe	3ª classe
adulti N.	....	....
ragazzi »	....	....

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per godere della Concessione suddetta **e che viaggiano precisamente per il seguente scopo :**

(3)..

....

Bollo della Compagnia

(4)............ *li* .... *19.. Anno..*

(5) ....

....

....

Attesto l'identità delle suddette persone e certifico vero quanto innanzi.

Bollo dell'Autorità

(4)............ *li* .... *19.. Anno..*

IL CAPO DELL'UFFICIO DI P. S.

....

ANNOTAZIONI

....

....

Rilasciato il biglietto N.....

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.
2. I viaggiatori debbono essere sempre muniti del documento d'identità personale prescritto dalla concessione.

(1) Titolo della compagnia, banda, ditta cinematografica, ecc. — (2) In tutte lettere. — (3) Indicarlo dettagliatamente, come ad es.: « per recarsi a recitare nel Teatro X di Y », « viaggio isolato dell'amministratore in precedenza della compagnia che agirà al teatro X di Y dal.. .. al..... », « per scioglimento della compagnia », « per la posa della pellicola cinematografica Z », ecc. — (4) Luogo e data del rilascio. — (5) Qualità e firma di chi è autorizzato dalla concessione a rilasciare la richiesta.

Da trattenersi dal bigliettario della stazione di partenza

TAGLIANDO B

CONCESSIONE SPECIALE IX

(metà prezzo della tariffa ordinaria differenziale)

Compagnie teatrali ed assimilate

VIAGGIATORI

(1) ....

RICHIESTA N..........

Viaggio *dalla stazione di* .... / *alla stazione di* .... *via*.............

di N. (2) .... *persone nominate nell'elenco a tergo e viaggianti :*

	2ª classe	3ª classe
adulti N.	....	....
ragazzi »	....	....

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per godere della Concessione suddetta **e che viaggiano precisamente per il seguente scopo :**

(3)..

....

Bollo della Compagnia

(4)............ *li* .... *19.. Anno..*

(5) ....

....

....

Attesto l'identità delle suddette persone e certifico vero quanto innanzi.

Bollo dell'Autorità

(4)............ *li* .... *19.. Anno..*

IL CAPO DELL'UFFICIO DI P. S.

....

ANNOTAZIONI

....

....

Rilasciato il biglietto N.....

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.
2. I viaggiatori debbono essere sempre muniti del documento d'identità personale prescritto dalla concessione.

(1) Titolo della compagnia, banda, ditta cinematografica, ecc. — (2) In tutte lettere. — (3) Indicarlo dettagliatamente, come ad es.: « per recarsi a recitare nel Teatro X di Y », « viaggio isolato dell'amministratore, in precedenza della compagnia che agirà al teatro X di Y dal..... al..... », « per scioglimento della compagnia », « per la posa della pellicola cinematografica Z », ecc. — (4) Luogo e data del rilascio. — (5) Qualità e firma di chi è autorizzato dalla concessione a rilasciare la richiesta.

Da restituirsi vidimato dalla biglietteria ai viaggiatori

(*Recto*)

(Carta color rosa).

N. d'ordine	Classe	COGNOMI E NOMI dei viaggiatori (per ragazzi indicare l'età)	Nomi d'arte dei viaggiatori	Qualità di ogni singolo artista (1)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

(1) Come per esempio: artista di canto, vestiarista, ecc.

N. d'ordine	Classe	COGNOMI E NOMI dei viaggiatori (per ragazzi indicare l'età)	Nomi d'arte dei viaggiatori	Qualità di ogni singolo artista (1)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

(1) Come per esempio: artista di canto, vestiarista, ecc.

(*Verso*)

Modello di tessera di riconoscimento

FERROVIE DELLO STATO

CONCESSIONE SPECIALE IX

Tessera personale N. .....

Fotografia

sulla quale deve applicarsi la marca da bollo, da timbrarsi dall'Autorità di P. S. in modo che l'impronta copra in parte la fotografia.

Sig. ....

(in arte) ....

artista di ....

firma dell'artista ....

TESSERA PERSONALE N. .....

padre ....

madre ....

nato il ....

a ....

stato civile ....

nazionalità ....

residenza abituale ....

via .... *N*........

Si certifica vero quanto sopra

.... *li* .... 19... *Anno*..

Bollo dell'Autorità di P. S.

IL FUNZIONARIO DI P. S.

....

La presente vale fino al ....

.... *ove non cessi prima la qualità d'artista.*

Prorogata fino...................

....

Bollo dell'Autorità di P. S.

IL FUNZIONARIO DI P. S.

....

Certificazione pel secondo anno di validità

(Cartoncino color rosa).

CONCESSIONE SPECIALE IX

Compagnie teatrali ed assimilate

(1)..

Spedizioni a bagaglio

RICHIESTA

Trasporto da .... *a* ....

Quantità dei colli	Peso in kg. (2)	QUALITÀ DEL BAGAGLIO Dichiarazione se trattasi di *effetti*, cioè di vestiario borghese o teatrale ed ogni altro oggetto di uso personale del viaggiatore, o di *attrezzi*.

Bollo d'ufficio

(3).................. *li*.................. *19*.... *Anno*....

Il (4)...................................

....

Biglietto di viaggio n......... *in data*.......... *per L*........ *per N*....... *viaggiatori*

Bollo composto della stazione

(*oppure: ricevuta di deposito n*....... *in data*........ *per L*.........)

Eseguita la spedizione col N.........

(1) Titolo della compagnia, banda, orchestra, ecc. — (2) Per gli effetti personali la concessione è limitata a 100 kg. per ogni persona (adulti o ragazzi). — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualità e firma da chi è autorizzato dalla concessione ad emettere la richiesta.

Da trattenere dalla stazione di partenza

(Carta color rosa).

CONCESSIONE SPECIALE IX

Compagnie teatrali ed assimilate

(1)..

Spedizioni a grande od a piccola velocità

RICHIESTA

Trasporto da............... *a* .... *a* (2) .... *velocità*

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli — Numero dei capi di bestiame	Qualità dei colli e loro contenuto — Specie del bestiame	Marche e numeri dei colli	Peso in kg.

N. B. — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate nella lettera di vettura.

Bollo d'ufficio

(3).................. *li*.................. *19*.... *Anno*....

Il (4)..................................

....

Biglietto di viaggio N.......... *in data*..........*per L*....... *per N*....... *viaggiatori*

Bollo composto della Stazione

(*oppure: ricevuta di deposito N*......... *in data*.........

per L........)

Eseguita la spedizione col N.........

(1) Titolo della compagnia, banda, orchestra, ecc. — (2) Grande o piccola. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualità e firma di chi è autorizzato dalla concessione ad emettere la richiesta.

Da allegare al documento di trasporto

(Carta color rosa).

CONCESSIONE SPECIALE X

LAVORATORI ITALIANI RIMPATRIANTI - EMIGRANTI ESTERI IN TRANSITO - INDIGENTI ESTERI RIMPATRIANTI.

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata per i viaggi in terza classe:

a) dei lavoratori italiani che rimpatriano, nonchè per il trasporto del loro bagaglio;

b) degli emigranti esteri in transito per l'Italia;

c) degli indigenti esteri rimpatrianti.

TRASPORTO DELLE PERSONE.

2. *Limiti.* — La concessione è limitata:

a) ai lavoratori italiani, come tali, per il solo viaggio di rimpatrio da un porto o da un transito ferroviario di confine ad una stazione qualsiasi del Regno.

Agli effetti della concessione, la condizione di lavoratore deve essere dimostrata dalla speciale qualifica (*lavoratore*) apposta sul passaporto.

Per coloro che provengono da un paese extra-europeo, la concessione è ammessa soltanto se essi sbarcano da navi in patente. Tale restrizione peraltro non si applica se essi provengono da un paese *non utilmente* servito da navi in patente;

b) agli emigranti esteri in transito per l'Italia, sia per espatrio, sia per rimpatrio, che da un transito ferroviario (o porto) di confine si recano a prendere imbarco in un porto italiano su nave con patente di vettore o che, sempre nelle stesse condizioni di imbarco, rimpatriano.

La concessione si applica agli emigranti esteri indistintamente di tutti gli Stati;

c) agli indigenti esteri residenti in Italia che rimpatriano a cura dei propri Consolati.

La concessione si applica soltanto agli indigenti di quegli Stati coi quali siano intervenuti accordi internazionali e che previa intesa col Ministero degli affari esteri, l'Amministrazione rende noti con le sue pubblicazioni ufficiali (1).

3. *Prezzi.* — I prezzi per viaggiatore e per chilometro sono quelli della tariffa ridotta del 70 %.

4. *Documenti di riduzione.*

a) I lavoratori italiani che rimpatriano, per ottenere l'applicazione della concessione, debbono presentare alle stazioni la richiesta, conforme al modello allegato, rilasciata dagli Ispettori di emigrazione o dagli Uffici di pubblica sicurezza di confine o dei porti di sbarco, ovvero dai Consolati italiani.

Nel caso di lavoratori italiani che sbarcano da una nave non in patente perchè provenienti da paesi extra-europei non serviti utilmente da tali navi, chi rilascia la richiesta deve inserirvi e controfirmarvi apposita dichiarazione.

b) Gli emigranti esteri in transito debbono esibire, in luogo della richiesta, un *elenco nominativo* in duplice copia con l'indicazione del nome, cognome, età, nazionalità, località originaria di partenza, porto d'imbarco e paesi di destinazione. Sul detto elenco deve risultare pure una dichiarazione attestante che la persona o le persone in esso indicate si trovano nelle condizioni volute per fruire della concessione ed in regola con le disposizioni vigenti nel Regno sull'emigrazione e polizia.

Tale documento viene rilasciato dalla autorità consolare italiana.

c) Gli indigenti esteri che dall'Italia rimpatriano a cura dei propri Consolati devono esibire la predetta richiesta, rilasciata dall'Autorità consolare a spese della quale effettuano il viaggio.

5. *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario i lavoratori italiani rimpatrianti debbono esibire il passaporto, eccezione fatta per coloro che non hanno compiuto il 15° anno, purchè figurino sul passaporto del lavoratore adulto col quale viaggiano.

Gli emigranti esteri in transito debbono esibire la seconda copia dell'elenco prescritto al precedente art. 4.

Per gli indigenti esteri rimpatrianti è tenuto valido qualsiasi documento di riconoscimento rilasciato dalle Autorità politiche ed amministrative dello Stato italiano, o dal Consolato che emette la richiesta.

TRASPORTO DELLE COSE.

6. *Limiti.* — La concessione per il trasporto a bagaglio è accordata ai lavoratori italiani che rimpatriano (art. 1, comma *a*), quando ha luogo contemporaneamente anche il viaggio delle persone.

Sono ammessi al trasporto a bagaglio gli oggetti personali, gli utensili per arti e mestieri, gli attrezzi rurali riferibili all'arte o al mestiere del lavoratore, nonchè i generi alimentari, questi ultimi però in quantità tale da non oltrepassare il 10 % del peso complessivo del bagaglio e sempre quando risulti evidente che il trasporto non venga effettuato a scopo di commercio.

S'intendono per oggetti personali le cose di uso personale del viaggiatore e della sua famiglia, che ordinariamente si trasportano in bauli, valigie, sacchi da viaggio, cassette, ecc.; s'intendono per utensili per arti e mestieri e attrezzi rurali quelli così specificati nella Nomenclatura delle cose (volume II delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose), esclusi gli attrezzi rurali a ruote.

Il peso complessivo delle cose spedite a bagaglio (oggetti personali, utensili, attrezzi e generi alimentari) non deve superare i 100 kg. per ogni persona (adulto o ragazzo).

Le eventuali eccedenze vengono tassate in base alle competenti tariffe ordinarie.

7. *Prezzi.* — I prezzi applicabili sono quelli della classe IX.

8. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione della concessione, il viaggiatore deve presentare alla stazione l'apposito scontrino, che fa parte della richiesta relativa al trasporto delle persone, unitamente al biglietto di viaggio a prezzo ridotto.

---

(1) Attualmente per gli indigenti francesi, belgi, svizzeri ed ungheresi che rimpatriano a cura dei propri Consolati, e limitatamente alle località di transito di cui appresso:

Indigenti francesi — Modane, Ventimiglia, Genova, Livorno e Napoli;

Indigenti belgi — Modane, Ventimiglia, Domodossola, Luino e Chiasso;

Indigenti svizzeri — Modane, Domodossola, Luino, Chiasso e Sondrio;

Indigenti ungheresi — Brennero, San Candido, Tarvisio, Piedicolle e Postumia.

CONCESSIONE SPECIALE X

(Tariffa ridotta del 70 %)

Lavoratori italiani rimpatrianti – Emigranti esteri in transito – Indigenti esteri rimpatrianti

VIAGGIATORI

(1) ....

RICHIESTA N. .....

dalla stazione di .... *Via* ....
alla stazione di ....

di numero (2) ________________ **persone** *nominate nell'elenco a tergo e viaggianti in 3ª classe*

Dichiaro che i titolari della presente si trovano nelle condizioni volute per fruire della suddetta concessione.

(3) .... *li* .... *19.... Anno.....*

Il (4)...............................

Bollo dell'autorità

ANNOTAZIONI

....
....
....

Rilasciato il biglietto N. ....

Bollo composto dalla biglietteria

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione della richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.

2. I viaggiatori debbono sempre essere muniti del documento di identificazione personale prescritto dalla concessione.

(1) Titolo e sede dell'ufficio che rilascia la richiesta. — (2) In tutte lettere. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenersi dal bigliettario della stazione di partenza

CONCESSIONE SPECIALE X

Spedizioni a bagaglio

(Effetti personali ed attrezzi da lavoro - Prezzi classe IX)

(1) ....

RICHIESTA N. .....

Trasporto da .... *a* ....

di n. ______ *colli del peso complessivo di Kg.* (2) ______

appartenenti a n. .... **lavoratori italiani rimpatrianti.**

.... *li* .... *19.... Anno....*

Il (3) ....

....

Bollo dell'autorità

(1) Titolo e sede dell'ufficio che rilascia la richiesta. — (2) La concessione è limitata a Km. 100 complessivamente fra effetti personali e attrezzi da lavoro per ogni persona, adulto o ragazzo. — (3) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Rilasciato il biglietto

*Mod. C*¹ *201 N.....*

Bollo composto della biglietteria

Da trattenere dalla stazione di partenza.

(*Recto*)

N.° d'ordine	COGNOME E NOME DEI VIAGGIATORI
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Eseguita la spedizione col N.°.........

Bollo composto dell'ufficio accettazione bagagli

(*Verso*)

CONCESSIONE SPECIALE XI

Operai, braccianti e lavoratori agricoli.

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata agli operai, braccianti e lavoratori agricoli pei viaggi in terza classe che effettuano per ragioni di lavoro nell'interno del Regno, nonchè per il trasporto a grande ed a piccola velocità delle masserizie e degli attrezzi rurali.

Trasporto delle persone.

2. *Limiti.* — La concessione si applica ai viaggi in gruppi di almeno *cinque* persone adulte.

Se il viaggio si effettua per disposizione del Commissariato per le migrazioni interne, è ammesso il viaggio in gruppi di almeno *tre* persone adulte.

Agli effetti della concessione si considerano operai, braccianti e lavoratori agricoli, coloro che lavorano, nell'interno del Regno, *manualmente al servizio altrui* presso aziende agricole, imprese, stabilimenti e opifici di qualsiasi genere o presso chiunque eserciti una industria, arte o mestiere.

La condizione di lavorare al servizio altrui non è obbligatoria quando le persone suddette siano costituite in cooperative per lavori manuali, o quando il gruppo si rechi a bonificare o colonizzare terreni incolti o poco coltivati.

La concessione è ammessa tanto per i viaggi di andata alle località di lavoro, quanto per ritornarne; come pure è ammessa per trasferirsi da uno ad altro luogo di lavoro.

Per coloro che si recano nelle Colonie italiane la concessione è anche ammessa ed è applicabile al percorso ferroviario da e per i porti di mare.

La moglie ed i figli fino all'età di 14 anni possono fruire delle riduzioni ancorchè non viaggino per ragioni di lavoro.

3. *Prezzi.* — Si applica la metà del prezzo computato sulla « Tariffa ordinaria differenziale per viaggi di corsa semplice con treni di qualsiasi categoria ».

4. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti, occorre presentare sia la richiesta, sia il modulo statistico, conforme gli uniti modelli.

Nel caso di viaggi di cui al secondo capoverso dell'art. 2, la richiesta dovrà contenere la seguente annotazione debitamente controfirmata:

« *Il viaggio si effettua per disposizione del Commissariato per le migrazioni interne, contenuta nella sua nota N.* . . . . *in data* . . . . ».

Il rilascio dei documenti di riduzione è devoluto ai Comuni, nonchè a quegli Enti che ne fossero autorizzati dalla Amministrazione ferroviaria.

5. *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario ogni viaggiatore deve esibire l'uno o l'altro dei seguenti documenti di identificazione: carta d'identità, foglio di congedo militare, porto d'arme, certificato municipale, od altro documento analogo.

Oltre alla presentazione di uno dei documenti di cui sopra, il capo gruppo deve esibire il tagliando *B* della richiesta debitamente vidimato dalla stazione di partenza.

Trasporto delle cose.

6. *Limiti.* — Il trasporto a grande ed a piccola velocità delle masserizie e degli attrezzi rurali è ammesso soltanto per i gruppi che si « recano a bonificare o colonizzare terreni incolti o poco coltivati, ovvero ne ritornano ».

S'intendono per masserizie le suppellettili e gli arnesi di casa usati, dichiarati sgomberi, per cambiamento di dimora. S'intendono per attrezzi rurali quelli così specificati nella Nomenclatura delle cose (volume II delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose), nonchè i carretti a mano a due ruote per uso stradale e rurale e le carriuole a mano da sterro.

Le stazioni mittenti e destinatarie delle spedizioni debbono essere, rispettivamente, quelle di partenza e di arrivo del viaggio delle persone.

È ammesso che le spedizioni siano effettuate qualche giorno prima della partenza del gruppo.

7. *Prezzi.* — Le masserizie e gli attrezzi rurali, spediti a grande velocità, si tassano con i prezzi della classe n. 8 (peso minimo kg. 50); se spediti a piccola velocità, si tassano con le classi n. 63 (peso minimo kg. 50) e n. 76 (peso minimo di tonnellate 5).

8. *Pagamento delle tasse di trasporto.* — Le spedizioni debbono essere eseguite in porto affrancato.

9. *Assegni e spese anticipate.* — Le spedizioni non possono essere gravate nè di assegno, nè di spese anticipate.

10. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti deve essere presentata la richiesta conforme il modello qui unito.

Deve inoltre essere esibito il biglietto a prezzo ridotto acquistato pel viaggio delle persone, o — nel caso che la spedizione venga effettuata prima della partenza delle persone — la ricevuta di deposito del relativo ammontare.

Nella lettera di vettura deve risultare mittente e destinatario il capo del gruppo.

TAGLIANDO A

CONCESSIONE SPECIALE XI

Operai, braccianti e lavoratori agricoli

Viaggiatori

(Metà prezzo della tariffa ordinaria differenziale)

(1)...

RICHIESTA N...........

Viaggio { *dalla stazione di*............. / *alla stazione*................. } *via*..............

di numero (2) .... adulti / .... ragazzi } *nominati nell'elenco a tergo e viaggianti in* **terza classe.**

Dichiaro che i titolari della presente viaggiano per ragioni di lavoro e si trovano nelle condizioni volute per fruire della suddetta concessione.

Bollo dell'ufficio che rilascia la richiesta

(3)..........., *li*............*19*... *Anno*..

IL (4) ....

....

ANNOTAZIONI (5)

....

....

....

Rilasciato il biglietto N.....

Bollo composto della biglietteria

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.
2. I viaggiatori debbono sempre essere muniti di uno dei documenti di identificazione personale prescritti dalla concessione.

(1) Titolo e sede dell'Ufficio che rilascia la richiesta.
(2) In tutte lettere.
(3) Luogo e data del rilascio.
(4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.
(5) Indicare, quando del caso, che i viaggiatori si recano a bonificare o colonizzare terreni incolti o poco coltivati.

Da trattenersi dal bigliettario della stazione di partenza

TAGLIANDO B

CONCESSIONE SPECIALE XI

Operai, braccianti e lavoratori agricoli

Viaggiatori

(Metà prezzo della tariffa ordinaria differenziale)

(1)...

RICHIESTA N...........

Viaggio { *dalla stazione di*............. / *alla stazione*................. } *via*..............

di numero (2) .... adulti / .... ragazzi } *nominati nell'elenco a tergo e viaggianti in* **terza classe.**

Dichiaro che i titolari della presente viaggiano per ragioni di lavoro e si trovano nelle condizioni volute per fruire della suddetta concessione.

Bollo dell'ufficio che rilascia la richiesta

(3)..........., *li*............*19*... *Anno*..

IL (4) ....

....

ANNOTAZIONI (5)

....

....

....

Rilasciato il biglietto N.....

Bollo composto della biglietteria

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.
2. I viaggiatori debbono sempre essere muniti di uno dei documenti di identificazione personale prescritti dalla concessione.

(1) Titolo e sede dell'Ufficio che rilascia la richiesta.
(2) In tutte lettere.
(3) Luogo e data del rilascio.
(4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.
(5) Indicare, quando del caso, che i viaggiatori si recano a bonificare o colonizzare terreni incolti o poco coltivati.

Da restituirsi, vidimata dalla biglietteria, ai viaggiatori

(*Recto*)

Modulo Statistico
Allegato alla
Richiesta N. . . . .

CONCESSIONE SPECIALE XI

Operai, braccianti e lavoratori agricoli

Comune . . . . *Provincia* . . . .

Viaggio
dalla stazione di . . . .
alla stazione di . . . .

Numero dei viaggiatori
(*Nominati nell'elenco a tergo*)

MASCHI
inferiori ai 12 anni N. . . . .
da 12 a 15 anni » . . . .
maggiori di 15 anni » . . . .

FEMMINE
inferiori ai 12 anni » . . . .
da 12 a 15 anni » . . . .
maggiori di 15 anni » . . . .

Da riempire quando gli operai si recano a lavorare fuori della loro residenza.

A) *Specie di lavoro che i lavoratori vanno a compiere* (1) . . . .
. . . .

B) *Durata presunta del lavoro, giorni n.* . . . .

C) *Comune di effettiva destinazione* (2) . . . .

D) *I lavoratori hanno trovato lavoro attraverso un ufficio di collocamento?*
. . . .
— *Oppure per altro mezzo?* . . . .
. . . .
— *O trattando direttamente con i proprietari dei fondi o degli stabilimenti?*
. . . .

Da riempire in caso di ritorno in residenza.

A) *Specie di lavoro che i lavoratori sono stati a compiere* (1) . . . .
. . . .

B) *Comune nel quale hanno lavorato* . . . .

C) *Per quanto tempo sono stati occupati nel lavoro predetto? giorni n.* . . . .
. . . .

Bollo composto della biglietteria

Bollo dell'ufficio compilatore

Data . . . . *19* . . . *Anno* . . .

Firma e qualifica
di chi rilascia la richiesta

. . . .

(1) **Specificare dettagliatamente il genere di lavoro,** se trattasi di lavori agricoli, (per es. mietitura e trebbiatura frumento, monda del riso, taglio dei fieni, taglio dei boschi, lavoro alle viti, vendemmia, raccolto agrumi, tosatura pecore ecc.) e se trattasi di lavoro industriale, indicare l'industria (es. lavorazione laterizi, costruzioni edilizie, trattura seta ecc.) indicare inoltre, quando è il caso, se i viaggiatori si recano a colonizzare terreni incolti o poco coltivati.

(2) Indicare il Comune nel quale i lavoratori debbono effettivamente recarsi, quando detto Comune non è fornito di stazione ferroviaria.

Questo modulo deve essere presentato alla biglietteria della stazione di partenza insieme con la richiesta della concessione ferroviaria.

Compilare il prospetto anche a tergo

Da trattenersi dal bigliettario della stazione di partenza

(*Recto*)

(Carta color rosa).

CONCESSIONE SPECIALE XI

Operai, braccianti e lavoratori agricoli

SPEDIZIONI A GRANDE ED A PICCOLA VELOCITÀ

Masserizie ed attrezzi rurali appartenenti ad operai, braccianti e lavoratori agricoli, che si recano a colonizzare terreni incolti o poco coltivati o ne ritornano.

(1)...

RICHIESTA N. ....

Trasporto da .... *a* ....

a (2) .... *velocità per conto di numero* (3) ....

viaggiatori fruenti della concessione suddetta.

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli	QUALITÀ DEI COLLI E LORO CONTENUTO	MARCHE e numeri dei colli	PESO in chilogrammi

N. B. Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate sulla lettera di vettura.

Dichiaro che gli speditori delle merci sopra descritte si recano a colonizzare terreni incolti o poco coltivati.

Bollo dell'ufficio che rilascia la richiesta

(4) .... *li* .... *19*.... *Anno* ....

Il (5)........................

....

Biglietto N. .... *in data* .... *per L.* ....

Oppure:

Ricev. di deposito N. .... *in data* .... *per L.* .... *per N.* ...... *viaggiatori*

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione col N. ....

(1) Titolo e sede dell'Ufficio che rilascia la richiesta. — (2) Grande oppure piccola. — (3) In tutte lettere — (4) Luogo e data del rilascio. — (5) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da allegare al documento di trasporto

CONCESSIONE SPECIALE XII

ITALIANI ALL'ESTERO.

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata dal porto marittimo, dall'aeroporto doganale o dal transito ferroviario di confine ad una qualsiasi stazione del Regno, oppure viceversa, pei viaggi in seconda e terza classe degli italiani residenti all'estero che rientrano in Italia per temporaneo soggiorno e ritornano all'estero.

2. *Limiti.* — La concessione è limitata ad un massimo di tre viaggi all'anno di venuta in Italia ed a tre di ritorno all'estero, e viene accordata solo agli italiani residenti all'estero da almeno due anni o che, senza avere tale periodo di residenza, abbiano già raggruppato presso di loro la famiglia (moglie e figli) o abbiano costituito od avviato una impresa economica qualsiasi con carattere stabile.

Agli effetti della concessione, la condizione di residente all'estero, di cui sopra, viene dimostrata dalla speciale annotazione: « Rimpatrio temporaneo (circolari del 7 marzo 1928-VI, n. 21 e 22 del Ministero degli affari esteri) », praticata sul passaporto.

Sono esclusi dalla concessione quegli italiani che abbiano acquistato o abbiano compiuto formalità per acquistare la cittadinanza dello Stato di residenza o comunque altra cittadinanza.

È ammesso che il viaggio di entrata in Italia avvenga per un transito diverso da quello di uscita dall'Italia, purchè ambedue tali transiti siano situati sul confine dello stesso Stato.

Per gli italiani provenienti da un paese extra-europeo, la concessione è ammessa soltanto se essi sbarcano da navi in patente. Tale restrizione peraltro non si applica se essi provengono da un paese *non utilmente* servito da navi in patente.

3. — *Prezzi.* — Si applica la metà del prezzo computato sulla « Tariffa ordinaria differenziale per viaggi di corsa semplice con treni di qualsiasi categoria ».

4. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti, i viaggiatori debbono presentare alla stazione separate richieste, conformi al modello allegato, da valere, una per il viaggio di rimpatrio, l'altra per il viaggio di espatrio. La richiesta per il riespatrio ha la validità di due anni dalla data del rilascio.

Le richieste sono rilasciate dai Regi consoli italiani e dai Regi ispettori di emigrazione ai porti od ai confini, ovvero dalle Autorità di pubblica sicurezza ai confini.

Lo stampato della richiesta valido per il riespatrio deve essere compilato e firmato dalla stessa Autorità che rilascia la richiesta per il rimpatrio. Potrà solo lasciarsi in bianco l'indicazione della stazione iniziale del viaggio di ritorno che sarà scritta dal beneficiario della concessione, essendogli lasciata facoltà d'intraprendere il viaggio di ritorno da qualsiasi stazione del Regno.

Per coloro che effettuano il viaggio di venuta in Italia da un porto nazionale, è ammesso che nella richiesta per il riespatrio sia indicata come stazione di destinazione: « *Qualunque porto nazionale* ».

Nel caso di italiani che sbarcano da navi non in patente perchè provenienti da paesi extra-europei non serviti utilmente da tali navi, chi rilascia la richiesta deve inserirvi e controfirmarvi apposita dichiarazione.

5. *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario i viaggiatori debbono esibire il passaporto, dal quale deve risultare l'annotazione del Console italiano indicante la circostanza del temporaneo soggiorno in Italia.

Nel viaggio di ritorno all'estero, può tener luogo del passaporto un'attestazione, rilasciata su apposito modello formato tessera conforme allegato, munita della fotografia del viaggiatore ed attestante l'avvenuto rilascio del passaporto per *rimpatrio temporaneo.*

RIMPATRIO

CONCESSIONE SPECIALE XII

(Metà prezzo della tariffa differenziale)

Italiani all'Estero

RICHIESTA N. ...,.....

Viaggio di { *dalla stazione di* .... } *via*...........
ANDATA { *alla stazione di* .... }

di numero { (1) .... *adulti* / .... *ragazzi*

qui appresso nominati e viaggianti in (2) ...... *classe.*

(3) { ....
....
....
....
....

Dichiaro che l.. person.. suddett.., suddit.. italian.. resident.. a..
si reca.. in Italia per temporaneo soggiorno e si trova.. nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo dell' Ufficio che rilascia la richiesta	(4) .... *li*............ *19*... *Anno*... (5) ....

ANNOTAZIONI

....
....
....
....

Rilasciato il biglietto N. .... Bollo composto della stazione	**AVVERTENZE** 1. — La presentazione della richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso. 2. — I viaggiatori debbono sempre essere muniti del documento di identità personale prescritto dalla concessione.

(1) In tutte lettere — (2) SECONDA o TERZA (in lettere) — (3) Cognome e nome dei viaggiatori (per i ragazzi indicare l'età) — (4) Luogo e data del rilascio — (5) Autorità che rilascia la richiesta (qualifica e firma).

Da trattenersi dal bigliettario della stazione iniziale del viaggio di ANDATA.

RIESPATRIO

CONCESSIONE SPECIALE XII

(Metà prezzo della tariffa differenziale)

Italiani all'Estero

RICHIESTA N. ....

Viaggio di { *dalla stazione di* .... } *via*..........
RITORNO { *alla stazione di* .... }

di numero { (1) .... *adulti* / .... *ragazzi*

qui appresso nominati e viaggianti in (2) ...... *classe.*

(3) { ....
....
....
....
....

Dichiaro che l.. person.. suddett.., suddit.. italian.. resident.. a ....
si reca.. in Italia per temporaneo soggiorno e si trova.. nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo dell' Ufficio che rilascia la richiesta	(4) .... *li*............ *19*... *Anno*... (5) ....

ANNOTAZIONI

....
....
....
....

Rilasciato il biglietto N. .... Bollo composto della stazione	**AVVERTENZE** 1. — La presentazione della richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso. 2. — I viaggiatori debbono sempre essere muniti del documento di identità personale prescritto dalla concessione.

(1) In tutte lettere — (2) SECONDA o TERZA (in lettere) — (3) Cognome e nome dei viaggiatori (per i ragazzi indicare l'età) — (4) Luogo e data del rilascio — (5) Autorità che rilascia la richiesta (qualifica e firma).

Da trattenersi dal bigliettario della stazione iniziale del viaggio di RITORNO.

Attestazione di rilascio di passaporto per rimpatrio temporaneo

col N. ....

per ....

a ....

....

nato a ....

il ....

Fotografia
(munita della firma del titolare)

Bollo

La presente tessera ha la validità di *due mesi* dalla data del rilascio e serve quale documento di riconoscimento, nel viaggio di ritorno all'estero per il percorso ferroviario

da ....

a ....

(Concessione speciale XII)

IL R. QUESTORE

....

.... *li* .... *19.. Anno..*

CONCESSIONE SPECIALE **XIII**

ISTITUTI CIVILI D'ISTRUZIONE E DI EDUCAZIONE REGI O RICONOSCIUTI DALLO STATO.

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata agli allievi degli istituti civili d'istruzione e di educazione regi o riconosciuti dallo Stato ed al personale insegnante e di servizio che li accompagna.

La concessione si estende agli allievi delle scuole comunali.

È in facoltà dell'Amministrazione ferroviaria di accordarla anche agli studenti delle scuole straniere, inteso, ove lo ritenga necessario, il Ministero degli affari esteri.

2. *Limiti.* — La concessione si applica ai viaggi in gruppo di almeno *dieci* persone adulte.

Le persone d'accompagnamento (insegnanti ed inservienti) non debbono eccedere il terzo del numero totale dei partenti. Gli allievi debbono in ogni caso essere accompagnati dal personale insegnante. Nel caso di escursioni scolastiche alpestri guidate da soci del Club alpino italiano, la concessione è estesa anche a questi ultimi.

3. *Prezzi.* — I prezzi per viaggiatore e per chilometro sono quelli della tariffa ridotta del 30 per cento.

4. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti, deve essere presentata alle stazioni la richiesta di cui all'unito modello, nonchè un *elenco nominativo dei viaggiatori* identico a quello inscritto a tergo della richiesta, bollato e firmato dall'Autorità che ha rilasciata la richiesta stessa, e contenente anche la firma di chi dirige il gruppo.

5. *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario, devesi esibire l'elenco nominativo summenzionato munito del bollo della stazione di partenza.

Dagli studenti delle Università e degli Istituti superiori, possono essere esibite, in luogo dell'elenco nominativo, le tessere personali di iscrizione alla scuola.

CONCESSIONE SPECIALE XIII

(Tariffa ridotta del 30 %)

Istituti civili d'istruzione e di educazione regi o riconosciuti dallo Stato

(1)..

RICHIESTA N. ....

Viaggio { *dalla stazione di* .... / *alla stazione di* .... } *via*............................

di numero (2) .... *persone* (*fra allievi, insegnanti ed inservienti*) *nominate nell'elenco a tergo e viaggianti:*

	1ª classe	2ª classe	3ª classe
adulti	*N*................	....	....
ragazzi	*N*................	....	....

Dichiaro che i titolari della presente si trovano nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

(3) .... *li* .... *19* .....

IL (4)......................

....

Bollo dell'Istituto

Bollo dell'Autorità

Attesto che il suddetto Istituto è (5) ....

(6)............... *li* .... *19*.... *Anno* ....

IL (7).........................

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Rilasciato il biglietto N..........

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.
2. I viaggiatori debbono sempre essere muniti del documento di identità personale prescritto dalla concessione.

(1) Titolo e sede dell'Istituto che rilascia la richiesta. — (2) In tutte lettere. — (3) (6) Luogo e data (del rilascio o dell'attestazione). — (4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta. — (5) *Regio o riconosciuto dallo Stato*. — (7) Provveditore agli Studi oppure (per le Università e gli Istituti superiori) Rettore o Direttore.

Da trattenersi dal bigliettario della stazione di partenza.

(*Recto*)

(Carta color camoscio).

Numero d'ordine	COGNOMI E NOMI DEI VIAGGIATORI (1)	QUALITÀ DEI VIAGGIATORI (Pei ragazzi indicare l'età)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(1) Inscrivere in gruppi separati gli allievi, gli insegnanti e gli inservienti. - Per le escursioni scolastiche alpestri guidate dai soci del Club alpino, inscrivere questi separatamente.

(Verso)

CONCESSIONE SPECIALE XIV

FEDERAZIONE ITALIANA DELL'ESCURSIONISMO
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO.

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata per i viaggi dei soci della Federazione italiana dell'escursionismo, nonchè dei soci delle federazioni, associazioni, società, sezioni, ecc. permanentemente organizzate con statuto debitamente riconosciuto dall'Autorità ed aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano.

2. *Limiti.* — La concessione si applica soltanto quando vengono effettuate gite inerenti agli scopi delle Istituzioni suddette, e per viaggi in gruppi di almeno *cinque* persone adulte.

La concessione nelle gite alpinistiche ed in quelle della Federazione italiana dell'escursionismo è estesa anche alle persone di accompagnamento (portatori e guide), purchè il numero di queste persone non ecceda il terzo del numero totale dei gitanti.

È in facoltà dell'Amministrazione ferroviaria di applicare la presente concessione — inteso, ove lo ritenga necessario, il Ministero degli affari esteri — anche ad organizzazioni ginnastiche e sportive estere.

3. *Prezzi.* — I prezzi per viaggiatore e per chilometro sono quelli della tariffa ridotta del 30 %.

4. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere la riduzione occorre presentare alle stazioni la richiesta conforme l'unito modello.

5. *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario, ogni viaggiatore deve esibire la propria tessera di riconoscimento con fotografia, rilasciata e bollata rispettivamente dalla Federazione italiana dell'escursionismo, oppure dalla federazione, associazione, ecc. aderente al Comitato olimpico nazionale italiano ed alla quale il viaggiatore appartiene.

Dette tessere debbono essere firmate dal presidente delle dette Istituzioni e dal viaggiatore medesimo.

CONCESSIONE SPECIALE XIV

(Tariffa ridotta del 30 %)

(1) ....

(2) ....

RICHIESTA N............

Viaggio { *dalla stazione di*.......................... } *via* ....
{ *alla stazione di*.......................... }

di numero (3) .... *persone (fra soci, portatori e guide) nominate nell'elenco a tergo, e viaggianti:*

N°............. *in* **1ª classe,** *N°*............. *in* **2ª classe** *N°*............. *in* **3ª classe**

Dichiaro che i titolari della presente si trovano nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo del Sodalizio

(4) .... *li*..................... *19*.... *Anno*....

Il Presidente della (5)............

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Rilasciato il biglietto N..........

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.

2. I viaggiatori debbono sempre essere muniti del documento di identità personale prescritto dalla concessione.

(1) Federazione Italiana dell'Escursionismo o Comitato Olimpico Nazionale Italiano. — (2) Titolo e sede della federazione, unione, associazione, società, sezione ecc. che rilascia la richiesta. — (3) In tutte lettere. — (4) Luogo e data del rilascio. — (5) Federazione, unione, associazione, società, sezione ecc.

Da trattenersi dal bigliettario della stazione di partenza

(Recto)

(Carta color camoscio).

N. d'ordine	COGNOMI E NOMI DEI VIAGGIATORI (1)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

(1) **Inscrivere i soci in gruppo separato dal personale di servizio (quando ammesso), per il quale a fianco del nome deve essere indicata la qualità di** *portatore* **o** *guida*.

Verso

CONCESSIONE SPECIALE XV

OPERA NAZIONALE « DOPOLAVORO ».

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata pei viaggi in terza classe dei lavoratori soci delle Istituzioni federate all'Opera nazionale Dopolavoro quando effettuano gite inerenti agli scopi dell'Opera stessa.

2. *Limiti.* — La concessione è ammessa:

a) per i viaggi di corsa semplice di gruppi di almeno *cinque* persone adulte;

b) per i viaggi di andata-ritorno di gruppi di almeno *cinque* persone adulte, a condizione che il viaggio di andata sia iniziato con treni che partano non prima delle ore 12 del giorno precedente uno o più festivi consecutivi, e che il viaggio di ritorno sia iniziato con treni che partano non oltre la mezzanotte dell'ultimo festivo (1).

Nel caso di gruppi di almeno *cinquanta* persone adulte, è ammesso che il viaggio di andata abbia inizio in qualsiasi giorno della settimana; la corsa di ritorno dovrà essere cominciata non oltre il trentesimo giorno dall'inizio del viaggio di andata.

(1) Sono considerati giorni festivi quelli indicati come tali dalle « Condizioni e Tariffe per il trasporto delle persone ».

3. *Prezzi.* — Per i viaggi di corsa semplice si applicano i prezzi della tariffa ridotta del 30 %.

Per i viaggi di andata-ritorno si applica la metà del prezzo computato sulla « Tariffa ordinaria a base differenziale per viaggi di corsa semplice con treni di qualsiasi categoria », ed è prescritto il pagamento contemporaneo del prezzo per il viaggio di andata e per quello di ritorno.

4. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere la riduzione occorre presentare alle stazioni la richiesta conforme l'unito modello.

5. *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario, ogni viaggiatore deve esibire la propria tessera di riconoscimento con fotografia, rilasciata e bollata dalla Istituzione cui appartiene e firmata dal presidente di essa, dal direttore centrale dell'Opera nazionale Dopolavoro e dal viaggiatore medesimo.

CONCESSIONE SPECIALE XV

Opera Nazionale “ Dopolavoro „

(1) ....

RICHIESTA N..........

VIAGGIO DI (2) ....

IN TERZA CLASSE

dalla stazione di .... } *via* ....
alla stazione di .... }

di numero (3) .... *persone nominate nell'elenco a tergo.*

Dichiaro che i titolari della presente si trovano nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo dell'Istituzione federata all'Opera Naz. Dopolavoro

(4)................. *li* .... *19* .... *Anno* ..

IL (5).......................

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Rilasciato il biglietto N.........

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.

2. I viaggiatori debbono sempre essere muniti del documento di identità personale prescritto dalla concessione.

(1) Titolo e sede dell'Istituzione federata che rilascia la richiesta. — (2) **Corsa semplice (tariffa ridotta del 30 %)** *oppure* **Andata-ritorno (metà prezzo della tariffa differenziale).** — (3) In tutte lettere. — (4) Luogo e data del rilascio. — (5) Qualità e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenersi dal bigliettario della stazione di partenza

(Recto)

CONCESSIONE SPECIALE XVI

CAMPAGNOLI VIAGGIANTI IN MASSA.

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata ai campagnoli che, nel tempo della seminagione e del raccolto dei grani, del raccolto dell'uva, delle ulive, delle mandorle e delle arancie e di altri frutti, viaggiano in massa e sono trasportati in vagoni senza sedili.

2. *Limiti.* — La concessione è limitata per i viaggi, con treni omnibus o misti, dall'una all'altra delle stazioni indicate in ciascun gruppo delle linee seguenti:

1° Gruppo.

Pescara-Otranto; Zollino-Gallipoli; Bari-Taranto; Foggia-Bovino Deliceto; Foggia-Rocchetta S. Antonio; Brindisi-Reggio di Calabria-Battipaglia e diramazioni *Sibari-Paola* e *Catanzaro Marina-S. Eufemia; Metaponto-Potenza.*

2° Gruppo.

Roma-Orte; Roma-Ceprano Falvaterra; Roma-Cecina-Volterra; Montepescali-Asciano.

3° Gruppo.

Stazioni del tronco *Napoli-Caserta* per *Foggia* e stazioni oltre *Foggia* sulle linee *Pescara-Otranto, Zollino-Gallipoli* e *Bari-Taranto.* e per stazioni delle linee *Salerno-Potenza-Taranto-Brindisi e Metaponto-Reggio di Calabria-Battipaglia.*

4° Gruppo.

Stazioni della Sicilia.

Non sono ammesse fermate intermedie.

3. *Prezzi.* — Il prezzo è di L. 0,70 per vagone e per chilometro, col minimo di L. 21 per ogni vagone. Nessuna riduzione è concessa per i ragazzi.

All'atto della domanda del vagone deve essere pagata la tassa di deposito di lire dieci per ogni vagone. Questa somma rimane devoluta all'Amministrazione, qualora il vagone non venga utilizzato nel giorno e col treno convenuti.

4. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione dei prezzi summenzionati, i campagnoli debbono farne domanda all'Amministrazione ferroviaria per mezzo dei capisquadra con loro viaggianti, rimettendo alla stazione di partenza, per ogni vagone occorrente, la richiesta secondo il modello allegato rilasciata dal Comune.

Le richieste devono essere presentate almeno sei ore prima della partenza del treno nelle stazioni principali e dodici ore prima nelle secondarie, ed i campagnoli devono presentarsi riuniti alla stazione un'ora prima della partenza del treno, od anche più presto se così è avvertito dal capo stazione.

Per nessun motivo è ammesso che sulle richieste già presentate vengano inscritti altri campagnoli ed è pure vietato di surrogare con altri quelli che, quantunque inscritti sulle richieste, non si presentassero in tempo per partire.

5. *Modalità di viaggio.* — In ogni vagone possono prendere posto fino a quaranta persone e non di più, però tutte dirette ad una stessa destinazione.

Chi volesse scendere in una stazione intermedia è obbligato ad avvertirne il personale del treno e deve pagare il prezzo di un biglietto di 3ª classe a tariffa intera per tutto il percorso effettuato. Chi scende senza darne avviso al personale del treno oltre allo importo del biglietto a tariffa intera è tenuto a pagare una sopratassa uguale all'importo stesso.

Il capo-squadra è responsabile delle somme dovute all'Amministrazione, quando le persone scese dichiarassero di non essere in grado di pagarle.

6. *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario, il capo-squadra deve esibire il tagliando *B* della richiesta di riduzione debitamente vidimato dalla stazione di partenza.

La identificazione personale di ogni viaggiatore deve essere inoltre provata, nel *viaggio di andata,* da un certificato (individuale) rilasciato dal Comune in cui risiede il campagnolo, dal quale risulti il lavoro cui il medesimo è destinato a prender parte; nel *viaggio di ritorno,* da un certificato (pure individuale) rilasciato dal datore di lavoro presso cui il campagnolo ha prestato la sua opera, oppure da un analogo certificato rilasciato dalla competente autorità.

TAGLIANDO A

CONCESSIONE SPECIALE XVI

Campagnoli viaggianti in massa

Provincia di ....

Comune di......................................

N. .... d'ordine

Il sottoscritto dichiara che gli individui nominati a tergo della presente richiesta, nel numero complessivo di (1) ______________ *di condizione campagnoli sotto la direzione del capo-squadra* (2) .... *si recano da* (3) .... *a* (4) .... *per* (5) ....

e quindi sono da trasportarsi con treno omnibus *o* misto, *ai prezzi della Concessione speciale XVI.*

.... *li* .... *19*.... *Anno*..

Bollo del Comune

(6) IL ....

....

Emesso il biglietto N..........

Bollo della stazione indicante giorno e treno di partenza

IL CAPO STAZIONE

....

(1) In tutte lettere. — (2) Cognome e nome. — (3) Stazione di partenza. — (4) Stazione di destinazione. — (5) Specificare il motivo del viaggio, cioè se gli individui inscritti si recano a lavorare, oppure fanno ritorno da lavori, nonchè la località in cui i lavori avranno od ebbero luogo, ed il nome dei datori di lavoro. — (6) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenersi dal bigliettario della stazione di partenza

TAGLIANDO B

CONCESSIONE SPECIALE XVI

Campagnoli viaggianti in massa

Provincia di ....

Comune di......................................

N. .... d'ordine

Il sottoscritto dichiara che gli individui qui retro nominati nel numero complessivo di (1) ______________ *di condizioni campagnoli sotto la direzione del capo-squadra* (2).. *si recano da* (3).................. *a* (4).................... *per* (5).. ....

e quindi sono da trasportarsi con treno omnibus *o* misto, *ai prezzi della Concessione speciale XVI.*

.... *li* .... *19*.... *Anno*..

Bollo del Comune

(6) IL ....

....

Visti partire da .... *nel giorno* .... *con convoglio* .... *muniti di biglietto N*..........

Bollo della stazione

IL CAPO STAZIONE

(1) In tutte lettere. — (2) Cognome e nome. — (3) Stazione di partenza. — (4) Stazione di destinazione. — (5) Specificare il motivo del viaggio, cioè se gli individui inscritti si recano a lavorare, oppure fanno ritorno da lavori, nonchè la località in cui i lavori avranno od ebbero luogo, ed il nome del datore di lavoro. — (6) Qualifica e firma di chi rilascia la ricevuta.

AVVERTENZE. — La identità deve essere provata, nel « viaggio di andata » da un certificato individuale rilasciato dal Comune in cui risiede il campagnolo, dal quale risulti il lavoro cui il medesimo è destinato a prendere parte; nel « viaggio di ritorno » da un certificato pure individuale rilasciato dal datore di lavoro presso cui il campagnolo ha prestato la sua opera, oppure da un analogo certificato rilasciato dalla competente autorità.

In ogni vagone non potranno prendere posto più di quaranta persone e tutte dirette alla stessa località.

Da conservarsi durante il viaggio e da consegnarsi alla stazione di arrivo unitamente al biglietto ed ai certificati individuali.

(*Recto*)

(Carta color rosa).

CONCESSIONE SPECIALE XVII

PIANTE E PARTI DI PIANTE - PIANTINE E SEMI FORESTALI MACCHINE E ATTREZZI AGRICOLI - BESTIAME.

1. *Oggetto.* — La concessione è stabilita pei trasporti di:

a) piante e parti di piante scambiate fra le Cattedre ambulanti di agricoltura, i Consorzi provinciali di frutticoltura, gli Istituti sperimentali per l'olivicoltura e per l'oleificio, i Regi osservatori di fito-patologia, i Regi vivai di viti americane;

b) piantine e semi forestali, destinati al rimboschimento e spediti dai Comandi della Milizia nazionale forestale ai corpi morali od ai privati, oppure scambiati fra i Comandi stessi;

c) macchine ed attrezzi agricoli di proprietà dello Stato destinati agli Uffici di cui al comma *a*), o scambiati fra gli uffici medesimi o fra questi ed i privati.

I trasporti di macchine e attrezzi agricoli devono aver luogo *per conto dello Stato;* ed anche *a sue spese* se relativi a nuovi acquisti;

d) bestiame bovino, suino ed ovino, destinato al miglioramento delle razze (compresi i tori per la riproduzione) scambiati fra gli Istituti zootecnici, fra le Cattedre ambulanti di agricoltura, o fra i primi e le seconde, e pei tori, fra i detti Istituti o Cattedre ed i privati.

I trasporti di bestiame debbono aver luogo *per conto* degli Istituti zootecnici o Cattedre ambulanti di agricoltura.

2. *Limiti.* — Sono escluse dalla concessione le macchine indivisibili di peso eccedente dieci tonnellate ciascuna e quelle che richiedessero l'uso di vagoni congiunti. Sono del pari escluse le spedizioni fra i privati, dovendo il mittente o il destinatario essere sempre un Ufficio, Istituto o Ente di cui al precedente art. 1.

3. *Prezzi.* — Si applicano i prezzi della tariffa ordinaria ridotti del 25 %.

4. *Pagamento delle tasse di trasporto.* — Le spedizioni debbono farsi in affrancato; possono però essere eseguite in assegnato quelle di piantine e semi forestali nonchè quelle di macchine ed attrezzi agricoli.

5. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione della concessione gli speditori debbono presentare una richiesta conforme al modello allegato.

CONCESSIONE SPECIALE XVII

**Piante e parti di piante -- Piantine e semi forestali --
Macchine e attrezzi agricoli -- Bestiame**

(1) ....

RICHIESTA N............ REGISTRO N............

Trasporto da.................... *a*...................... *a* (2).................. *velocità*

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli — Numero dei capi di bestiame	QUALITÀ DEI COLLI e loro contenuto — Specie del bestiame	MARCHE e numeri dei colli	PESO in chilogrammi

N. B. — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate nella lettera di vettura.

Bollo d'Ufficio

(3)............ *li*........................ *19*.... *Anno*....

Il (4) ....

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione col N...........

(1) Ufficio che rilascia la richiesta, cioè: Cattedre Ambulanti di Agricoltura, Consorzi provinciali di frutticoltura, Istituti sperimentali per l'olivicoltura e l'oleificio, RR. Osservatori di fitopatologia, RR. vivai di viti americane (per le piante e parti di piante, le macchine ed attrezzi agricoli); Comandi della Milizia Nazionale Forestale (per le piantine e semi forestali); Istituti Zootecnici e Cattedre Ambulanti di Agricoltura (per il bestiame). — (2) *Grande* o *piccola*. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da allegare al documento di trasporto

(Carta color rosa).

CONCESSIONE SPECIALE XVIII

CAVALLI DA CORSA E RIPRODUTTORI, PULEDRI LATTANTI E CANI DA CORSA.

1. *Oggetto.* — La concessione è stabilita pei trasporti dei cavalli destinati allo sviluppo delle corse (cavalli da corsa) ed all'allevamento ippico nazionale (stalloni, fattrici e puledri lattanti), nonchè pei trasporti a carro, a grande velocità, di cani da corsa.

La concessione è estensibile ai cavalli provenienti dall'estero, appartenenti o no a scuderie italiane, nonchè ai cani da corsa provenienti dall'estero.

2. *Prezzi.* — Si applicano i prezzi delle tariffe ordinarie ridotti del 25 %.

3. *Custodi.* — Fermo restando quanto stabilisce il § 10 della tariffa ordinaria n. 4 G. V., le stazioni sono autorizzate a permettere, in via concessionale, che nei carri prendano posto altri custodi, oltre quello previsto dalla tariffa precitata, alle seguenti condizioni:

a) che siano provvisti di biglietto di terza classe a tariffa intera per l'intero identico percorso della spedizione;

b) che siano muniti della speciale autorizzazione (conforme il modello qui unito), che viene loro rilasciata dal capo della stazione di partenza e deve essere da essi sottoscritta in doppio esemplare, uno dei quali viene allegato alla lettera di vettura a cura della stazione mittente.

4. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti, deve essere presentata alle stazioni la richiesta conforme i modelli qui uniti.

Per i *cavalli,* le richieste, fornite dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste (ufficio dello Stud-book italiano), debbono essere bollate, a seconda delle scuderie cui appartengono i cavalli, dal *Jockey Club Italiano,* per le riunioni di corse piane o miste; dalla *Società degli steeple-chases d'Italia,* per le riunioni di corse ad ostacoli; dall'*Unione ippica italiana,* per le riunioni di corse al trotto e dalla *Società per il cavallo italiano da sella,* per le riunioni di corse di cavalli mezzo sangue e per i concorsi ippici. Tali richieste debbono essere firmate dai segretari degli enti nominati.

Le richieste, come sopra bollate, vengono consegnate ai proprietari delle diverse scuderie, e le matrici vengono a fine d'anno presentate ai Commissariati o Consigli direttivi degli enti suddetti per la verifica dell'uso fatto delle richieste e pel successivo invio all'Amministrazione ferroviaria, previa apposizione della firma di controllo su ciascuna matrice.

Per i *cani,* le richieste debbono essere firmate dall'amministratore delegato o dal direttore generale della *Società nazionale per l'incremento della razza canina da corsa.*

5. *Reclami.* — Gli eventuali reclami debbono essere fatti esclusivamente per il tramite degli enti menzionati nell'articolo 4.

AUTORIZZAZIONE SPECIALE

COMPARTIMENTO DI . . . . STAZIONE DI . . . .

N. . . . .

Il porgitore della presente, Sig. . . . ., munito del biglietto a tariffa ordinaria di 3ª classe N. . . . . da . . . . a . . . . dovendo scortare, come custode del bestiame, il carro N. . . . . contenente . . . . proveniente da . . . . diretto a . . . . viene autorizzato a prender posto nel carro stesso.

Il Sig. . . . ., usufruendo di tale concessione, dichiara di esonerare l'Amministrazione ferroviaria da ogni responsabilità per i rischi inerenti al proprio viaggio con treni ed in veicoli normalmente non adibiti al servizio viaggiatori.

. . . . *li* . . . . *19* . . *Anno* . . .

Il Custode: *Il Capo stazione:*

. . . .

CONCESSIONE SPECIALE XVIII

Cavalli da corsa e riproduttori, puledri lattanti

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(*Ufficio dello Stud-book italiano*)

RICHIESTA N. ....

Trasporto da .... *a* .... *a G. V.*
dei seguenti cavalli appartenenti alla scuderia del sig. ....
....

Nome, sesso e manto dei cavalli

1 ....
2 ....
3 ....
4 ....
5 ....
6 ....
7 ....
8 ....

IL SEGRETARIO

....

(1)

Il Proprietario dei cavalli

....

...... *li* .... *19*.... *Anno*....

(1) Bollo del *Jockey Club Italiano*, o della *Società degli Steeple-Chases d'Italia*, o dell'*Unione Ippica Italiana*, o della *Società per il cavallo italiano da sella*.

ANNOTAZIONI

....
....
....

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione col N. ....

Da allegare al documento di trasporto

CONCESSIONE SPECIALE XVIII

Cani da corsa

(Spediti a carro)

Società Nazionale per l'incremento della razza canina da corsa

RICHIESTA N. ....

Trasporto da.............................. *a* .... *a G. V.* *dei seguenti cani appartenenti alla Società Nazionale per l'incremento della razza canina da corsa:*

NOME DEI CANI

1..........................	11..........................	21..........................
2..........................	12..........................	22..........................
3..........................	13..........................	23..........................
4..........................	14..........................	24..........................
5..........................	15..........................	25..........................
6..........................	16..........................	26..........................
7..........................	17..........................	27..........................
8..........................	18..........................	28..........................
9..........................	19..........................	29..........................
10..........................	20..........................	30..........................

Bollo della Società speditrice

PER LA SOCIETÀ NAZIONALE
PER L'INCREMENTO DELLA RAZZA CANINA DA CORSA

....

.... *li* .... *19*.... *Anno* ....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione col N. ....

Da allegare al documento di trasporto

(6721)